

Se taluno, e chi le abbia dato consiglio, indirizzo, e ajuto al disfaccimento della creatura? come, ed in che maniera ciò sia seguito?

Come quindi sia proceduto precisamente l'uccidimento della creatura? narri tutte le circostanze?

Se non abbia sentito del rincrecimento in decorso, o dopo la consumazione del fatto?

à che fine abbia trucidato il suo proprio sangue?

Se pria l'abbia battezzato, o se ci abbia riflettuto?

Se non abbia disfatte più creature?

§. 5. Toccante il punimento di quest'orribil crime d'infanticidio, e d'uccidimento di creature, qui poniamo, ed ordiniamo Noi *Pœna hujus criminis.*

Primo: Che una tal barbara madre, la quale ammazzi deliberatamente, e dolosamente per via d'una procedura di fatto, il proprio frutto del suo ventre, essendo ormai confessa, o per altra via sufficientemente convinta, e così pure rilevato giuridicamente il vero, e preciso corpo del delitto, debba essere giustiziata col ferro, indi posto il suo cadavere nella sepoltura, traforatole con un palo il cuore, e poscia sotterrata. Essendo però, *1mo. Si committendò patratum fuerit, id est: si mater suo partui manus violentas intulerit.*

Secondo: Che la madre non avesse bensì messa mano violenta nel suo parto, ma per semplice omissione cagionata allo stesso la morte: come se non gli avesse legato l'ombelico, e perciò fosse rimasto esangue, o se l'avesse lasciato giacere senza nutrimento, e così svenire &c. in tali contingenze dovrà la medesima essere castigata similmente col ferro, senza trapalazione però del cadavere, e questa pena sarà solo da intraprendersi in quegli avvenimenti, dove l'omissione fosse seguita di proposito, e con disegno studiato e diretto all'infanticidio. *2do. Si mater omittendò morti infantis causam præbuerit, simulque de animo necandi pateat.*

Terzo: Mà in caso, che dalla genitrice per iscusca dell'omissione venisse addotto, di non aver saputo: come si dovesse trattare una creatura appena nata? o di essere questa passata, e così svenuta e morta durant' i dolori del parto, ed altri simili pretesti; allora secondo la qualità delle circostanze, particolarmente se per reticenza, e celamento della sua gravidanza si fosse resa sospetta d'uno pravo disegno, sarà da porsi alla tortura, e persistendo tallor anche nel torturale costituito su tal disculpamento, da punirsi nulla dimeno arbitrariamente più, o meno secondo lo stato delle cose, per motivo dell'occultata sua gravidanza. Quest'arbitraria, ed straordinaria punizione avrà luogo anche in tutti gli altri casi, dove la persona sospetta d'infanticidio avesse bensì col mezzo della sostenuta tortura sventati gl'indizj principali tendenti à suo carico; mà per la gravidanza maliziosamente tacciuta, ed altri simili colpevoli azioni rimanesse tuttavia ancor punibile à parte. Inoltre *3tio. Si non constet, omissionem dolosè, & animò occidendi à matre factam fuisse.*

Quarto: è da dettarsi similmente il colpo del ferro contro quelle tali persone, che scientemente e dolosamente prestano ajuto, assistenza, e spingimento al disfaccimento della creatura; all'opposto quei tali, che consapevoli della gravidanza d'una femmina nubile, contro la lor obbligazione prescritta qui sotto al §. 8. & 9., tralasciano l'opportuno ripiego, incorreranno una pena straordinaria, per esempio la prigionia, la condanna al travaglio publico per qualche tempo &c. à misura sempre del dolo, o della colpa loro. *4to. Quemadmodum illi, qui dolosè ad mortem infantis concurrunt; item & ii, qui negligendò præscriptum legis ea in re culpam contrahunt, puniendi sint? ac denique*

Quinto: Ciò che tocca finalmente il seduttore, da cui fossero state le femmine ridotte alla caduta, ed impregnate, sarà del pari lo stesso, quando abbia prestato ajuto, e consiglio al disfaccimento della creatura, da condannarsi al taglio della testa; dove però ciò non fosse seguito, mà egli piuttosto ci avesse ouviato, o nulla saputo, in tal caso dovrà essere solamente punito pel commesso carnale peccato, e per lo contrario caricato d'una ben sensibile pena corporale à buon giudicial pensamento, allorquando contrafacesse alle sue incombenze determinate qui sotto al §. 8. vers. 2. *5to. Quali pœnæ imprægnator subiaceat?*

§. 6. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se la femina avesse commesso più volte un tal crime; ovvero

Secondo: Uccisa la creatura senza pria darle 'lbattefimo; oppure

Terzo: Perpetrato il micidio con singolar barbaria; dovendo nel primo e secondo caso essere troncata alla malfattrice la mano, e la testa, indi e quella e questa affissa in sulla ruota; e nell'ultimo pizzicata con tanaglie ardenti, o inasprita altrimenti la pena di morte. *Circumstantiæ aggravantes,*

.... lenientes.

Obviatur causis, ex quibus hactenus plura infanticidia contigerunt. Quæ sunt
 imò. Metus pœnæ publicæ. 2do. Derelictio, & perfidia imprægnatoris, ac 3tio. Spes imprægnationem, & partum penitus occultari posse.

Quoad 1mum inhihentur pœnæ publicæ, & ignominiosæ respectu familiarum, quæ ex fragilitate humana lapsæ sunt.

Quoad 2dum injungitur imprægnatoribus, ut pro puerperio imprægnatæ, & pro sustentatione prolis debitam curam gerant.

Quoad 3tium mandatur omnibus, ac præsertim domesticis, ut, si puellæ cujusdam graviditatem resciant, eam mox illis, quorum interest, secretim infinuent.

Tandem judici censorsura præscribitur, quatenus huic malo ex officio præcavendum sit? videlicet imò. Ut graviditatem personæ, in quam cadit ejusmodi suspicio, clam, & cautè indaget, eamque, quoad opus fuerit, humaniter adjuvet.

§. 7. Mitiga però la pena unicamente ad altre cause mentovate negli Articoli precedenti anche questo, se una femina minorennave avesse disfatta la creatura per consiglio, ajuto, od istigazione di sua madre, e questa particolarità produce anche un' indizio contro la madre alla tortura, quando vi si accostino ancor altre rilevanti prefunzioni.

§. 8. E siccome Gl' infanticidj secondo lo finqui sperimentato hanno presa in maggior parte da qui la lor origine: perche *imo.* le impregnante femine temevano le pene di publico vitupero, che à lor soprastavano; ed anche *2do.* perche i loro seduttori dislealmente le abbandonavano, e perciò tali violate ed indebolite femine cadevano in pusillanimità, ò sia in debolezza d'animo, e disperazione; ouvero *3ro.* perchè credevano, che la loro gravidanza fosse intieramente occulta, e potesse rimanere celata coll'abolizione del loro parto; così non siamo già in verun conto intenzionata di lasciar scorrere inulto, e irreprensibile il crime d'impudicizia, per cui iddio cotanto vien offeso, mà Noi vogliamo piuttosto, che in ogni possibile maniera venga occorso à tal male, e condegnamente gastigato il delitto. Acciocchè venga però, per quanto sia possibile, ripiegato alli predetti inducimenti e impulsi, e levato via tutto ciò, che solo può cagionare il celamento della gravidanza; Noi ordiniamo con ciò

Primo: Che secondo 'l già ordinato di sopra all' Artic. 6, §. 8., ed all' Artic. 81. §. 2. e 4., le femine cadute per umana fragilità, le quali positivamente palesino la loro gravidanza ai loro genitori, parenti, amici, od à qualch'altra persona, non debban' essere riscontrate con pena publica alcuna, mà solo punite segretamente in una maniera soffribile, coll'aggiuntovi ulteriore graziosissimo commando, che tutte le mammane, e cadauna di esse sotto vincolo del loro giuramento debban' essere obligate à tener segrete, e sotto sigillo quelle femine, che ad esse s'affidano, ed al parto il loro ajuto ricercano, ed à non manifestarle à veruno sotto pena dello spergiuro. Noi comandiamo anche in ciò seriosamente,

Secondo: Che li drudi, e padri naturali, i quali per via di promessa di maritaggio, od altro seducono femine al concubito, debbano stessi disporre l'occorrente al futuro parto dell'ingravidata persona, ed al sostentamento della prole secondo il lor dovere, in niun modo però maliziosamente abbandonarle doppo l'ingravidamento, ed in difetto di ciò all'incontro essere caricati d'una sensibile pena corporale à norma del determinato qui sopra al §. 5. vers. 4. Affinchè finalmente

Terzo: La speranza, che resti segreta e occulta la gravidanza, non possa esser di ansa all'abolimento della prole, Noi comandiamo con ciò autorevolissimamente, che li domestici, e particolarmente le persone, che stanno in servizio, come anche gli albergatori, che hanno notizia della gravidanza d'una indebolita femina esistente nella loro albergo, sieno tenuti prima di tutti d'infinuarla colla più possibile segretezza ai genitori, tutori, parenti, padri, ò madri di famiglia; e finalmente, quando scorgeffero, che non si prendono niuna cura, e precauzione per lo sgravamento, di darne parte alla superiorità, od alla giustizia secolare; in caso diverso poi debbano fogggiacere ad una commensurata pena arbitraria à tenore del premesso §. 5. vers. 4. Come appunto anche medesimamente Noi ci assicuriamo per parte de' genitori, ed attinenti delle ingravidate femine, che doppo seguito il fatto non procederanno contro le indebolite figlie con troppa severità, nè con lo smisurato lor rigore daranno causa alcuna alla pusillanimità, e disperazione delle medesime, nè ad altre cattive conseguenze, mà piuttosto le provvederanno di ciò, che occorre, ed abbisogna pel sicuro sgravamento di esse. Acciocchè però anche

§. 9. I giudici restino maggiormente istruiti circa il modo da osservarsi, e la maniera di contenersi in simili emergenze, Noi poniamo, ed ordiniamo:

Primo: Che da canto de' magistrati civici, e preposti giudici ordinarj, venendo in sul tappeto per via di fama, ò d'altri indizj la gravidanza d'una indebolita femina, debba subito, per quanto sia possibile, però in segreto, ouver' anche secondo le indigenze, giudizialmente, ed anzi in dubbiosi, e tali casi, dove la gravidanza à fronte anche degl'indizj, e contraffegni, che vi fossero, non volesse spontaneamente venir confessata, essere inquirito mediante un viso reperto da intraprenderfi senza ri-

compensazione per via di giurate levatrici, ed altre perite donne sopra la costituzione del fatto, ed usate in proposito le ulteriori precauzioni per evitazione d'ogni temibile cattivo successo pregiudiziale al feto. Volendo Noi feriosamente aver ingiunto ad un tratto a magistrati, e giudici, di prestare a simili indebolite femine, acciò non cadano in pusillanimità, non solo ogni ajuto il più possibile, e denunciando elleno spontaneamente la loro gravidanza in giustizia, di castigarle più mitemente, che per altro, mà eziandio secondo la qualità delle circostanze, di somministrare alle medesime verso i loro drudi, spedita giustizia e soccorso, come si deve.

Secondo: Avranno i giudici, e magistrati a por mente esatta: se i genitori in caso di emergente illegittimo gravidamento delle loro figlie, trattino le medesime con troppa rigidità, ed oltremodo le correggano? accorgendosi poi di ciò, incomberà ad esso giudice, e magistrato di porvi subita, e ragionevole mano, dissuadendo i genitori in segreto, e con ogni taciturnità dall' eccessivo rigore, ed odio, ed appresso imponendo a' medesimi con precisa giudiziale gravità quell' ajuto necessario e somministrabile alle loro sì condizionate figlie. E così pure a' quei genitori, a' quali stà a cuore il loro onore, ed il rimovimento dell' ignominia e sfregio delle lor figlie, suggerirà il giudice la più possibile maniera di facilitare piuttosto, e di tener segreto il parto di esse, che di renderlo via più palese col loro procedere troppo duro e severo.

Terzo: Toccante finalmente il mantenimento della sdruciolata femina, e sua prole, quivi primieramente è da costringersi alla somministrazione di questo il feduttore, ed in caso di sua insufficienza i genitori della partoriente alla più breve, e più spedita; per lo contrario poi essendo è quello, e questi sprovveduti di facoltà, dovrà alla gravida bisognosa persona, specialmente se fosse forestiera, e per cagione del parto troppo vicino non potesse venire rimessa nel luogo suo natale, essere irremissibilmente, e sotto pena in difetto d'aver a renderne strettissimo conto, proccacciato da quel pubblico, o sia comunità, come ad altri poveri del luogo, il bisognevole alloggio, ajuto, e sostentamento per lei, e la creatura per tutto il tempo del parto, e finocchè durerà il bisogno da conoscersi equitativamente da canto del prudente magistrato.

Quarto: Quallor poi coteste Nostre quivi al §. 8, e 9. determinate regole direttive non venissero in un' o l'altro punto ossequiosissimamente osservate; saranno gli trasgressori (come si è detto di sopra al §. 5. vers. 4.) da castigarsi condegnamente ad arbitrio a misura del dolo, e colpa loro.

2do. Ut rigorem parentum, si filia imprægnata nimis duriter haberetur, iusta persuasione emolliat, & in ordinem redigat; ac tandem

3tio. Ut, quemadmodum, & a quo imprægnatæ pro tempore puerperii, & proli nascituræ alimenta suppeditanda sint? tempestivè provideat. Sin verò

4to. Quis ea, quæ in his Sphis 8, & 9. salubriter cauta sunt, observare neglexerit, arbitrariè coercendus est.



ARTICULUS 88.
de
abortu, aut sterilitate
procurata.

ARTICOLO OTTANTESIMO

O T T A V O

Dell' aborto procurato à disegno, come anche della fat-
tizia sterilità d' un uomo, ò d' una donna.



S o m m a r i o.

- §. 1. Contro siml forta di malfaccenti, ed an-
che contro quelli, che ci cooperano, e
da procedersi criminalmente.
§. 2. Indizj.
§. 3. Interrogatorj speciali.
§. 4. Punimento di questo crime.
§. 5. Circoftanze aggravanti,
§. 6. Circoftanze mitiganti.

Si femina suum partum
abegerit, vel quis alius
prægnanti causam abor-
tionis dederit, vel si
quis mari, aut feminae, aut
sibi ipsi sterilitatem indu-
xerit, vel ad unum, aut
alterum facinus opem
præstiterit, iudicio cri-
minali persequendus est.

Indicia ad inquisitionem,
capturam, & torturam.

1mo. Quoad matrem,
quæ suò factò abortum
sibi procuravit.

2do. Quoad alias perso-
nas, quæ feminae abor-
tum dolosè inferunt.

3tio. Quoad illos, qui
marem, vel feminam
sterilem reddunt.

In cujusmodi casibus pro
qualitate indiciorum non
modò ad inquisitionem,
& capturam, sed & pro
renata ad torturam pro-
cedendum est.

§. 1. **Q**uesto crime è da reputarsi in seguela eziandio simile al'omicidio, e però da procedersi in via criminale; quallor *primo*: una femina di premeditato proposito scacciasse da se il proprio suo feto in qualunque si sia modo; ouvero *secondo*: se un' altra persona facesse disperdere deliberatamente ad una femina pregna un feto animato con violenza, cibi, bevande, emissioni di sangue, medicina, e simili; ouveramente *terzo*: se taluno pensatamente, ed à bella posta rendesse sterile un' uomo, od una femina consenziente, ò dissenziente, od anche se stesso; come non meno *quarto*: se taluno scientemente ci vendesse medicine, od altresì dolosamente cooperasse ad un' ò l' altro di tali fini con parole, ò con fatti.

§. 2. *Gl' indizj* sono in maggior parte simili agli accennati nel precedente articolo dell' infanticidio, e principalmente deducibili dalle circoftanze del fatto. In particolare però contro una madre altresì sospetta, basta eziandio questo all' inquisizione, che sia noto d' aver essa avuto un gran ventre, e d' averlo perduto tutto ad un tratto.

Col mezzo poscia della ricerca venendo il giudice in cognizione, che una tal femina si sia affaticata, di cacciare o sia espellere in qualche guisa da se la sentita prole, Come

Primo: Se la madre con tal fine avesse presa qualche cosa per bocca, ò si fossero rinvenute presso lei delle medicine scaricanti, ed espulsive, ò se si fosse fatto, ò avesse voluto farsi trar sangue in siti sospetti;

Avesse legato, ò fasciato strettamente, con pugna, od urti colpito, e compreso ò schiacciato il ventre, od i fianchi;

ò caricatafi à tal fine d' una insolita mole, voltolatafi per terra, saltata da luoghi eminenti al basso, ò fatti altri simili gesti, e violente commozioni, singolarmente se avesse ciò fatto di nascosto, e sola; del pari

Secondo: Se un marito, od il padre della creatura, ò qualcun' altro maltrattasse di proposito villanamente con bastonate la donna gravida per farla abortire; ò se taluno

Terzo: Per render sterile se stesso, od un' altro uomo, ò donna, avesse presi, od applicati altrui in cibo, ò bevanda od in una medicina, od in qualunque altro modo si fatti perniziosi rimedj, ò ben anche à bello studio tagliato e castrato affatto un' uomo;

In simili casi dovraffi secondo la qualità ed importanza delle presunzioni e indizj catturare la sospetta persona, far visitare da giurate levatrici (quando si giunga ancor à tempo) la sgravidata madre, ed inappresso da naturalisti, e periti medici esaminare, e sperimentare con ogni diligenza li mezzi usati alla procurata sterilità, od aborto, per via più chiarirsi, se dessi sieno atti al producimento d' un tal effetto? do-
vendo

vendo

vendo poscia secondo il ritrovato, ed all'esistenza di sufficienti indizj, essere caricato dell'attual tortura il reo persistente nella negativa.

§. 3. *Gl'interrogatorj* posson'essere formati presso à poco nella seguente Interrogatoria specialia, maniera:

Primo: Essendovi il sospetto, che una femina pregna abbia stesfa procurato l'aborto: si dovrà interrogarla: imò. Quoad feminam de abortu sibi procurato suspectam,

Se non sia stata gravida? da chi? quanto tempo? se, e per che spazio di tempo abbia portato in utero il feto animato? negando poi essa d'essere stata gravida, farà da interrogarsi:

L'onde dunque abbia acquistato un ventre sì grande? per qual causa, od incommodo? lo descriva;

Con che rimedio si sia sì subitamente liberata della sua gran pancia? lo denomini; confessando d'aver presa medicina, farà da interrogarsi:

Chi gliel'abbia consigliata, data, ò prescritta?

Dove abbia comprati gl'ingredienti? in cosa precisamente consistessero?

Se la persona vendente glieli abbia dati di buona voglia? cosa la medesima le abbia detto? se non sia stata interrogata del suo incommodo? con quali parole? cosa le abbia risposto? come si chiami la persona vendente?

Come, e quando abbia presa la medicina? come poscia si sia sentita? entro quale spazio di tempo le abbia fatta operazione? di cosa si sia scaricata? se non sia fiato un feto animato? e discernevole, che fosse un fanciullo, ò fanciulla? dove l'abbia riposto? ora essendo ancora fattibile, si dovrà investigare tutto lo stato della cosa:

Se altri ancora n'abbian'avuta notizia? chi? denomini la persona, ò le persone.

Se non si abbia più volte cagionato l'aborto?

Così son' anche con acconcia mutazione da regularsi gl'interrogatorj, quando una femina per gravi levate, fasciate, salti, colpi, od altro avesse abortito.

Secondo: Le persone, che con voglia, ò contro voglia della femina gravida han cooperato all'aborto, ò cagionato, ò voluto cagionare la sterilità ad un'uomo, ò donna, sono da interrogarsi nella medesima guisa, principalmente però: ad istruzione, ed ordine di chi, per che fine, e motivo, ed in che modo, e maniera abbiano intrapresa la prava azione? se, e qual regalo, ò ricompensa per questo sia seguita? e da chi l'abbiano acquistata?

§. 4. Per punimento di questo misfatto Noi poniamo, ed ordiniamo, che i delinquenti rimarcati di sopra al §. 1, sieno uomini, ò donne, confessi, ò legalmente convinti, e rilevato in ogni parte bastevolmente il delitto, debbano, persistendovi nella giudizial confermazione, essere giustiziati col ferro. Pœna abortum, vel sterilitatem procurantium est gladius.

§. 5. *Le circostanze*, che aggravano questo delitto, sono da desumerfi dall'antecedente Articolo dell'infanticidio: essendo anche una circostanze principalmente aggravante, se taluno per denaro, ò guadagno si fosse lasciato indurre à render sterile, od à far abortire una qualche persona. Respectu circumstantiarum aggravantium fit remissio.

§. 6. *Circostanze mitiganti*, per le quali è da dettarsi solo una pena arbitraria, più grave però, ò più mite secondo lo stato delle cose, sono presso à poco;

Primo: Se l'attentato non fosse seguito di proposito, ed à fine di espellere la già sentita gravidanza, ò creatura.

Secondo: Se il fetto non fosse stato peranche animato, ed il disperdimento si fosse procurato ancora avanti il mezzo tempo trà la concezione, ed il parto.

Terzo: Se l'adoprata medicina non fosse atta all'aborto, ne ci avesse in se alcuna forza, e virtù bastevole, del che per conseguenza dovrà il giudice onninamente informarsi pria di passare alla sentenza.

Quarto: Se l'espulso feto non avesse avuta figura, e proprietà umana, avendo il giudice à chiedere su di ciò il parere di perite persone, cioè: se l'espulsa massa sia un mostro, ò nò?

Quinto: Se quegli, che bastonò una donna gravida, e con ciò, od anche con istrillare, spaventare, sbarare, od in altra maniera le cagionò l'aborto, non avesse saputo, ch'essa fosse gravida, ouvero sapendolo, non avesse tuttavia supposto di farla con ciò disperdere.

ARTICULUS 89.
de
expositione infantum.

ARTICOLO OTTANTESIMO

N O N O

Della pericolosa esposizione degli infanti.

S o m m a r i o.

- §. 1. Circa l'esposizione degli infanti; sono da discernersi due casi principali.
- §. 2. Venendo determinata la pena sopra l'un'e l'altro di essi.
- §. 3. Indizj, per i quali nasce il sospetto di questo crime.
- §. 4. Circa gl'interrogatorj vi si riporta à quelli del precedente Articolo.
- §. 5. Circoſtanze aggravanti,
- §. 6. Circoſtanze mitiganti.

Quoad expositionem infantum duo casus principales inter se discernendi sunt.

Imus. Si mater infantem in locum solitarium, & ab hominum conspectu remotum eo fine abiecerit, ut ibi inedia, vel quoquo demum modo pereat.

2dus est, si ad effugendum fornicationis, vel adulterii vituperium mater infantem in loco per vivo, & conspicuo eo animo exposuerit, ut vel ipse pater, vel praterentes commiseratione ducti eum tollant, & educant.

Quoad imum casum poena expositionis, per quam infans interiit, est gladius; sin verò vivus, & incolumis repertus sit, exponenti poena extraordinaria, eaque gravior, infligenda est.

Quoad 2dum casum: si infans expositus ex causa expositionis, licet prater mentem exponentis occubuerit, exponens fustigatione, aut alia poena corporali, simulque relegatione perpetua plectendus, sin verò infans salvus remanserit, arbitrariè coercendus est. Ubi notandum: in utroque casu quoad poenam

§. 1. **I**n che forma siano da punirsi quelle tali persone, le quali bensì non peccano nei loro infanti con metterci mano violenta, mà che di proposito, e temerariamente, per disfarne gli espongono, e abbandonano al pericolo? qui sono da osservarsi appuntamente, e precipuamente i seguenti differenti due casi principali: de' quali

Il primo si è: quando un'infante vien riposto di proposito in un sito solitario, e distante dal commercio, e passaggio della gente, acciochè ivi perisca, e muoja di fame, ò privo d'ajuto, ed indi così esposto morisse.

Il secondo caso principale si è, quando l'infante venisse riposto non con animo deliberato d'esporgo ad evidente pericolo di vita, e nè pure in un solitario, od assai rimoto, mà bensì in un luogo tale, per cui sia solita di passare di frequente, e di continuo la gente, affinché ò li passaggieri, ò quegli, che vien denunciato per padre dell'infante, si muovono à compassione, lo ricevano, e lo allevino, ed in tal guisa la genitrice possa sottrarsi alla pena, ed anche all'ignominia, ed allo smacco dell'adulterio, ò puttaneggio.

§. 2. Nel primo caso è la commettitrice da punirsi col ferro, mà se l'infante venisse rinvenuto ancor vivo, e preservato in vita, farà la medesima da gastigarsi ad arbitrio, sensibilmente però secondo lo stato delle cose.

Nel secondo caso, quando l'esposto infante (sebbene contro voglia della commettitrice, ò del committitore) così trascuratamente morisse di fame, gelo, ò per altre cause, farà quella, ò quegli da caricarsi d'una intiera scopa, ò d'un'altra sensibile pena corporale aggiunta allo sfratto perpetuo dalle giurisdizione; mà ritrovandosi ancor vivo l'infante, si dovrà castigare condegnamente ad arbitrio, ed anche bandire dal distretto giurisdizionale il committitore, ò la commettitrice; coll'aggiunto auvertimento però, che, se l'infante tosto ritrovato, fosse morto per questa esposizione, e non per altra dimostrabile causa, allora sia da procedersi nell'i

pre-

premessi due casi verso la commettitrice, od il committitore colla pena ordinaria stabilita di sopra.

§. 3. *Gl'indizj*, che recano sospetto d'una tal' esposizione, sono:

Primo: Se la madre avesse maliziosamente nascosto il pregno suo corpo, o si fosse affaticata per abortire in modo, e maniera, come si è indicato per difeso nel precedente Art. al §. 2.

Secondo: Se l'infante vien ritrovato in una selva, in un campo aperto, in un orto, in pubbliche vie, o piazze, come pure presso ad un'acqua, ed in quella vicinanza vi si trovi una sospetta femina, la quale avesse latte nelle mammelle.

Terzo: Se una persona sospetta fosse stata veduta poco prima in quel contorno, dove vien ritrovato l'esposto parto.

Quarto: Se ciò, in cui è involta la ritrovata prole, appartenesse secondo il rilevato propriamente alla persona sospetta, od il viglietto di nome tallor ritrovatovi, venisse riconosciuto per iscritto di proprio suo pugno.

§. 4. *Gl'interrogatorj* convengono onninamente con quelli, che furono rimarcati nel precedente Articolo.

§. 5 Una circostanza aggravante, per cui più grave divien il delitto, ella è questa principalmente trà le altre, se il committitore, o la commettitrice avesse avuti buoni mezzi per alimentare la creatura, nè vi concorresse niuna delle circostanze di mitigazione seguenti subito dappresso.

Dove pure per troncata qualunque iscusata, e discolta Noi commettiamo con ciò seriosamente in conformità del già ordinato di sopra all' Art. 87. §. 9. vers. 3., che non essendovi tallor alcuno spedale, od altro mezzo d'alimentare ed allevare simili trovati infanti, debba essere tenuto il magistrato di ciaschedun luogo di provvedere ai loro bisogni, e di fornirli di tutto il necessario.

§. 6. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono, e tal delitto è da punirsi più leggiermente, allorchè l'esposizione del parto fosse seguita in tempo di gran carestia, e fame, o per conosciuta, e notoria povertà, per semplicità, o per troppo grande paura.

decernendam paria esse: an infans ante, vel post sui inventionem decesserit? dummodo expositio immediatam morti infantis causam dederit. Indicia specialia, quæ feminam de exposito partu suspectam reddunt.

Ratione interrogatoriorum fit remissio.

Circumstantiæ aggravantes.

Circumstantiæ lenientes.



ARTICULUS 90.
de
latrocinio, & homicidio
proditorio.

ARTICOLO NOVANTESIMO

Del latroneggio, ed assassinio, ò sia dell'omicidio
proditorio.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Il latroneggio è un uccidimento, che succede per guadagno. | §. 6. Indizj all'inquisizione, cattura, e tortura. |
| §. 2. Cosa venga inteso per questo guadagno? | §. 7. Circa gl'interrogatorj vi si riporta altrove. |
| §. 3. Cosa inoltre sia da osservarsi circa il latroneggio? | §. 8. Pena de' ladroni, ed assassini. |
| §. 4. In che consista l'assassinio? | §. 9. Circostanze aggravanti, |
| §. 5. Col latroneggio, ed assassinio non sono da confonderli altre violenze, ed uccisioni. | §. 10. Circostanze mitiganti. |

Latrocinium est cædes hominis lucri, commo-
dique causâ facta.
Hinc ex homicidiorum
species, quæ aucupatio-
nem cujusdam utilitatis
pro motivo habent, ad
latrocinium referendæ
sunt. Videlicet
1.º. Si quis maritum eo
fine occiderit, ut reli-
ctam ejus viduam sibi
matrimonio conjungere
possit.

2.º. Si prioris sui crimi-
nis conscium ideo inter-
fecerit, ne illud per eum
propaletur.

3.º. Si quis primum so-
lo quidem prædandi ani-
mo aliquem adortus sit,
ei verò ad sui defensionem
resistenti dein vi-
tam ademerit.

4.º. Conatus quoque in
hoc crimine sufficit, si
ad actum proximum per-
venerit, reusque, quan-
tum in se fuit, delictum
consummaverit, licet
contra ejus intentionem
vulnerato vita servata
fuerit.

5.º. Si quis fœminæ gra-
vidæ uterum secuerit, ut
partus excisi artubus ad
finem superstitionis uta-
tur.

Ad cujus criminis sub-
stantiam nec iteratione
actis, nec armis opus
est; nec rei ablata ma-
jor quantitas, sed vel
sola spes lucri futuri at-
tenditur; nec refert, an
ipse latrocinium commi-
serit, an latronibus au-
xilium tulerit?

Homicidium proditori-
um committitur, dum
quis alterum occidit oc-
culte, vel sub ficta, &
simulata amicitia, vel
per tales insidias, quæ
nec prævideri, nec præ-
caveri facile possunt.

§. 1. **U**n latroneggio vien commesso da chi assalta qualcuno in sulle pu-
bliche strade à spinta di guadagno, spogliandolo, e levandogli dappresso la vita. L'enormità sua però non consiste ap-
punto nel luogo del misfatto commessosi, mà eziandio quei malvagj, che per gua-
dagno ammazzano qualcuno nella propria sua abitazione, ò altrove, sono da parago-
narli à ladroni, e masnadieri di strada in quanto al punimento.

§. 2. Sotto la parola *guadagno* viene intesa ogni e ciascuna utilità, ò van-
taggiosa mira; essendo per ciò anche compresi sotto questi micidiali i seguenti ucci-
ditori:

Primo: Quegli che uccide qualcuno à fine di poter poscia maritare la rimasta
di lui vedova; ovvero

Secondo: Se taluno ammazza una qualche persona consapevole dell' anterior
suo crime, perchè non venga dalla medesima palesato; più

Terzo: Quegli, che da principio bensì fosse stato intenzionato di spogliare uni-
camente qualcuno, mà poi attesa la resistenza dell' assalito renitente in dare le sue co-
se, lo trucidasse affatto.

Quarto: Di questo orribil crime, dove il volere è diretto à rapina e micidio,
reo pure si rende quel tale, il quale abbia voluto uccidere qualcuno, e credendo
d'averlo ucciso, lo lasci giacere per morto, e così da parte sua null'avesse rispar-
miato pel consumamento dell'omicidio, quantunque poi l'offeso avesse scappata la
morte; ovvero

Quinto: Se taluno ammazzasse una femina pregna, per auvalersi à cose super-
stiziose delle membra dell' suo feto.

§. 3. Poco del rimanente importando in tutti codesti casi, se l'omicidiale si
sia dato espressamente al latroneggio, ò sia assassinamento di strada, e l'abbia intra-
preso più volte, ò commesso sola la prima volta? se armato, ò senz'arme abbia ac-
coppato, strangolato, ed ucciso qualcuno? se abbia stesso effeguito il fatto, ò data
mano à questo? se abbia levato all' ucciso molto, ò poco, ò se dello sperato utile, e
guadagno null' affatto abbia goduto?

§. 4. L'omicidio proditorio nasce, allorchè taluno di nascosto, ò per via
di frodolenta astuzia non si di leggieri previfibile, nè evitabile, ò sotto finto accarez-
zamento, e simulata amicitia uccide alcuno maliziosamente, e traditorecamente con-
tro aspettazione, e senza che il tradito se n'auvegga. E ciò indistintamente, tanto
se il misfatto venisse intrapreso per vendetta, odio, inimicitia, insolenza, ò temeri-
tà, quant'anche senza cagione, purchè sia stato commesso maliziosamente, e di pro-
posito: appartenendo di seguito, ed in particolare sotto questa classe quegli uomini,
ò donne, ovvero domestici, i quali ò per spirito di vendetta verso i genitori, ò per
altra causa maltrattano, ed uccidono gl'innocenti figli altrui; con auvertimento dap-
presso:

§. 5.

§. 5. Qualmente quelle violenze, che non si commettono con animo di spogliare alcuno, nè in modo proditorio ed assassinesco, non appartengono quivi al micidio di strada, e traditoresco, mà siano comprese ò sotto quelle violente procedure di fatto, delle quali si è trattato separatamente di sopra all' Artic. 73. della pubblica violenza, ouvero cadano sotto altra specie de' misfatti, ch' entrano altrove in questa costituzione criminale.

§. 6. *Indizj all' inquisizione e cattura*, e secondo lo stato delle cose anco alla tortura sono, oltre li suggeriti qui avanti in proposito dell' omicidio, presso à poi- co li seguenti.

Primo: Se la sospetta persona avesse in usanza di fortire di notte tempo, trat- tenendosi in vie cupe, fosse, imboscate, ò selve.

Secondo: Se taluno è solito d' abitare in luoghi solitarij, ed opportuni per af- fassinare i viandanti.

Terzo: Se persone viaggianti, ò per dir meglio, vagabonde pernottano, e mangiano per lo più quà, e là nelle osterie, e non si sappia, nè da esse possa venire indicata alcuna legittima causa di tal loro dispendioso vivere, e vagazione.

Quarto: Se uno avesse conoscenza, e familiarità con rubbatori, micidiali, ed altre simili persone.

Quinto: Se taluno venisse forpreso colle spoglie dell' ucciso indosso, ò le aves- se vendute, date, ò cesse ad un altro, ouvero girate altrimenti in modo sospetto, e non volesse indicare il suo venditore, ò mallevadore.

§. 7. Ad un tal micidiale posson' appunto essere formati li medesimi interroga- torj, che si sono prescritti qui sopra intorno l' omicidio, e che verranno suggeriti dap- presso in proposito del furto.

§. 8. Per pena ordinaria di quest' orribile misfatto Noi poniam e statuimo, che un ladrone, ò micidiale di strada, come anche un' assassino proditorio, che à dis- segno intraprendono tal sceleraggine, debban essere giustiziati colla ruota dal di sopra in giù, ò dal di sotto in sù à condizione delle cose, e posto indi il loro cadavere in sulla ruota: mà trattandosi si d' una donna intralciata in tal delitto debba essere pria tanagliata à fuoco una, ò più, non però sopra quattro volte, indi nel luogo del sup- plizio troncata la mano, e testa, ed impiantata quella e questa sulla ruota. Rima- nendo tuttavia à seconda del già statuito di sopra all' Artic. 83. §. 12. in faggio arbi- trario del giudice, di condannare l' empio committitore secondo la gravità del delitto ad essere squartato, e d' inasprire secondo le circostanze l' arruotamento, ò squarciamen- to con penali aggiunte, per esempio con istrascinatura, strappate di carne à forza di ta- naglie ardenti, con svellimento di correggie dalla pelle, e simili, od anche secondo la qualità delle circostanze mitiganti di dettargli la pena del laccio, ò del ferro con- ò senza esasperamento.

§. 9. *Le circostanze aggravanti*, che concorrono in casi d' omicidj, e che quivi sono applicabili, sono state già in parte precedentemente accennate all' Articolo 83. §. 12., e ne possono accadere ancor d' vantaggio: come se venissero affaltate, ed ammazzate delle persone ecclesiastiche, od altre viaggianti sotto scorta, e sicurez- za Nostra; ò se il ladroneggio fosse stato praticato per lungo tempo con molt' atroci- tà; ouver anche ammazzate molte persone à oggetto di dirubarle, e spogliarle.

In questi casi farà da intraprendersi à misura della complessione, ò sia della robustezza, ò debolezza del committitore l' esasperamento della pena riposto qui sopra al §. 8. in arbitrio del giudice.

Mà se assieme col micidio fosse anche seguito un notevole spoglio, dovrà esse- re dappresso al cadavere medesimamente impiantata sopra la ruota una forca con un laccio appesovi; e finalmente se il malandrino fosse stato anche un incendiario, ladro di chiesa, ò reo di altri simili enormi delitti, in tal' evento avrassi à regularsi dietro lo prescritto, ed ordinato in generale all' Artic. 14. dell' incontramento, e concorso di più delitti insieme.

§. 10. Una *circostanza mitigante* si è, se 'l committitore avesse ancor scien- temente, e spontaneamente lasciata la vita al ferito, che da principio voleva ammaz- zare; ò se l' uccisione fosse seguita contro sua voglia; essendo il medesimo in tali ca-

Cum itaque ad latroci- nium animus lucri capi- endi, ad homicidium ve- rò proditorium occultæ infidiæ requirantur, con- sequens est, alias vio- lentiarum, & homici- diorum species huc non pertinere.

Indicia ad inquisitionem, capturam, & torturam.

Ratione interrogatorio- rum fit remissio.

Latronum, & sicariorum pœna ordinaria est con- tusio per rotam; fœmi- narum verò decollatio, prævia per forcipes can- dentes ustulatione.

Ubi simul arbitrio judi- cis tribuitur, ut pœnam mortis pro gravitate cir- cumstantiarum magis as- perare possit.

Circumstantiæ aggravantes,

fi da giustiziarfi qual rubbatore col laccio, od anche col ferro in quel caso, che lo spoglio non sia di molta importanza.

ARTICULUS 91.
de
affassinio.

ARTICOLO NOVANTESIMO P R I M O

Dell'affassinio, ò sia dell'omicidio appostato.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|--|
| §. 1. Da chi venga commesso tal crime, | §. 5. Interrogatorj speciali. |
| §. 2. Indizj all'inquisizione, | §. 6. Pena de' mandanti, e de' mandatarij. |
| §. 3..... alla cattura, | §. 7. Circostanze aggravanti, |
| §. 4..... alla tortura. | §. 8. Circostanze mitiganti. |

Affassinium est homicidium sub præmiis, vel lucrifactione mandatum, & ab altero consummatum.

Indicia ad inquisitionem,

..... ad capturam,

Indicia ad torturam.

Interrogatoria specialia.

§. 1. **Q**uesto misfatto vien commesso tanto da chi manda, ò conduce qualcuno con denaro, ò per via di donativi, e promesse à dover ammazzare un'altro; quanto da quelli, che si lasciano mandare, e condurre al consumamento di si scelerata impresa.

§. 2. *Indizj all'inquisizione* sono:

Primo: Circa l' mandante: se il sospetto avesse pria minacciato all'ucciso di farlo tor di vita in tale maniera.

Secondo: Rispetto al mandatario: se alcuno anche per l'avanti in altri simili pravi contratti (come à bastonare la gente) s'avesse lasciato adoprare per denaro, e per questo fosse stato già bandito da altri luoghi, e così fosse un'uomo tale, che potesse benissimo essere creduto capace d'un tal fatto.

Terzo: Del rimanente anche quegli indizj posson'essere quivi acconci e applicabili, de' quali si è già mentovato di sopra per modo d'istruzione all'Artic. 83. dell'omicidio §. 5. 6. e 7.

§. 3. Successivamente poi può essere proceduto alla cattura:

Primo: Se contro l' sospetto si accoppiano più indizj insieme, ed anche sene inforge un solo de' tagliardi, il quale ecciti una ben fondata presunzione del commesso misfatto.

Secondo: Contro li nominati nel torturale costituito dal mandatario, ò dal mandante: tanto più

Terzo: Se l' commettitore fosse stato sorpreso sul vero fatto.

Dovendo poscia il carcerato essere benignamente costituito, ed in caso di bisogno confrontato colli complici, ò colli testimonj, che tallor vi fossero, e così obbligato à rispondere, ed à rendere ragione del suo detto.

§. 4. Se quindi l' indiziato negasse il delitto, e tuttavia dall'inquisizione, ò d'altronde risultasse, d'esser egli stato veduto, e sorpreso nel luogo del seguito misfatto con arme illecite e proibite, per caso d'esempio con caricate pistole, terzeruole, spada sfoderata, ò con altra arma offensiva e micidiale, la quale nel viso reperto del corpo morto venisse riconosciuta corrispondente alla ferita; ouvero toccante il mandante: se di continuo avesse avuto e mantenuto il mandatario appresso di se, ò se gli avesse dato effettivamente del denaro, nè sapesse addurne altro solido e fondato motivo, in tal caso dovraffi secondo lo stato delle cose intraprendere la tortura contro un tal'uomo si fortemente indiziato.

§. 5. *Gl'interrogatorj* posson'essere presso à poco i seguenti, cioè

Primo: Contro il mandatario: quando sia rilevato l'omicidio da lui commesso.

In che luogo? à che tempo, ed ora? con che arma? e per quali cause egli abbia ammazzato N.?

Se lo abbia fatto per se stesso di proprio suo moto, ouvero per suggestione, ordine, ò mandato altrui?

Chi sia questo instigatore, ordinatore, ò mandatore? lo denomini; narri le precise parole, colle quali fu ricercato à commetter il fatto, e dica, quale risposta egli abbia data sù tale ricerca?

Dove, ed in presenza di chi sia seguito l'appuntamento? cosa gli si abbia dato, ò promesso per questo? se lo abbia effettivamente ricevuto? quanto? dove abbia riposto il denaro, ò la mercede ottenutane?

Entro che tempo abbia egli dappresso messo in esecuzione il fatto? con che occasione?

Dove sia stato in agguato dell'ucciso? come l'abbia assalito? come sopra tal' assalimento si sia contenuto l'ucciso verso di lui? e come, e con che cosa difeso?

Se non abbia per se stesso anche nudrito del rancore, ò inimicizia verso l' medesimo? perche?

Se si sia lasciato adoprare più, e quante volte à simili imprese? lo deponga ordinatamente.

Chi gli abbia assistito, dato consiglio, ed auviso? li denomini, e descriva da capo à piedi, accennando il loro tratto, sembianza, e vestimento: dove anche si trattengono? e quanto tallor davantaggio può somministrare l'inquisizione. Similmente

Secondo: Posson' essere regolati e formati gl'interrogatorj al mandatore, quando sia rilevato l'uccidimento appuntato ed ordinato da lui; cioè

Per mezzo di chi abbia fatto ammazzare N.?

Cosa abbia dato, ò promesso al commettitore ò sia ficario? se gli abbia fatto l'intiero effettivo pagamento, ò quanto gli abbia dato à buon conto?

Dove, ed in presenza di chi sia seguito l'appuntamento?

Cosa l'abbia à ciò moffo, e indotto?

Come, ed in che guisa e luogo egli abbia comandato al ficario la commissione dell'omicidio?

Quando, dove, e con che sorta d'armi sia poscia successa l'uccisione?

Dove intrattanto si sia egli trattenuto? come pervenuto à sua notizia l'omicidio? e così via &c.

§. 6. E siccome simili assassiniamenti sono molto peggiori, e più malvagi, che gli omicidj ordinarj e semplici, per conseguenza benissimo paragonabili al ladroneggio di strada, e micidio proditorio, di modo che convenga usare tutte le precauzioni, affinché si fatte malvagità introdurre non si possano ne' Stati Nostri ereditarj, così ordiniamo Noi giustissimamente, che in tal proposito debba essere proceduto con ogni rigore, arruotato tanto il mandatario, che il mandatore, ed intrecciati i loro corpi sulla ruota; mà se fosse una femina, troncatale la mano, e testa, indi e quella e questa impiantata sulla ruota, e secondo la gravità delle circostanze accresciuta eziandio tal pena di morte con aggiunte d'esasperazione.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se taluno facesse uccidere nella mentovata maniera una persona, alla quale fosse obligato per amicizia, benevolenza, fedeltà, soggezione, offequio, ò parentela; ouvero

Secondo: Corrompesse con danajo una donna gravida, acciò sconciandosi effettivamente, vale à dire, procurando l'effettivo aborto, gli facesse adito all'eredità.

Terzo: Se la convenuta uccisione venisse eseguito per modo d'assassinio, e à tradimento; come se un medico, ò chirurgo si lasciasse condurre à cagionare la morte ad un infermo per mezzo d'antidoti, ò sia di opposte cattive cose, ò per espressa e disegnata trascuraggine in vece di applicargli delle acconcie medicine, e salutevoli rimedj: come anche

Pœna assassini, tam quoad illos, qui aliquem ad perpetrandum homicidium conducunt, quam quoad illos, qui eum in finem operas elocant.

Circumstantiæ aggravantes,

Quarto: Se l'appuntato micidio seguisse in maniera atroce, fiera, e barbara.

Quinto: Se il mandatario avesse perpetrato l'omicidio per una lieve somma di denaro, e sfrontatamente si fosse reso reo più volte di simili sceleratezze; potendo in tal caso con tanagliate, strascinato, o svellimento di correggie dalla pelle, venir esacerbata la sentenza secondo lo stato delle cose.

Circumstantiæ lenientes.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all' opposto sono:

Primo: Se l'appuntamento fosse bensì seguito, ed anche il mandatario avesse impiegato dal suo canto tutto l' possibile per eseguire il fatto, dall' assalito ed offeso però fosse stato superato e sopraffatto, o scacciato, ovvero il colpo tallor, o l' archibufata non riuscita a suo disegno; od altresì per qualche intravenuto accidente fosse stato impedito il conato approssimatosi al fatto; dovendo in tali casi essere punito il mandatario, ed il mandante bensì più leggiermente, tutta via però a motivo della singolar atrocità di questo crime pel suo meno col ferro, e messi i loro cadaveri sulla ruota. Ma concorrendovi in questo per altro già orribile misfatto ancor altre aggravanti circostanze, dovrà essere osservata la regola fondamentale prescritta di sopra all' Art. 13. §. 8., e riscontrato l' attentato al pari del fatto stesso colla pena ordinaria determinata avanti al §. 5.

Secondo: Li rimanenti poi, che si lasciano bensì mandare, e condurre, e che hanno ricevuto denaro, non però dato principio alla convenuta impresa, e generalmente tutti quelli, che si servono di prava gente, o si lasciano stessi adoprare, e mandare a bastonare, o maltrattare con botte, e percosse, o ben' anche a sfregiare affatto alcuno con una ferita, o troncamento di qualche membro, dovranno a saggio giudicial discernimento essere caricati d' una pena arbitraria, grave però e corporale, o di altre arbitrarie, senza perdonarla a veruno.

Terzo: Toccante finalmente quelle uccisioni, e violente azioni, che taluno per ordine, e volere de' suoi superiori, o del suo padrone intraprende per danajo, o senza ricompensa, dovrà quivi per rapporto al mitigamento della pena, essere preso di norma ciò, che in proposito fu già generalmente ordinato di sopra all' Articolo 11. §. 8.

ARTICULUS 92.
de
veneficio.

ARTICOLO NOVANTESIMO SECONDO

Del crime di veneficio, o sia d'attoffimento.



S o m m a r i o.

- | | |
|---|---|
| §. 1. Come s'incorra la reità di questo misfatto. | §. 6. Pena de' venefici, o sia degli attofficatori, e auvelenatori. |
| §. 2. Indizj all' inquisizione, | §. 7. Circostanze aggravanti, |
| §. 3. alla cattura, | §. 8. Circostanze mitiganti. |
| §. 4. alla tortura. | §. 9. Annotazione circa l' vendimento, e l' uso del veleno. |
| §. 5. Interrogatorj speciali. | |

Veneficium est crimen, quo quis hominibus, vel pecudibus dolò malò materià venenosà quoad vitam, vel sanitatem nocet.

§. 1. **D**i questo crime si fa reo, chi con veleno determinatamente, e dolosamente toglie di vita un' altro, o gli cagiona altrimenti del danno; vi porge mano scientemente e maliziosamente, o vi somministra, vende, compra, v' a pigliare, od appresta scientemente il veleno; del pari sdruciolano anche in questo crime quei tali, i quali attofficano, o sia auvelenano animali, e pascoli, e con ciò cagionano la caducità nel bestiame.

§. 2.

§. 2. *Indizj all'inquisizione* sono:

Primo: Se l'moribondo arguisce, o sia accusa una certa persona di veleno a se presentato, ed indi così auvelenato sene moja, come ordinariamente fogliono mancare le persone auvelenate.

Secondo: Quand'anche il moribondo nulla dicesse d'essere stato auvelenato, fosse però pubblica voce, e fama, o per altro cosa congetturale, d'essergli stato dato del veleno.

Terzo: Se uno convinto d'aver del veleno presso di se, non può dire, a che fine l'abbia adoprato.

In tali casi tutti si dovrà per investigazione della verità far visitare il corpo morto, pria che venga sepolto, od essendo stato, poco fa, sepolto, farlo disotterrare di nuovo, e da saputi medici, e chirurghi visitare, e giudicare: se nel cadavere si ritrovino segni tali, da' quali secondo la lor arte sia da desumersi infallibilmente, d'essere l'uomo morto di veleno, e non per altre cause; e come già ne porge sù di ciò la più ampia istruzione l'artic. 26. §. 17.

Quarto: Ma non potendosi più passare al viso reperto del cadavere, si dovrà rivedere ed esaminare in spezieria le ricette: se forse non siano prescritte contro veleno? interrogare inoltre quei tali, che l'hanno avuto in cura, ed anche la gente, che gli assistette, o fosse stata presente alla sua morte, o l'avesse veduto morto: che contrassegni abbiano in lui ravvisati? se dopo il ricevuto cibo, probabilmente auvelenato, gli sia sopraggiunto il vomito? o una qualche irritazione al medesimo? se sia divenuto giallo, o turchino? se il ventre gli si sia gonfiato? e simili. Risultando poi dalla deposizione di quelli, che furono d'intorno all'infermo, o morto, e principalmente dal veritiero giudizio de' periti medici, che tal persona non sia morta di veleno, mà per altri incomodi, cessa da per se l'ulteriore ricerca, e la curia criminale non ha qui a fare più altro. Dove per lo contrario

§. 3. *Indizj rilevanti* inforgono alla cattura, se li versati in medicina riferiscono, d'essere al morto stato dato del veleno, ed egli di questo abbia dovuto morire; e se dappresso fosse dimmostrabile,

Primo: Che la persona sospetta avesse comprato, od altresì maneggiato del veleno, ed il sospetto fosse vissuto in discordia coll'auvelenato, o ben'anche parlato avesse sospettosamente di lui, od altresì potesse essergli d'utile, e vantaggio la di lui morte; ovvero

Secondo: Se il sospetto apprestato avesse di nascosto l'auvelenato cibo, o bevanda, o fosse stato veduto a trarvi dentro ed infondervi checche sia, e poscia l'avesse presentata all'auvelenato; ed anche

Terzo: Se fra conjugati la parte incolpata avesse presa in matrimonio una persona per avanti già sospetta, e per altro sfrontata, la quale potesse essere creduta capace di simil sceleraggine. Queste ed altre simili circostanze somministrano causa bastevole alla cattura.

§. 4. Sarebbe quindi un rilevante indizio alla tortura, se la persona per tali indizj altresì sospetta non potesse credibilmente dimostrare d'aver adoprato, o voluto adoprare il veleno ad altre cose, ed avesse tallor precedentemente ancor negato in giudizio d'aver comprato veleno, dopoi però ne fosse stata convinta.

§. 5. *Gl'interrogatorj speciali* per investigazione di cotesto grave delitto sono presso a poco li seguenti:

Con qual'occasione, e come l'abbia egli auvelenato?

Di che sorte, e quanto sia stato tal veleno? come l'abbia preparato? come quando ed in che luogo glielo abbia dato dentro?

Come indi successivamente si sia contenuto l'auvelenato N.? quanto tempo sia egli vissuto doppo il pigliato veleno? e che fine abbia preso?

Se doppo morte non gli sia venuta la schiuma alla bocca? gonfio, od affatto crepato il corpo? se le ugne non sieno divenute turchine, o nericie?

Se egli gli abbia dato più volte il veleno, in che maniera, e per qual'impulso?

Indicia ad inquisitionem. Imò. Si moribundus aliquem veneni sibi propinati arguat;

2do. Si ex fama publica, aliisve ex conjecturis aliquem venenò peremptum esse, sit verosimile.

3tio. Si quis venenum habuerit, & in quem usum applicaverit, docere nequeat.

In cujusmodi casibus præprimis inspectio corporis venenò enecati adhibenda; hac autem cessante

4to. Aliis congruis mediis in facti veritatem indagandum est.

Indicia ad capturam,

Imò. Si suspectus venenum tractaverit, cum venenato discorditer vixerit, de eo finitè locutus, aut utilitas ex ejus morte ipsi obvoluta sit.

2do. Si quis potentia, aut esculenta venenata clam præparaverit, aut in ea quid infudisse, vel injecisse visus fuerit, eaque dein venenato præbuerit.

3tio. Si conjux superstes cum persona prius jam suspecta matrimonium ineat.

Indicia ad torturam.

Si ejusmodi indiciis gravatus probare non possit, in quem finem habito veneno usus sit, aut si venenum emisse peperam negaverit, ac dein de contrario convictus fuerit.

Interrogatoria specialia.

Dove abbia preso il veleno? se stesso l'abbia comprato? chi sia andato a prenderlo? per ordine di chi?

Chi altresì gli abbia dato mano, o configlio? se lo speciale, o chi lo diede, abbia saputo, che si volesse adoprarlo per avvelenare? e cosa il medesimo ci abbia detto?

Manifestandosi poi dimostratamente una simile reità negli ausiliatori, specialmente, od altri venditori, dovranno medesimamente essere catturati quai datori di veleno.

§. 6. La pena è anche da intraprendersi con ogni rigore per rapporto a tal'atroce misfatto qual crime, che per lo più vien patrato traditorevolmente, ed in modo assassino, non che dove non si può ben'isfuggire il segreto agguato. Quindi Noi ordiniamo

Primo: Che, se uno confessà nel benevolo, o torturale costituito, o vien convinto legalmente d'aver con veleno ammazzato un'uomo, o (come si è detto di sopra al §. 1.) aiutato scientemente, e maliziosamente ad ucciderlo in tal maniera, ed in appresso fiavi la certezza, che il defunto sia morto di veleno, debba un tal malfattore, trattandosi d'un'uomo, essere giustiziato colla ruota, ed una donna all'opposto col ferro, e troncamento della mano: avendo in oltre tal sorta di malvagia gente secondo lo stato delle cose, specialmente se vi si accostano circostanze gravi, ad essere pria del finale gastigo per eccitare in altri maggior orrore e spavento, strascinata al luogo del supplizio, o pizzicata con tanaglie ardenti molto, o poco a misura della persona, e dell'uccidimento, od inasprita in altra guisa la pena di morte.

Secondo: Circa 'l cimento, o sia conato prossimo al fatto, si deve regolarfi in quest' enorme crime dietro a quanto già in generale de' sopraggravi delitti abbiam ordinato di sopra all' Artic. 13. §. 8. Toccante poi

Terzo: Gli avvelenatori di bestiame e pascoli, questi dovranno a prudente giudicial conoscimento essere puniti con più, o men rigore secondo la costituzione delle cose, e se il danno arrecato fosse assai grande, o vi concorressero altre gravi circostanze, dovrà il committitore essere giustiziato col ferro, ed abbruciato il cadavere: mà dove il danno non fosse successo, o non fosse troppo grande, scopato e bandito dagli stati ereditarij; ovvero essendo un terrazzano, caricato d'altra sensibile pena corporale, e sfrattato dalla giurisdizione.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se vi concorre un parricidio, infanticidio, od omicidio di persone conjugate, dovendo essere inasprita in tal caso la pena di morte secondo la determinazione fatta di sopra all' Artic. 86.

Secondo: Se taluno avvelena una persona di alto grado, od i suoi preposti, o se un suddito, un servo il suo padrone, o padrona, od un medico qualcuno sotto pretesto di adoperabile medicina. Singolarmente però

Terzo: è da procedersi con estremo penale esasperamento contro quei tali, che inumanamente si fanno lecito di avvelenare con dolo, e malizia le fonti, cisterne, li pubblici serbatoj di acqua, il grano, vino, la birra, farina, ed altre vivande, e bevande, o cose, che la gente deve comunemente toccare, od usare, in guisa che molte persone per via di ciò fossero state levate di vita.

§. 8. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono:

Primo: Se il veleno non fosse stato gagliardo a bastanza, nè in quantità o qualità tale operativa, che avesse potuto seguirne la morte.

Secondo: Se precisamente non si può sapere, che il defunto sia morto di veleno.

Terzo: Se taluno avesse data ad un altro una bevanda, od altra cosa per indurre amore, e non per farlo morire, nulladimeno però ne fosse morto.

Quarto: Se il colpevole di buon supposto, defumibile dalle circostanze, avesse dato inscientemente il veleno per una medicina, o senza sperarne il cattivo effetto.

Quinto: Se uno speciale, droghiere, o qualcun'altro avesse venduto il veleno bensì, senza saperne l'uso cattivo disegnato dal compratore, la vendita però se-guita fosse per incuria, e senza bastevole precauzione.

Pœna venenariorum, & quidem

imò. Eorum, qui opere, & auxiliò actualem hominis venenationem procurarunt;

2dò. Eorum, qui, ut homo ex veneno pereat, conatum proximum adhibuerunt; ac denique

3tiò. Eorum, qui pacua, & pecudes venenarunt.

Circumstantiæ aggravantes, imò. Si concurrat parricidium.

2dò. Perfida, aut proditoria machinatio; ac præfertim

3tiò. Si quis nefando aflu fontes, aliásque res usui publico destinatas, venenò infecerit, unde multorum hominum internecio secuta sit.

Circumstantiæ lenientes. imò. Levior veneni quantitas, aut qualitas, ex qua mors oriri non potuit.

2dò. Incertitudo: an defunctus ex veneno occubuerit?

3tiò. Si quis non ad mortem inferendam, sed amoris conciliandi causâ philtrum porrexerit.

4tò. Si quis bona fide per modum medicamenti alicui quid lethiferum propinaverit.

5tò. Si veneni venditio sine dolo malo per negligentiam, & incuriam facta fuerit.

In queste, e simili emergenze dovrà il giudice punire il reo ad arbitrio e prudente suo discernimento; concorrendovi però anche talor delle gravi circostanze (come farebbe per parte del reo un straordinario dolo, un inganno, un proposito da lungo tempo premeditato, una debita soggezione, un conato appropinquatosi, o toccante l'offeso un'alta nascita, dignità, vicina parentela, e così via) dovrà condannarlo alla pena del ferro.

§. 9. E siccome in diversi criminali avvenimenti si ha per isperienza, che per inavvertenza si delli venditori, che compratori di veleno sono accaduti non solo molti non premeditati omicidj, ma ben'anche degli affannamenti più d'uno, e delle attossicazioni d'animali, e uomini; così troviamo onninamente necessario di usare ogni possibile precauzione a fine di tener lontano un tal male. E però Noi comandiamo:

Notanda: circa venditionem, usumque veneni:

Primo: Che essendo già per altro ne' stati Nostri ereditarij per via di altre pubbliche Nostre leggi vietato intieramente sotto gravissima discolpa e pena a tutti, e caudano il traffico, e vendita, od anche la dazione o sia dispensazione gratuita del veleno, a sola riserva di quelle persone, alle quali in riga al lor commercio, e professione, o in forza d'una conferitagli precisa licenza fosse stato espressamente compartito un tal diritto, debbano i giudici e magistrati aver l'occhio attento sopra gl'illegittimi negozianti di veleno, ed in ispecie sopra que' mercantuzzi, che da paesi forestieri s'introducono, e girano d'una casa in l'altra, portando a spalle la lor mercanzia, ed introducendo per lo più di nascosto varie forti di veleno, con farli a tal sorpresa subito prigioni, e consegnarli a condizione delle cose alli rispettivi giudici del criminale, alli quali poi anche incomberà di procedere contro gli stessi con ogni rigore secondo il ritrovato. Dove per lo contrario


rimò. Invigilandum, ne quis clancularium veneni mercimonium exerceat.

Secondo: Quei droghieri, speziali e mercatanti di veleno legittimi, cioè quelli, cui in forza del privilegiato lor negozio, o d'una speciale licenza e permesso di negoziar di veleno, avranno a usare dal canto loro ogni possibile circospezione nel custodire, e dispensare cotesto genere, col serio comando con ciò aggiuntovi, che, se il compratore, che s'insinua per avere del veleno, rassembrasse sol'anche da lungi d'essere sospetto, in tal caso sieno tenuti essi negozianti per non caricarsi in difetto d'una grave discolpa, d'indicare senza indugio al rispettivo magistrato le circostanze di tal sospetto, che occorrono, e di non lasciar scappare in tanto secondo la qualità di esse la pericolosa persona.

2do. Il verò, quibus negotiatio veneni permiffa est, in dispensando veneno circumspèctè se gerant.

Terzo: Del rimanente circa le cautele, che tanto li trafficanti legittimi di veleno nella custodia, smaltimento, e dispensazione di esso, quant'anche quelle private persone, che immediatamente abbisognano di qualche specie di veleno per esercizio della lor professione, o per curare il bestiam bovino, che si ammala, hanno ad usare nel custodirlo con somma precauzione, si dovrà inviolabilmente attenersi alle regole modificative prescritte in proposito nelle uscite Nostre patenti in materia di buona politica. Dove in caso contrario li trasgressori, che nella vendita, o custodia del veleno procedessero incautamente, od altresì trascorressero le loro incombenze, avranno ad essere mallevadori della sventura, o sia disgrazia, che ne accade, e dappresso puniti criminalmente a misura delle circostanze, specialmente in concorso di dolo, o grave colpa secondo la superiore Nostra determinazione.

3to. Eaque in re caute las in ordinationibus politicis praescriptas accuratè observent; siquidem in casum contraventionis pro ratione doli, vel culpæ in reos severè animadvertendum fit.



ARTICULUS 93.
de
autochiria, seu propri-
cidio.

ARTICOLO NOVANTESIMO TERZO

Del propricidio, ò sia dell'omicidio di se stesso.

S o m m a r i o.

- §. 1. Questa crime debbesi intendere del micidio deliberato di se stesso, e non già
§. 2. D'una uccisione, che nasce per mancanza di ragione, trascuraggine, od accidente.
§. 3. La sua qualita: se sia seguito di proposito, ò senza previa deliberazione? è da desumerli dalle circostanze.
§. 4. Se la cosa è dubia, è da presumersi, che l'uccisione sia auvenuta senza dolo, e proposito.
§. 5. In una tal emergenza hanno li cerufici per salvamento d'un feto, ò curazione d'un ferito, à lasciarsi adoprare senza contraddizione.
§. 6. Come sia da procedersi coll'inquizzione, e sotterramento ne' casi, dove il corpo morto non può essere lasciato lungamente insepolto?
§. 7. Punimento del propricidio.

In crimen autochiriæ incidunt, qui sibi ipsis dolosè violentas manus injiciunt; sive ex criminis conscientia, sive alia ex causa reprobata id factum sit.

Pro autochiris itaque habendi non sunt, qui ex infania, ex vi morbi, ex summa melancholia, ex culpa, aut casu improvviso sibi vitam adimunt.

An verò dolosè, vel sine dolo se quis occiderit? ex vita antea acta, & facti circumstantiis eruendum est.

In dubio tamen semper præsumendum, quòd sine dolo mors acciderit.

§. I. **Q**uesto malfaccimento vien commesso, da chi mette mano violenta à se stesso, e medesimo si uccide, e ciò indistintamente tanto, se la violenta imposizione di mano, ed uccisione sia seguita nelle carceri, quanto fuor di prigione ò per stimolo di prava coscienza à cagione d'un commesso misfatto per isfuggimento della pena, od altresì per animo cattivo, e scelerata disperazione; quantunque anche il propricida ne lasciasse addietro le causali in iscritto, od una comunquemente qualificata difesa, ò discolpa.

§. 2. Questo crime però intender debbesi puramente d'un propricidio deliberato, e doloso, cioè se taluno, come si è detto, ò per timore della pena, od altresì per animo cattivo, e di proposito si ammazza. Poichè se taluno per difetto de' suoi sensi, ò sia per pazzia, per somma malinconia, ò per impeto del male, ò sia di malatia, per semplice colpa, e trascuraggine, ò per un improvviso accidente si priva di vita, non è questo un caso da trattarsi criminalmente, mà debb' essere sepelito da gente onorata, ed in terra sacra secondo l'ordine e rito cristiano; comunemente però, ed in ispecie se dubbiosa fosse la causa dell'uccisione, non con pompa, nè i luoghi cospicui, dovendosi poi nel resto osservare con un tal ucciso, e considerarlo in ogni modo, come se fosse spirato d'una morte naturale.

§. 3. Dacchè però tal volta si stà in esitamento, se uno si sia ammazzato dolosamente, ò per mancanza di ragione? si dovrà per conseguenza in tali dubbiosi emergenti por mente esatta al poc' anzi preceduto modo di vivere dell' ucciso, al disperato suo ragionamento, e disegno, ed anche ai mezzi, ed arredi, coi quali si è data la morte, e che si sono ritrovati presso di lui, e soprattutto prendere le più esatte informazioni tanto dalli domestici, quanto dalli vicini di tutte le circostanze, che cadevano in osservazione avanti, e nell'atto dell'uccisione (come farebbe per caso d'esempio una infermità accompagnata da delirio, e confusione di mente, una gagliarda malinconia, una continua, od intermittente pazzia, una grand'afflizione accaduta e sopraggiunta di repente, ed un rauvifato successivo gagliardo scompiglio, e simili &c.) dal che poi ogni prudente può facilmente arguire, e desumere: se il fatto sia seguito di cattivo proposito, ò per mancanza di ragione.

§. 4. Se però le cose fossero talmente costituite, che si potesse ragionevolmente dubitare: se l'uccisione sia seguita di proposito, e con animo cattivo, ouvero per difetto di ragione? si dovrà sempre in dubbio presumere il meglio, cioè, che per irrazionalità, insensataggine, caso repentino, ò colpa altrui abbia perduta la vita; come appunto anche verso quegli, che all'improvviso, e nella sciocca supposizione d'essere agghiacciato, si da un colpo di pugnale, e stesso si ammazza, non può aver luogo la pena del propricidio:

§. 5. Se una donna gravida si uccidesse da se, si dovrà subito, per quanto sia possibile, aprirla e levarle dall'utero il feto, acciocchè la creatura ò venga preservata, ò nel caso di seguito malizioso propicidio, non privata ad un tratto della sepoltura colla colpevole madre, come si dirà dappresso, commandando Noi di seguito espressamente, che tutti li barbieri, cerusici, e simil sorta di persone siano obbligati d'intraprendere il taglio, ò sia l'apertura poc' anzi accennata, ed anche in generale di venire senza renitenza in ajuto, per quanto ancor sia fattibile, cogli opportuni e necessarj mezzi di sanazione à quelli, che stessi si feriscono, sotto grave pena, e privazione della lor arte, e professione, ciò che però al loro onore non potrà, nè dovrà ridondare di pregiudizio alcuno.

§. 6. E siccome in simili casi di morte, dove li cadaveri specialmente in tempo di state, voglion' essere senza indugio sotterrati, sommamente è necessario, che colla rilevazione del corpo del delitto, e colla traccia delle circostanze (dalle quali possa defumersi il cattivo animo e proposito del propicida, od all' opposto la di lui insensataggine, od un caso repentino, e così la di lui colpa, od innocenza) venga speditissimamente proceduto; così in conformità di quanto abbiam ordinato di già di sopra all' Artic. 26, §. 19. 20. e 37. il serio Nostro commandamento si è,

Primo: Che ritrovandosi alla mano il rispettivo giudice criminale, debba dal medesimo essere istituita senza il menomo ritardo la necessaria inquisizione, e successivamente decretato, e conosciuto: se il propicidio sia stato deliberato, ò no? e se per conseguenza abbia à soggiacere ad una pena, ouver no? e messa tosto in esecuzione la sentenza circa l'abolizione, od onorata sepoltura del cadavere. All' incontro però

Secondo: Se il giudice criminale fosse troppo distante, conseguentemente non potesse il cadavere senza pericolo dello stato publico di sanità essere lasciato sopra terra, finche per parte della giustizia ne segua ordinatamente l'inquisizione, e sentenza; qui vogliamo Noi, che il magistrato, ò sia giudice civile del luogo, in cui seguì 'l propicidio, ò se ivi non ce ne fosse, il giudice del luogo più contiguo sia tenuto d'investigare, e di rilevare esattamente il corpo del delitto con tutte le circostanze, onde poter ricavare la precisa costituzione del fatto, e singolarmente gl' indizj e contraffegni d'un animo, e disegno cattivo, ò d'una follia, ò caso repentino, e fortuito, e poscia di spedire in tutta fretta al competente giudice del criminale la rilevata qualità del fatto colle deposizioni de' testimonj, che vi fossero, pel concepimento della sentenza. Ma se

Terzo: La troppa distanza della curia criminale, e la fondata tema d'una pericolosa infezione, che insorger potesse dalla putrefazione del cadavere, non permetterebbero d'attendere la sentenza del giudice ordinario criminale, in tal' evento concediamo, e vogliamo Noi, che il magistrato del luogo del seguito propicidio, quando nell' anzimentovata guisa pericoloso fosse l'indugio, possa provvisoriamente conoscere: se l'ucciso cadavere à misura del ritrovato sia da abolirsi, ò pur da sepolirsi onoratamente? non dovendo però tal provvisoria giudicial decisione essere di pregiudizio alcuno alla successiva sentenza dell' ordinaria curia criminale; e nel caso tallor, che à ritrovamento del magistrato fosse stato intrattanto onoratamente sepolto il cadavere del propicida, successivamente poi la uscita sentenza criminale tendesse all'abolizione di esso, dovrà essere, se ancor sia possibile, nuovamente dissepelito, ed à tenore della sentenza interrato nel recinto dello scorticatore, od in altro vituperevole sito secondo l'osservanza, ed il costume di ciaschedun luogo, e così per lo contrario nel caso inverso, cioè, quando la sentenza criminale avesse dichiarato per innocente l'ucciso, pria stato vituperevolmente sotterrato, dovrà il di lui cadavere essere levato di nuovo dal luogo ignominioso, e trasferito in un sagrato.

§. 7. Ora per dettare, sopra tal grave misfatto, in quanto ancor sia possibile, contro 'l disanimato malvagio, stato immemore di Dio, e della salute dell'anima sua, la condegna pena, che ferva almeno di specchio ed orrore altrui, qui poniamo, ed ordiniamo Noi, che il cadavere d'un tal doloso propicida debba essere abolito alla pariglia d'un animale irragionevole, devoluta, e tirata pure alla camera Nostra la sua facoltà nel solo caso però, che in questa Nostra criminal costituzione

Chirurgis simul injungitur, ut, si femina gravida mortem sibi consciverit, ei foetum eximant, aut si quis se vulneraverit, ei mox medelam adhibeant.

Cumque in ejusmodi casibus, ne cadaver putrefactioni obnoxium diutius infepultum jaceat, celerrima inquisitione opus sit; hinc statuitur,

1mo. Ut si judex criminalis praesto sit, is mox inquisitionem in ordine peragat; sin vero

2do. Judicis criminalis distantia id non patiat, judex civilis ordinarius provisorie corpus delicti levet, facti circumstantias indaget, ac judici criminali actitata proferenda sententia quantum transmittat. Quod si autem

3tio. Ob imminens infectionis periculum cadaveris inhumatio foret necessaria, judex ordinarius ejus sepulturam pro re nata vel honestam, vel caninam interim potest decernere, quin tamen ejusmodi cognitio provisorie effectui subsequatur sententiae criminalis praepudicet.

Pœna ordinaria propicidarum est honestae sepulturae privatio, item bonorum confiscatio, si qua prius commisso crimini praefixa sit, ac deum perpetua infamia.

fosse specialmente determinata la confiscazione de' beni sopra il suo delitto precedentemente commesso, e tenuta in questo mondo perpetuamente per dispregievole ed infame la di lui memoria.

Majoris verò dilucidationis causâ sequentes regulæ directivæ subjiciuntur.

1^{mo}. Si in propatulo sit, propricidium sine dolo evenisse, citra ullam inquisitionem defunctus ritu consueto sepulturæ dandus; sin verò justa præmeditatæ occisionis subit suspicio, & inquisitione, & subsequa sententia vel absolutoria, vel condemnatoria opus est.

Affinche però vi sia in proposito una chiara istruzione per i giudici del criminale, avrassi di seguito à por mente esatta alle seguenti annotazioni, e regole direttive: cioè

Primo: Se è cosa notoria, ed evidente, che il propicidio sia seguito per mentecattaggine, od improvviso accidente; à riserva del consueto visoreperto del cadavere, non sarà da intraprendersi altro atto, mà da sepolirsi l'ucciso secondo il suo stato al pari d'altri defunti; mà se il caso meritasse riflessione, e si manifestassero delle sospette circostanze, ed indizj d'un premeditato malizioso propicidio, dovrà providamente, ed alla più spedita essere tosto istituita la criminale ricerca, colla circospetta investigazione però mentovata di sopra al §. 3. dell' essenziale circostanza: se l'uccisione sia seguita di proposito, ò di non proposito? e di seguito, incominciata una volta l'inquisizione, sarà ogni fiata da proferirsi la sentenza ò di condannaione, ò di assoluzione del propicida. Dove però nel primo caso: quando la certezza del dolo propicidio è spalleggiata da infallibili indizj, dovrà la sentenza, come si è detto, essere condannatoria, e nel posteriore all'opposto assolutoria del propicida, con dichiararlo innocente, e degno di onorata sepoltura, e renderne tosto consapevole il giudice ordinario, perchè sappia, che abbiassi senz'altro à sepolirlo onoratamente; dovendo però in generale essere talmente accelerata l'inquisizione, che il corpo morto possa giugnere alla più lunga entro 3. giorni all'onorato, ò disonorato sotterramento. Ciò poi che concerne

2^{do}. Privationem honestæ sepulturæ quod attinet, propicida more peccudis ad locum ignominiosum per carnificem raptandus, carnifici verò de bonis propicidæ sibi quidquam attribuerè haud fas est.

Secondo: L'aggiudicata abolizione del cadavere, questa deve seguire senza indugio per mezzo del carnefice, ò d'un suo famiglio in forma tale, che egli strascini il cadavere del disperato fuori della casa, ò luogo, in cui si uccise, ò di là lo lasci calare à basso, come pur senza danno ciò possa seguire più agevolmente, indi come una bestia lo ponga sù d'un carruccio, e lo sotterri sotto la forca, od in altro vituperevole sito, senza farsi lecito però d'appropriarsi la menoma cosa, che fosse, ò giacesse intorno al corpo morto, mà con accontentarsi dell'ordinaria sua mercede; dovendo pur sotto inmancabile castigo lasciar intatto tutto il restante à disposizione di quelli, à quali s'aspetta.

3^{to}. Confiscatio autem hanc limitationem recipit, ut dynastis, si quibus jus gladii cum castro, simulque ex privilegio jus fisci competit, sua prærogativa in salvo maneat.

Terzo: Toccante la confiscazione de' beni, qui s'intende da per se, che essendovi tallor un testamento del propicida, il quale mediante il proceduto suo delitto avesse incorso la caducità delle sue sostanze, una tal testamentaria disposizione secondo l'ordinato di sopra all' Artic. 10. §. 7. vers. 3. sia invalida, e per conseguenza devoluta à Noi tutta la di lui sì mobile, che immobile facoltà. Noi accordiamo tuttavia graziosissimamente, che in quei luoghi, dove per privilegio concesso da' Nostri lodevolissimi predecessori, è tribuita ab antico a' dinasti forniti del dritto criminale la confiscazione de' beni delli propicida, tal prerogativa, e concessione debba avere onninamente la sua fermezza; avvertendosi dappresso, che la ventilazione dell'eredità d'un propicida abbia ad essere intrapresa in via ordinaria avanti quel magistrato, e giudice rispettivo, sotto cui l'ucciso era possessionato, e domiciliato, con invitarvi ogni volta quei tali, che ò circa l'eredità, ò per rapporto alla confiscazione de' beni, ne avessero interesse; del rimanente

4^{to}. Quoad effectus infamiz sit remissio ad articulum romum.

Quarto: In quanto all' infamia d'un propicida, dovrà essere osservata la norma generalmente prescritta già di sopra all' Artic. 10. §. 7. vers. 1. E sebbene in generale

5^{to}. In concursu aliorum delictorum poena iis præfixa, quantum fieri potest, in cadavere exequenda est.

Quinto: Il cadavere d'un propicida abbia ad essere dietro l'ordinato di sopra puramente abolito senz'altra penal determinazione, potrà nondimeno un gran malfattore, che per isfuggimento d'una grave pena si ammazza stesso nelle carceri, e per rilevanti motivi, singolarmente per statuire altrui un' orribil esempio, secondo la qualità e gravità del delitto essere gettato morto sopra un mucchio di legne, ed abbruciato, ovvero posto sulla ruota, od impiccato, ouver' anche à misura delle circostanze decretato contro lo stesso un altro penale esasperamento; come appunto già si è dichiarato distesamente di sopra all' Artic. 4. §. 16.

Sesto:

Setto: Noi ordiniamo inoltre, che essendo taluno stato frastronato nell'atto del disperato propicidio, ovvero per via d' assidua cura ancor servato in vita, sia un tale per ciò, trattandosi d'un carcerato malfattore, da punirsi più gravemente; mà se per altro uno fuor di prigione s'avesse voluto uccidere maliziosamente mediante un' effettiva procedura di fatto, e ferimento, debba un tale bensì essere gastigato criminalmente, con pena però arbitraria secondo lo stato delle cose, e se subito dopo l' attentato ne dimostra egli dolore e pentimento, farà da considerarsi tal pentigione per una circostanza mitigante; e dovrà in appresso il giudice lasciar adoprare ad un tal misero uomo ogni mezzo sì spirituale, che temporale per risanazione del corpo, e dell'anima sua, non che di continuo aver l'occhio attento sopra di lui, affinché non possa venire altre volte attentata, ò ben'anche eseguita affatto una consimile prava azione.

Settimo: Se finalmente il delinquente per la ferita inflittasi non morisse subito, mà doppo qualche tempo, e tuttavia pria che spiri, fosse stato ancor indotto al conoscimento del male commesso, ed ad una seriosa pentigione e conversione, in tal caso sarà da sepelirsi, come un' altro fedel cristiano; volendo Noi in appresso, che in considerazione della susseguita penitenza debba doppo la sua morte essergli rimessa l' infamia. Dove per lo contrario in difetto di tal pentimento saranno da dettarsi contro l' ostinato propicida tutte le sovra statuite pene, auvengachè non fosse rimasto sul colpo, mà tuttavia immediata cagione della sua morte stata fosse la violenta procedura di fatto consumata in se stesso.

6to. Conatus propicidii, si aliud delictum præcesserit, circumstantiam aggravantem facit; secus à giudice criminali arbitrarie pro facti qualitate coercendus est.

7mo. Si quis ex inflitto sibi vulnere post intervallum obièrit, ad secutam, vel non secutam pœnitentiam respiciendum est. Imo casu honestè sepeliendus, & pena infamiæ remissa, 2do casu simpliciter ut propicida condemnandus est.

ARTICOLO NOVANTESIMO

QUARTO

Del furto.

ARTICULUS 94.
de
Furto.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Descrizione del furto. | §. 5. Non meno che li cosiddetti stellioni, ò sia quelli, i quali con furbeschi vantaggj, inganni, e frodi privano il prossimo della sua robba. |
| §. 2. Differenza trà i furti gravi, ò qualificati, ed i semplici. | §. 6. Indizj all' inquisizione, |
| §. 3. De' posteriori se ne danno alcuni, li quali, come anche le cosiddette sottrazioni trà prossimi consanguinei, e conjugati non sono sempre da trattarsi criminalmente. | §. 7..... alla cattura, |
| §. 4. D'un furto si fanno rei anche quelli, che dolosamente sopprimono, e s'appropriano la fidatagli robba altrui; | §. 8..... alla tortura. |
| | §. 9. Interrogatorj speciali. |
| | §. 10. Punimento delle rubberie. |
| | §. 11. Circostanze aggravanti, |
| | §. 12. Circostanze mitiganti. |

§. 1. **U**n furto vien commesso, allorchè taluno con animo ingannevole, ed interessato piglia, e leva via di nascosto, ò pubblicamente un bene mobile altrui, sia denaro, bestiame, ò suppellettile di qual si sia genere, ò denominazione, contro voglia del rispettivo proprietario; e qui non è da farsi differenza alcuna trà quegli, che rubba qualche cosa al proprietario, che la possiede, e chi truffa qualche cosa d'una giacente eredità in detrimento dell'erede, ò s'impadronisce furtivamente di qualche capo de' beni privi d'erede, devoluti alla camera Nostra.

§. 2. Li furti sono à misura della malizia, e del dolo ò più gravi, ò più leggieri. Li più gravi, ò sia di qualità singolarmente prava sono quelli, che trovansi accompagnati dalle qui sotto referite, ed altre simili aggravanti circostanze; appartenendo bensì anche à questi gravi furti principalmente il ladroneccio, e furto sacrilego, de' quali vien trattato à parte nelli susseguenti Articoli. All'opposto li più leggieri, ò sia semplici furti sono quelli, ne' quali non concorrono simili aggravanti circostanze.

Furti descriptio.

Est vel simplex, vel qualificatum.

Furta modica, uti & rerum amotiones, quæ inter proximos consanguineos, & conjuges fiunt, regulariter ad iudicium criminale non pertinent.

§. 3. Il delitto di rubberia è per lo più criminale; essendo però in proposito rimarcabile l'eccezione; cioè

Primo: Che i semplici furti, più di due volte non commessi, nè formontanti congiuntamente la somma di fiorini 10.; come anche

Secondo: Quelle sottrazioni, che trà genitori, e figlj, marito, e moglie, ò trà prossimi consanguinei vengono commesse, non fiano da punirsi criminalmente, mà bensì da esaminarsi, e gastigarfi condegnamente per parte del giudice ordinario civile.

Importando però nel primo caso il semplice furto più di fiorini 10., ò venendo il rubbatore sorpreso la terza volta nel furto, sebben non arrivante all'importo delli fiorini 10., come pure nel secondo caso, essendo le sottrazioni trà li mentovati parenti, ò conjugati accompagnate da circostanze aggravanti, sarà anche in tutti e due tali casi da procedersi criminalmente contro li delinquenti.

Furti quoque reos faciunt, qui res alienas sibi concreditas dolose intervertunt.

§. 4. Anche quelli si fanno rei d'un furto, i quali, ricevuto ad uso, ò in deposito, ò sotto fedele ministrazione, od à qualche altro destinato fine un bene mobile dal rispettivo proprietario, ò possessore, dolosamente poscia, e dislealmente dissipano, consumano, rigirano, s'appropriano, od in qualsiasi altro modo truffano, e sopprimono contro voglia, e à danno del proprietario, ò possessore, che ne fece il fido, tal mobile datogli ad uso, ò presso di loro depositato, ò tal denaro à certo fine affidatogli, od altri arredi consistenti, in che si sia. Ciò poi, che concerne la pravità degli ufficiali disleali, che ingannevolmente, e perfidamente maneggiano li forvranì Nostri, ed altri pubblici denari, di questi verrà trattato in particolare qui sotto all' Artic. 97.

Item furibus accensendi sunt stelliones, qui per falsa, vel per subdolos machinationes proximum rebûs suis defraudant.

§. 5. Pari a' ladri sono similmente da considerarsi li cosiddetti barattieri, ò sia tutti quelli, che con maliziosi raggiri, inganni, furberie e birbonerie accennate in buona parte ormai di sopra all' Artic. 72. §. 6. tirano fuori dolosamente alla gente il denaro, ò robbà, ed in tal maniera la privano del suo.

§. 6. *Gl' indizj all' inquisizione* sono:

Primo: Se il sospetto fosse una persona neghittosa, senza servizio, ò sia priva di padrone, e decantata comunemente per ladra, ouvero un sano robusto pitocco, un zingaro, ò simile vagabondo, che si potesse crederlo agevolmente capace del furto.

Secondo: Se uno al tempo del seguito rubbamento fosse stato veduto presso al luogo del delitto, od à fortire da quello.

Terzo: Può anche insorgere una congettura ad inquirere contro taluno dalle frequenti insolite sortite notturne, dalla scelta occasione, da una sospetta indagine, ò sia ricerca, e dalla scienza da lui solo avuta, dove le cose rubbate fieno da ritrovarsi.

..... ad capturam,

§. 7. *Indizj poi alla cattura* risultano, quando il giudice nell' inquisizione (nella quale è da considerarsi bene ogni volta la persona dell' indiziato assieme coll' anteriore suo modo di vivere, e di trattare) ritrovasse

Primo: Appresso del sospetto la robbà rubbata, ouvero

Secondo: Se pria fossero state vedute presso di lui delle chiavi false, martelli, tanaglie, e simili cose atte ad aprire, sforzare, ò rompere ferrature, uscj &c. ouveramente

Terzo: Ritrovato doppo il furto in que' luoghi il suo capello, vestito, ouvero delle scale, ò checchessia d' altro spettante dimostratamente allo stesso.

Quarto: Se una persona ordinaria, per altro povera braveggiasse, e la spacasse con molto denaro, od esponesse in vendita per un prezzo vile delle cose preziose, verisimilmente à lui non aspettanti; come anche se taluno fosse stato sorpreso sul fatto, ouvero ancor in casa, ò sulla strada colla robbà rubbata, ò veduto calar giù della finestra, ò da altri luoghi della casa, ò di tanto convinto.

Indicia ad torturam

§. 8. *Indizj alla tortura* sono:

Primo: Se il sospetto non potesse sventare, come si deve, gl' indizj tendenti à suo carico, ed inoltre circa le cose presso di lui ritrovate non volesse, ò non potesse indicarne il suo datore; item, se il medesimo fosse già stato una volta punito in

in

in punto di furto, ò presso di lui fossero state effettivamente ritrovate delle chiavi sospette da ladro, de' grimaldelli, scala da getto, ferri da fratto &c.

Secondo: Del pari se fosse seguito un gran furto, ed il sospetto allargasse dopo il fatto le sue spese, dimostrando d'aver più facoltà di quella, che aveva per altro fuori del furto, senza poter indicar altre credibili cause, d'onde gli sia venuta la roba sospetta, e fosse inappresso una persona tale, che si potesse reputarla capace del misfatto, e così pure l'importo del furto ammontasse à tanto, che per questo, venendo contro lui rilevato e pruovato, fosse da punirsi capitalmente; in seguela di simili gravi indizj, persistendo continuamente il sospetto nella sua negativa, potrà benissimo à prudente giudiciale discernimento, premessone l'interlocutorio decreto, essere posto alla tortura.

§. 9. Toccante gl'interrogatorj, qui possono al prigionie già confesso, ò Interrogatoria specialia convinto del furto, essere proposti presso poco li seguenti punti:

Quando? se di giorno, ò di notte? à che ora? e da che luogo egli abbia levate e rubbate le cose?

Come sia venuto in quel luogo, casa, ò stanza?

Se era aperta, ò ferrata? essendo stata ferrata, si dovrà interrogarlo ulteriormente:

Come, e con cosa l'abbia aperta? dove abbia preso quell'istromento? dove ora l'abbia riposto? e così di seguito, se il furto sia seguito con - ò senza violenza, con frazione, con resistenza, con astuzia, con - ò senza ausiliatori, e con quali altre circostanze?

Se niuno l'abbia veduto? dove fosse in allora la gente di casa? per mezzo di chi egli abbia spiata, ò sia investigata l'occasione?

Come abbia saputo, che in quel sito, armario, ò cassa vi fosse il denaro, od altro? chi glielo abbia detto?

In che cosa consistesse la roba rubbata? à chi l'abbia venduta in tutto, ò in parte? dica, e denomini il tutto colle circostanze del tempo, luogo, e persona; à che prezzo? e contro quali specie di denaro?

Se pria per causa di furto sia mai stato altre volte catturato, e come, ed in che modo punito?

Avendo egli rubbato del denaro, si dovrà interrogarlo: quanto? che specie di denaro? se consistesse in monete grosse, ò piccole?

Confessando egli d'aver rubbato abiti, bestiame, od altro, si dovrà interrogarlo del colore, figura, e così di tutte le cose, per le quali fu fatto prigionie.

Confessando di seguito il carcerato un'ò più furti, non dovrà il giudice sopra la semplice confessione affrettarsi di passare subito alla condannazione, mà bensì investigare con ogni diligenza le deposte circostanze, e derubbate persone.

§. 10. Per punimento delle rubberie Noi poniamo, ed ordiniamo

Primo: Che li furti assai dolosi, e di qualità singolarmente prava, cioè quelli, ne' quali concorrono le gravi circostanze accennate qui sotto, debban'essere riscontrati colla pena del laccio, e catena appesavi, ed in evento anche con esasperamento di tal pena, ogni qual volta, che il giudice lo trovasse necessario.

Secondo: Similmente i furti semplici, ammontanti l'uno, ò più compresi assieme à fiorini 25., come anche quei ladri semplici già prima per piccoli furti stati castigati due volte senza segno di emenda, ed indi ricaduti nuovamente la terza volta, quantunque tutti li commessi loro furti uniti insieme non ascendessero à fiorini 25., avranno ad essere puniti col laccio, ò pure secondo lo stato delle cose, se vi fossero delle circostanze di mitigazione, con una commensurata pena corporale;

Terzo: Per lo contrario que' furti semplici sottoposti bensì alla criminale difamina, mà non importanti fiorini 25., nè ripetuti trè volte; itèm quelle sottrazioni seguite trà genitori, e figli, marito, e moglie, ò trà vicini parenti di sangue, quando per cagione di circostanze più gravi, che vi s'accostassero, come si è detto di sopra, divenissero criminali; ed inoltre disleali e furtive intercezioni dell'affidata roba altrui (sotto le quali però non è da intendersi la infedeltà de' domestici, come si di-

Pœna furum,

imò. Pœna laquei, si furtum est qualificatum, ac pariter

2dò. Si furtum simplex est 25. florenorum, vel majus, aut si furtum modicum post præviam binam punitionem tertium iteratur.

3tiò. Pœna arbitraria est pro furtis supra 10. sed infra 25. florenos commissis, neque tertio iteratis, item pro amotione rerum qualificata, nec non pro rerum creditarum dolosa interceptione.

rà qui sotto al §. II.) faranno da caricarsi d'una pena arbitraria più grave, ò più leggiera secondo lo stato e la qualità delle circostanze; e finalmente

4to. Arbitraria quoque stellationum poena est, sed pro gravitate doli, & damni illati ad furcam condemnandi sunt. Ubi

5to. Notandum: fœminas, & masculos nobiles, qui in ejusmodi capitale crimen incidunt, loco suspendii gladiò feriendos; item

6to. Damnum furto datum ex vero rerum pretio æstimandum, & cuique furi pro rata parte inter complices fures repartienda imputandum esse. Cui tandem

7mo. Subjungitur, iudicio statario, quod in aliquibus provinciis per constitutiones speciales pro robbaria, & furtis violentis introductum est, per hanc ordinationem generalem nullatenus derogatum iri. Circumstantiæ aggravantes,

1mo. Atrociores, ubi rigor poenæ laquei per simultaneum concursum quorundam lenientium haud relaxandus est; quæ sunt

Furtum domesticum.

Furtum, quod fit tempore incendii, naufragii, vel in alio publicæ calamitatis casu.

Si furtum armata manu, vel cum effractione, aut ascensu in ædes, aliæve cum violentia, aut turmatim perpetratur.

2do. Aggravantes tales, in quibus poena ordinaria ob concurrentes simul circumstantias lenientes mitigari potest. Cuiusmodi sunt

Crimen abigeatûs.

Si furtum tempore noctis, vel in rebus, quarum custodia difficilior est, ut in alvearibus, vitibus committitur.

Si ex levi furto magnum damnum causatum fuit.

Quarto: Gl'ingannatori pericolosi, che colle loro particolarmente astute furtive, e ladrerie aveffero danneggiato notabilmente qualcuno nella robba, dovranno bensì in generale essere pure castigati arbitrariamente, mà secondo la gravità della malizia, e delle dolose circostanze anche col laccio in conformità del già determinato di sopra all' Artic. 72. §. 6. e II.; con avvertimento inappresso

Quinto: Che le donne, come anche le persone nobili maschili, cadute per delitto di rubberia nella pena di morte, abbiano ad essere giustiziate col ferro in luogo del laccio; come pur

Seffo: Che la robba rubbata non abbia ad esser estimata à smisurato prezzo, come allor la tassa il derubbato à spinta d'una troppa sua affezione verso la medesima, vale à dire, à prezzo d'affezione, ò d'un sperato lucro dalla cosa rubbatagli, e ne pure à misura dell'utile pervenutone al ladro, mà bensì tassata secondo il vero intrinseco suo valore, e nel caso, che il furto fosse stato patrato da più in un tempo, debba essere à cadaun complice di esso imputata la tangente sua porzione divisoria per determinazione del penale suo importo. Al che

Settimo: Noi ancor aggiungiamo, che siccome in alcuni stati Nostri ereditarij, dove le violente rubberie sono fortemente ancor in voga, abbiam'ordinato per via de' Nostri anteriori sovrani commandi, che per estirpazione più efficace di tali ladrerie contro li rubbatori di strada, e contro i ladri violenti debba essere statariamente proceduto; così ancor di presente abbia ad essere onninamente osservato in detti luoghi tal'ordinato statario procedimento fino ad altra Nostra sovrana disposizione.

§. II. Circostanze aggravanti, ed in vero

Primo: Si qualificate, che al concorso delle medesime non è da considerarsi nè il tenue importo dell'arreccato danno tallor non ammontante à fiorini 25., nè la condonazione di tale danno seguita volontariamente per parte del derubbato, nè il seguito ripigliamento e restituzione della robba rubbata, nè le circostanze di mitigazione per altro ammissibili, mà à fronte di queste d'aggiudicarsi regolarmente la pena ordinaria di morte: per caso d'esempio

Il furto domestico, che maliziosamente vien commesso dalli ferventi di casa, domestici, ò mercenarij, dalli quali per motivo del loro servizio, e libero accesso non si può facilmente guardarfi; sia poi che levino via puramente cose di casa, ò ingannevolmente trasportino, alienino, ò comunque truffino del denaro, od altre cose specialmente fidate alla loro fede, cura, e custodia.

Item, se il furto succede in tempo d'un infortunio incendio, naufragio, od in altro simile caso di pubblica calamità, e sciagura.

Ouvero se vien commesso con mano armata, ed istromenti atti al micidio, con frattura d'usci, ferrami, e lucchetti, con iscalata, ò calata, con ferimento, od altra usata violenza alla gente di casa, od alle persone venenti in ajuto, ò se vien' intrapreso affatto di congiunta mano da una intiera ladronaja, ò sia lega di ladri accozzata insieme.

Secondo: Fanno anche le seguenti circostanze più grave in se stesso il furto, venendo tuttavia rimesso in proposito al prudente arbitrio del giudice il poter nel caso, che si presentino congiuntamente una, ò più delle seguenti causali di mitigazione, farvi riflesso, e secondo lo stato delle cose dettare al reo una pena straordinaria in luogo dell'ordinaria.

Si fatte circostanze sono:

Se vien rubbato, e menato via del bestiame da pubblici, ò comuni pascoli,

Se il furto segue di notte tempo, specialmente in cose tali, che non possan' essere ben custodite, come se uno rubba degli alvearij, ò ceppi di vite nelle vigne.

Se per via d'un picciol furto, come à dire, tagliando fuori il panno, od altro dalle carrozze, rompendo, ò rovinando gli arnesi, vasi, imagini, ò quadri &c. dispendiosamente artefatti con legatura di poc'oro, od argento, vien cagionato un danno grande.

Se il ladro precedentemente già stato punito, o perdonato non si fosse emendato, e venisse di nuovo sorpreso nel furto: dovendosi in tal caso combinare un furto coll'altro, e commensurarvi la pena.

§. 12. *Circostanze mitiganti*, per le quali è da indulgersi comunemente la pena di morte, e da punirsi alquanto più leggiermente il rubbatore.

Primo: Se il furto è sotto fiorini 25.

Secondo: Se la robba rubbata vien restituita al vero padrone dal ladro stesso, o dal medesimo per mezzo altrui, ed anche risarcito il valore di essa. alli compratori da canto del ladro.

Terzo: Se il ladro avesse rubbato nell'ubbricchezza, e per altro mai.

Quarto: Se il giudice non potesse coll'inquisizione rilevare fondatamente il commesso furto, quantunque confessato dal ladro; o se non potesse essere positivamente rilevato l'importo del danneggiamento, che si richiede alla pena di morte.

Quinto: Se uno per notabile gran povertà, od in una grand' indigenza rubbasse pane, viveri, e vestiti, e fosse inabile al lavoro, o volendo anche volentieri, non ritrovasse da lavorare.

Sesto: Se uno avesse bensì rotto dentro, ma nulla rubbato.

Questi, e similidelinquenti sono per lo più da gastigarli solo arbitrariamente, secondo la qualità del furto con intiera, o mezza, pubblica, o segreta scopa con bando del paese, o dalla giurisdizione, colla prigione, od altra commensurata pena corporale. Toccante poi

Settimo: I ladri giovani si è già in generale ordinato di sopra all'Artic. 11. §. 6. fino a che segno possa la giovanile età essere giovevole al mitigamento della pena, dovendosi dietro a ciò regularsi anche in questo crime.

Ottavo: Circa gli ausiliatori, quando avanti, e nel furto abbiano effettivamente cooperato, si dovrà seguitare le regole direttive ordinate di sopra all'Artic. 3. §. 9. 10. 11. e 12.; quallor però non ci avessero assistito principalmente, ma solo per accidente, ed un qualche poco, farà da procedersi contro d'essi con pena arbitraria.

Nono: Gli occultatori de' ladri, quando abbiano di proposito dato ajuto, e ricetto a' ladri, e specialmente a banda di rubbatori, onde porre a coperto le rubbate cose, sono al pari de' ladri da punirsi col laccio; ma nel caso che comprino bensì scientemente delle cose rubbate, senza farne però alcun' abitudine, e senza averli precisamente istruiti ad apportare ad essi la robba rubbata, dovranno essere gastigati ad arbitrio, ma con rigore. Ciò finalmente

Decimo: Che concerne l'indulgenza e rimeffa del danno, che seguisse per parte del derubbato, Noi non potiamo quivi permettere, che l'attività delle giuste Nostre leggi penali abbia a dipendere da un privato arbitrio; quindi starà unicamente in petto Nostro, se in via di grazia troveremo a proposito di farci sopra riflesso per mitigazione della pena.

Si fur jam correctus, aut aggratatus ad frugem non rediit, & denuo furatus est.

Circumstantiæ lenientes.

1mo. Furti parvitas,

2do. Secuta restitutio.

3tio. Furtum prima vice per temulentiam commissum.

4to. Defectus corporis delicti, item si de quantitate ablata non constat.

5to. Per magna furis paupertas, & miseria in furto victus, & amictus.

6to. Si furtum attentatum effectu caruit.

In cujusmodi casibus delinquentes fustigatione, relegatione, carcere, vel alia pœna corporali puniendi sunt.

7mo. Juvenes fures secundum moderamen in Art. 11. §. 6. adhibitum coercendi sunt.

8vo. Quoad furum adjuutores regulis directivis in Art. 3tio. §. 9. 10. 11. & 12. adductis insistendum est.

9no. Furum, & rerum furtivarum receptatores pro re nata vel pœna ordinaria, vel extraordinaria afficiendi sunt.

10mo. Privata rei ablata remissio solummodo ad viam gratiæ pertinet.



ARTICULUS 95.
de
furto sacrilego.

ARTICOLO NOVANTESIMO QUINTO

Del furto sacrilego.

S o m m a r i o.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| §. 1. In quanti modi venga commesso il furto sacrilego? | §. 5. Interrogatorj speciali. |
| §. 2. Indizj all' inquisizione, | §. 6. Pena de' rubbatori sacrileghi. |
| §. 3.... alla cattura, | §. 7. Circoſtanze aggravanti, |
| §. 4.... alla tortura. | §. 8. Circoſtanze mitiganti. |

Furtum sacrilegum tri-
plici modo committitur,
auferendo 1mo rem sa-
cram de loco sacro, 2do
rem sacram de loco pro-
fano, 3tio rem profanam
de loco sacro.
Indicia ad inquisitionem,

..... ad capturam,

.... ad torturam.

Interrogatoria specialia.

§. 1. **I**l furto sacrilego vien commesso in triplice modo:

Primo: Se taluno rubba checchessia di sacro, ò sacro à Dio, in luoghi sacri;

Secondo: Se uno rubba checchessia di sacro, ò consacrato in luoghi non sacri;

Terzo: Se uno toglie, ò sia rubba cose profane in luoghi sacri.

§. 2. *Gl' indizj all' inquisizione* convengono con gli ordinarj, e con quelli del furto; inforge però anche una gran congettura, allorchè una persona al tempo, ed anche pria della perdita seguita di certe cose in una chiesa, si fosse ritrovata, e trattenuta per lungo intervallo in quella chiesa contro il suo solito.

§. 3. *Indizj alla cattura* sono, se nell' inquirire, od altrimenti vien rintracciato.

Primo: Che l' incolpato si sia furtivamente lasciato chiudere nella chiesa, cappella, ò sagrestia, ouero sorprendere dal sagrestano in luoghi occulti; tanto più

Secondo: Se fosse stato afferrato sul fatto manifesto; del pari

Terzo: Se presso di lui fossero state ritrovate delle cose sacre, od altre di chiesa; ouero

Quarto: Se egli avesse offerto simil sorta di cose à giudei, ò ad altri in vendita.

A tal ritrovamento farà subito da istituirsi un' esatta perquisizione nel luogo e sito del rubbamento da lui commesso, singolarmente circa le sacre ostie.

§. 4. Col tortural costituito poi, ò sia colla tortura può essere proceduto secondo lo stato delle cose contro 'l negante inquisito, quando egli non fosse in grado di schiacciare, come si deve, il sospetto, ed oltre li predetti indizj, ritrovati pure si fossero presso di lui delli sospetti ordigni da frattura, ouero qualcuno lo avesse veduto à forzare effettivamente le porte della chiesa, sagrestia, il tabernacolo, ò sia ripostiglio del santissimo Sacramento &c. ò pure venisse altrimenti pruovato contro d' esso lui un tal misfatto mercè d' un idoneo testimonio.

§. 5. *Gl' interrogatorj* posson' essere formati, come sopra in proposito del furto; specialmente però farà egli da interrogarsi:

Se la chiesa, sagrestia, il ceppo delle limosine, tabernacolo, ò ripostiglio del Sacramento era chiuso, od aperto? come, e con che istromento abbia egli eventualmente infranto e forzato quel sito? chi gli abbia prestato ajuto, e in che maniera?

Confessando egli, od essendovi la pruova d' aver rubbato calici, moſtranze, od altri ripostigli di cose sacre, si dovrà interrogarlo:

Se entrovì si ritrovava il santissimo Sacramento? in quante particelle, ò sia particole? dovel' abbia riposto? se l' abbia inchiodato, ò preso seco? à chi l' abbia dato? se egli, od altri non l' abbiano sfregiato, e come?

Se egli, od altri non sene siano auvalsi, ò non abbiano voluto auvalserne à cose superstiziose?

Se non abbia conservato qualche parte delle sacre ostie, ò se altresì le abbia, nascoste, gettate via, ò sotterrate in luogo e sito, in cui potessero ancor essere rinvenute? nel qual caso debb'essere usata sollecitudine, acciòchè per mezzo del clero vengano da quei luoghi debitamente levate.

Se più volte abbia commesso de' furti sacrileghi? dove, à che tempo, con quai compagni od ausiliatori, ed in che modo, e maniera ciò sia seguito?

E cosa tallor davantaggio seco portano le circostanze del fatto.

§. 6. *La pena del furto sacrilego vuol essere con ciò determinata da Noi nella seguente forma; cioè* Pœna furti sacrilegi.

Primo: Quel tale, che levat'avesse una mostranza, ò calice, in cui vi fosse stato il santissimo Sacramento, dovrà essere tratto da vita à morte col fuoco; rmò. Vivicomburium, si quis hierothecam, cui sacramentum altaris inest, aut calicem cum S. hostiis,

Secondo: Mà se taluno rubbasse delle cose sacrate à Dio, come à dire, calici vuoti, vasi d'argento colli santuarj, ò sia sante reliquie senza sfregio del santissimo Sacramento, quand'anche il furto non fosse seguito in luoghi sacri, mà forse fuori d'una tesoreria, dovrà pria, essendo donna, essere decollata, mà se fosse un uomo, essere giustiziato col laccio, e poscia abolito il cadavere col mezzo del fuoco; e finalmente adò. Suspendium, vel decollatio cum combustione corporis, si quis sine profanatione sacramenti altaris res sacratas, vel benedictas ex loco sacro, vel profano, atio. Pœna furti ordinaria nonnihil tamen asperanda, si quis res profanas ex loco sacro abstulerit.

Terzo: Quei tali, che rubbano cose profane in luoghi sacri, come lampade, ampolle, coppe, vasi, candelieri, od altri simili utensili, ed ornamenti di chiesa, avranno ad essere caricati della pena statuita di sopra in proposito del furto, al quanto più aspramente però, che altri semplici ladri in considerazione del sacrilego rubbamento.

§. 7. *Circa le circostanze aggravanti farà da farsi riflesso al mentovato di sopra in materia del furto; specialmente però vien aggrandito il misfatto del rubbamento sacrilego,* Circumstantiæ aggravantes,

Primo: Se taluno avesse forzate, e dirubate moltissime chiese, ed anche toccato più volte empivamente, inghiottito, od altrimenti profanato, e sfregiato il santissimo Sacramento.

Secondo: Se uno dalla rubbata mostranza, ò pisside levasse le sacre ostie, e le vendesse à gente sceleratata ad uso superstizioso, od a' giudei.

In tali circostanze di aggravazione dovranno simili cattivacci e malvagioni a conoscenza giudiciale essere, prima della pena finale di morte, ò tanagliati à fuoco, ò strascinati, ò troncate loro amendue le mani, ed indi abbruciate con il corpo. E così pure quei tali, che scientemente, e di proposito comprano le sacre ostie da' rubbatori sacrileghi, ò ne fanno acquisto per altro à fine cattivo, faranno da caricarsi ugualmente della pena stabilita qui avanti al §. 6. vers. 1., e questa pure da inasprirsi à misura delle circostanze.

Terzo: Aggravato vien'anche il furto sacrilego, allorchè venisse commesso da quelle persone, alle quali fossero state affidate simili cose di chiesa.

§. 8. *Le circostanze di mitigazione sono parimente da desumersi dal precedente Articolo; per ordinario però possono solo aver luogo nella seconda, e terza specie del furto sacrilego, ed in tal caso à condizione delle cose sono da punirsi li colpevoli non già capitalmente, mà bensì corporalmente con rigore.* ... lenientes,

Tal mitigazione di pena ha luogo anche comunemente nel caso, che la cosa rubbata fosse di tenuissimo valore, ò se il reo avesse solamente vendute, ò comprate le cose rubbate.



ARTICULUS 96.
de
rapina, deprædatione,
feu Robbaria.

ARTICOLO NOVANTESIMO SESTO

Della rubberia di strada, ò sia del crime di rapina.



S o m m a r i o.

- | | |
|--|--|
| §. 1. Cosa venga inteso per la rubberia di strada? | §. 6. Circofstanze aggravanti, |
| §. 2. Indizj all'inquifizione, e cattura, | §. 7. Circofstanze mitiganti. |
| §. 3. alla tortura. | §. 8. Ammonizione a' giudici e magistrati di dover invigilare attentamente ex officio sopra la ficurezza delle strade. |
| §. 4. Interrogatorj speciali. | |
| §. 5. Pena de' rubbatorj delle strade. | |

Quid sub nomine deprædationis, feu robbariæ veniat?

§. 1. **Q**uelli, che sulle vie e strade pubbliche con aperta, od anche minore violenza assaltano, e spogliano la gente, per tenue anche ò tenuissimo sia lo spoglio, rei si fanno d' un rubbamento di strada, quantunque non offendano le affalite persone nè nella vita, nè nel corpo loro. Del resto di quelli, che usano violenza verso qualcuno senza disegno di spogliarlo: mà semplicemente per oltraggiarlo, ò danneggiarlo nel corpo, si è già trattato particolarmente di sopra all' Art. 73., e così pure all' Art. 90. di quelli che ammazzano inappresso qualcuno à fine di farne lo spoglio.

Indicia ad inquifitionem, & capturam.

§. 2. *Gl' indizj all' inquifizione, e cattura sono*

Primo: Se il sospetto si ritrova in luoghi e siti, ove le strade sono comunemente malficure.

Secondo: Se fosse di cattiva fama, ò per altro indiziato d' aver in uso l' estorquer denaro alla gente.

Terzo: Se compagni sospetti, come à dire, pitocchi di strada, zingari, od altre persone prive di servizio, e vagabonde stanno e pernottano nell' osterie, dispendiosamente mangiando e bevendo, senza poter indicare l' impiego, arte, ò mezzi legittimi, e bastevoli per far simili spese, ò se vengono attrappati nell' atto recente di rubberia; presentandosi simili indizj, si dovrà fermarli con tutta la lor robba, costituirli da principio buonamente, ed in caso di bisogno, porli assieme l' un l' altro, ed anche colli denunciati derubbati à confronto.

..... ad torturam.

§. 3. *Indizj* poscia ne inforgono alla tortura, quando presso d' uno, ò più si ritrovasse della sospetta robba rubbata dimostrabile per parte dello spogliato, ouvero se lo spogliato deponesse con suo giuramento sopra li prigionj, ò pure un rubbatore nel torturale costituito, ò sia nel tormento contro d' un' altro, ed all' opposto gl' incolpati non sapeffero circa la robba trovata presso di loro nominarne il datore, e mallevadore, ò si dimostrassero nel confronto vacillanti, e non veritieri; potendo in tali casi, ponderate prudentemente tutte le circofstanze, essere proceduto alla tortura.

Interrogatoria specialia.

§. 4. *Gl' interrogatorj* sono presso à poco li seguenti: à che tempo, in che luogo e sito egli abbia commessa la rubberia?

Se egli conosca gli spogliati da lui? li denomini, e li descriva da capo à piedi, come fossero formati, ò vestiti?

Se con armi abbia assaltati gli offesi, e con qual sorta d' armi?

Cos' abbia levato all' affalito? quanto e quali specie di denaro, ò quali altre cose?

Cos' abbia fatto dello spoglio? à chi abbia vendute le rapite cose? à che prezzo?

Come impiegato il denaro? in che osteria, ò casa di chi lo abbia consumato? quanto tempo vi si sia trattenuto?

Se abbia avuto altri rubbatori compagni, od auiliatori? come si chiamino? li descriva da capo à piedi, e con tutte le loro proprietà: dove si trattengano? e quanto ancor di simile fossero per fomministrare olteriormente gl'indizj.

§. 5. Li predatori, ò sia rubbatori delle strade dovrann'essere giustiziati col laccio, ò col ferro, e nel posterior caso (acciò li passeggeri possano avere inanzj agli occhj un segno della sicurezza delle strade cotanto interessante lo stato) posto il cadavere sulla ruota, mà se fosse una donna, impiantata la testa sopra d'una ruota, od un palo, ed anche inaspita con penali aggiunte la pena di morte secondo la gravità delle circostanze. Pœna prædonum.

§. 6. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se il reo fosse per lungo tempo stato dedito alla rubberia, e fatta ne avesse pressochè professione. Circumstantiæ aggravantes,

Secondo: Se avesse indotto altri alla rubberia, e vi avesse loro mostrata l'apertura, ed occasione.

Terzo: Se a' viaggianti avesse estorta la lor robba con singolar crudeltà per caso d'esempio con legarli, incavigliarli, ò ferirli, ò spogliato avesse il proprio suo padrone, giudice, ò superiore.

Quarto: Anche li rubbatori delle strade accozzati assieme sono da punirsi più accremento, che uno solo.

§. 7. Concorrendovi *circostanze mitiganti*, può il predatore essere castigato à condizione delle cose con una intiera, ò mezza scopa, col bando dal paese, ò dalla giurisdizione, colla condanna al travaglio publico, od in altra maniera ad arbitrio e saggio pensamento del giudice; come se mitigantes.

Primo: La spogliazione fosse seguita senz'arme, non troppo violentemente, ò piuttosto per via d'astuzia, che di violenza, ouvero in somma necessità, ed anche solamente in puri commestibili, quando questi consistano in una bagatella; ò pure

Secondo: Se taluno fosse stato solamente colli rubbatori, mà non avesse messo mano; ouveramente

Terzo: Avesse rapito checchessia à qualcuno per ordine del suo padrone; ò si fosse

Quarto: Aggiustato con lo spogliato, e lo avesse pienamente indennizzato; ò

Quinto: Se l'inquisito avesse spogliato quel tale, da cui esso pria fosse stato spogliato, e così via discorrendo di altre simili circostanze.

§. 8. Del rimanente vien ingiunto con ciò sul serio à tutti li giudici e magistrati, ed in ispecie a' dinasti, e giudici del criminale d'invigilare attentamente sopra la sicurezza delle strade, ed al menomo sentore, ed accorgimento di rubbatori, ò mal-sicurezza di strada in un qualche luogo ò contrada, d'istituire subitamente la traccia e scorreria contro la gente predatrice, ed in caso di bisogno di unirsi, ed inseguire all'estremo di commune opportuno concerto cotali predatori, acciò ne vengano estipati, od atterriti, e così conservata, e mantenuta la sicurezza delle strade, e per via di questa il libero traffico, e commercio ne' stati Nostri ereditarij. Tandem subjungitur monitum, ut magistratus pro securitate viarum publicarum ex officio invigilent.



ARTICULUS 97.

de
 crimine de residuis, ac
 generaliter de officiali-
 um publicorum perfidia.

ARTICOLO NOVANTESIMO SETTIMO

Degli ufficiali disleali.

S o m m a r i o.

- §. 1. Qui vien statuito puramente di quegli uffiziali, che fungono un qualche publico uffizio.
- §. 2. Coll'aggiunta dichiarazione, cosa venga inteso sotto un publico uffizio?
- §. 3. Gli uffiziali privati sono da trattarsi per i loro malfaccimenti à norma delle altre leggi ordinarie.
- §. 4. Le dislealtà degli uffiziali succedono in più modi;
- §. 5. Soggiungendosi in proposito alcune annotazioni.
- §. 6. Gl'indizj, ed interrogatorj lasciansi trarre commodamente dagli affini, o sia rassomiglianti delitti.
- §. 7. Pena degli uffiziali disleali pel loro intacco di cassa, per le rendite che supprimono, e per i mobili affidatigli che trafugano.
- §. 8. Item di quelli, che in affari del loro uffizio si lasciano corrompere.
- §. 9. E finalmente di quelli, che nella uffiziosa lor'operazione si fanno rei altramenti di lata colpa, dolo, o frode.
- §. 10. Rispetto alle circostanze aggravanti, e mitiganti vi si rapporta parimente altrove.

Deiis tantum hic agitur officialibus, qui in publico aliquo officio constituti sunt.

Ubi simul determinatur: quid per publicum officium intelligi oporteat?

Quoad privatos officiales, si in munere suo deliquerint, non isthæc sanctio specialis, sed jus ordinarium de falsariis, & furibus observandum est.

Officialium perfidia quintupliciter committitur:
 1.º. Per expilationem ærarii, seu arcæ pecuniariæ publicæ;

2.º. Per interventionem publicorum proventuum;

3.º. Per subtractionem supellectilis, & rerum specificarum fidei. & custodiæ alicujus conditarum;

§. I. **P**er uffiziali infedeli vengono quivi intesi quei tali, che sono costituiti in un qualche publico uffizio, e che trattandolo con dolo e frode, si fanno rei d'una deliberata uffiziosa dislealtà.

§. 2. Sotto un publico uffizio vogliam'aver compresi con ciò espressamente tutti quegli'impieghi, e cariche, che tanto presso li supremi, che subalterni Tribunali, e ministerj degli stati Nostri ereditarj, presso tutte le Nostre casse camerale (tanto se vengano immediatamente amministrare dagli instituitivi espressi Nostri ministri, quanto da altri pignoratamente, o per via di contratti d'ammodiazione) item presso lo stato Nostro di guerra, e tutto l'economico militare; come pure presso gli stati Nostri provinciali, e circolari uffizi ovunque esistenti; presso città, borghi, ed altre comunità; non meno che presso le case di Dio, fraternità, spedali, case d'invalidi, poverelli, ed orfani, o che presso altre simili pie fondazioni vengono occupate, ed esercitate.

§. 3. Ciò che tocca gli altri privati uffiziali, e serventi de' magistrati, baronaggi, possessori di poderi, mercanti, cittadini, e delli residui terrazzani, ed abitanti dello stato, questi, se mancano nell'uffizio, ch'esercitano, o nell'uffiziose loro operazioni, ed anzi per mancamenti più legieri sono da trattarsi, e da giudicarsi à seconda delle leggi, e statuti Nostri civili, mà in caso d'una qualche emergente frode, o dislealtà secondo ciò, che abbiam'ordinato di sopra in questa criminal costituzione all'artic. 72. delle commissioni di falso, non che all'artic. 94. §. 4. e §. 10. vers. 3. della soppressione della fidata robba altrui, e per altro à norma di quanto generalmente si è statuito.

§. 4. Le dislealtà degli uffiziali commettonsi in cinque modi:

Primo: Se l'uffiziale si usurpa, od intacca dolosamente, ed in modo ladroresco la cassa dell'uffizio affidatagli, o se immemore del suo dovere piglia li denari depositati nell'uffizio, o altramente consegnatigli in contanti, impiegandoli in suo proprio, od altro illecito uso.

Secondo: Se egli in virtù del suo impiego avendo ad incassare, amministrare, ed à conteggiare varj denarj, rendite, e proventi pubblici, dislealmente li rubba, sopprime, tien indietro o comunque seguir possa, perfidamente se gli appropria, ed indi alla resa de' conti ne rimane debitore.

Terzo: Se l'uffiziale dolosamente trafuga, mette à parte, gira, o in qualsiasi modo sopprime un bene mobile affidato alla sua cura, o custodia, consista poi questo in cose preziose, archivj, librerie, pitture, od in qual si voglia arnese, e suppellettile.

Quar-

Quarto: Se il medesimo nelle uffiziose sue operazioni si lascia corrompere con donativi, o promesse, ed in tal maniera rende venale la sua fidata, e lealtà; e finalmente

Quinto: Se egli fuori delli poc' anzidetti 4. malfaccimenti, commette in altre guise delle gravi negligenze, o giuoca ben' anche affatto doli ed inganni in pregiudizio e danno del suo ufficio.

§. 5. In ordine alla pena de' perfidi uffiziali per maggior chiarezza delle cose troviamo spediente ed opportuno di premettere le seguenti annotazioni.

Primo: Che le 3. prime specie d' infedeltà enunciate nell' antecedente §. 4., cioè l' intacco, o sia espiazione delle publiche casse, la soppressione de' pubblici proventi, come anche il trafugamento de' pubblici effetti, e mobili, siano in quanto al punimento da pareggiarsi, come convenienti insieme nella prava qualità di perfidia usata verso l' erario publico, e beni publici, e per conseguenza esposte, si le une, che le altre di coteste dislealtà alle pene qui appresso determinate nel §. 7. che fuffiegue; item

Secondo: Che il significato delle publiche casse, de' pubblici proventi, e delle publiche suppellettili abbia a ricevere la sua spiegazione da quel medesimo senso, che abbiám dato qui sopra al §. 2. alla denominazione degli uffizj ed impieghi publici; per conseguenza tutte quelle casse, proventi, e suppellettili (che presso li suddetti uffizj, ed impieghi sono sollecitamente da ministrarsi) sieno da reputarsi per casse publiche, per proventi publici, e per publiche suppellettili.

Terzo: Se però circa coteste casse publiche, proventi publici, ed effetti publici non venisse commessa l' usurpazione, soppressione, o truffamento dagli institutivi uffiziali stessi, mà bensì senza loro saputa, e cooperazione da terze persone, faranno tali terze persone (come già si è mentovato di sopra al §. 3. de' privati uffiziali) da riscontrarsi non à norma della presente legge penale, mà bensì da punirsi quai ladri, ed ingannatori à seconda dell' altre Nostre sovrane determinazioni.

§. 6. Circa gl' indizj ed interrogatorj può somministrare un bastevole ammaestramento ciò, che fin qui si è addotto in altri delitti, e però è cosa superflua, che quivi ci trattiamo.

§. 7. Ora toccante la pena degl' infidi uffiziali, qui vogliamo in generale sopra la dislealtà commessa rispetto all' affidata robba publica, e così per le sovraccennate prime 3. specie di perfidia aver stabilita la seguente determinazione.

Primo: Se la perfidia commessa non formonta il danno di fiorini 10., nè corse vi fossero circostanze onerose d' un dolo singolare, dovrà il perfido uffiziale, oltre la privazione e perdita del suo ufficio, essere soltanto civilmente gastigato dal suo giudice; avendo tal civile animaversione à consistere à ritrovamento del giudice o in una pena pecuniaria, che non forpassi il quadruplo dell' importare del denaro, o della robba soppressa, od in un civile arresto di sei settimane, di 3. mesi, o d' un mezz' anno.

Secondo: Mà se all' opposto il rubbamento, o sia danneggiamento subito alla prima, od alla seconda, o più commesse infedeltà sommate assieme importasse di più, non si estendesse però à fiorini 150., dovrà l' infido, terminato il processo criminale, esser posto in pena sul palcaccio, e condannato ad un più penoso publico travaglio, od essendo egli à questo tallor inabile, alla prigione per tanti anni à misura delle qui dappresso seguenti 4. classi dell' espilato pecuniaria importo; cioè frà 10. e 30. fiorini per un' anno; frà 30. e 60. fiorini per anni 2.; frà 60. e 100. fiorini per anni 4., item frà 100. e 150. fiorini per anni 8., ed anzi deposto in oltre ciascuna volta perpetuamente dal suo ufficio, e dichiarato inappresso inabile ad ogni altro impiego.

Terzo: Mà se il rubbato o sia espilato importo formasse la somma di fiorini 150., o d' vantaggio, in tal caso dovrà un tal perfido uomo essere tratto da vita à morte col laccio, o pur essendo una persona nobile di riguardo, od una donna, giustiziata col ferro, e da niuna curia criminale deviato nel menomo da questa precisa Nostra determinazione, potendo solo in evento di occorrenti particolari circostanze di mitigazione, o di altri rilevanti dubbi, e riflessi essere rimostrato alla corte lo stato delle cose. E quantunque

Quarto: Ne' semplici furti il rifaccimento dell' arreccato danno tiri dietro à se una mitigazione di pena à norma dell' Articolo 94., Noi vogliamo tuttavia, che tal

4to. Per crimen rependendum, seu corruptionem officialium;

5to. Per diversimodas alias à prioribus 4. speciebus distinctas fraudulentias.

In ordine ad pœnam perfidis officialibus infligendam præmittuntur aliqua notanda.

1mo. Piores 3. perfidiae species, utpote quæ sub generali nomine criminis de residuis comprehenduntur, in ordine ad pœnam pari jure censendas esse.

2do. Denominationem ærarii publici, proventus publici, suppellectilis publicæ, quarum rerum interceptio objectum hujus criminis constituit, ex qualitate officii publici, quod quis gerit, dimittendam esse; ac proin

3to. Illos, qui publico officio non funguntur, ejusmodi tamen res publicas surripiunt, ad hanc constitutionem non pertinere, sed pœnæ impostorum, & furum ordinariæ subijci.

Indicia, & interrogatoria ex affinis delictis depromenda sunt.

Pœna perfidorum officialium quoad piores 3. perfidiae species pro diversitate casuum variat; & quidem

1mo. Si perfidia prima vice fuit commissa, & damnum summam 10. florenorum non excedit, perfidus officialis præter amotionem ab officio civiliter coercendus; fin vero

2do. Damnum illatum 10. florenis majus sit, nec tamen ad 150. florenos ascendat, procedendum est criminaliter, & reus pœna corporali afficiendus, simulque ad omnia officia declarandus inhabilis. Quodsi autem

3to. Damnificatio summam 150. florenorum compleat, vel ultra se porrigat, reus ad laqueum condemnandus, vel persona exempta gladio ferienda est.

4to. Reparatio damni à pœna ordinaria eo casu non liberat, si offi-

cialis ad officium juramentò simul obstrictus est.

circostanza di mitigamento in furti ed espilazioni di casse pubbliche, di pubblici proventi, ed in soppressioni e truffamenti di pubblica fidata robba possa aver luogo sol tanto nel caso, che il committitore infido, cui fosse stata affidata cotal pubblica cassa, provenuto, o pubblica robba, non avesse sù di ciò prestato l'uffizioso suo giuramento; mà se il rubbamento, o sia perfidia venisse commessa da un ministro od ufficiale effettivamente giurato, dovrà il delitto per cagione dello spergiuro esser considerato come un furto di special prava condizione, e qualità, e proceduto colla pena di morte statuita di sopra, o con altre determinate pene senza il minimo riguardo: se il malfattore voglia, o possa risarcire il danno? o se di risarcirlo sia stato l'antior suo disegno e volere? poiche oltre il gaffigamento del delitto, quand'anche il committitore venga caricato colla pena di morte, od altro gaffigo, senz'altro debb'essere ogni volta ordinato e procurato il rifaccimento sopra la di lui facoltà, in quanto questa sia bastevole per tal' indennizzazione. Per lo contrario

5to. Deficiente verò juramenti vinculo restitutio pro rata quantitatis restituta etiam penam minuit.

Quinto: Se il misfatto fosse stato commesso da un ufficiale non giurato, ed indi seguisse il rifaccimento del danno in tutto, od in parte, farà nel primo caso, cioè quando segue la piena indennizzazione, da dettarsi quella pena statuita nella classe minore rimarcata di sopra. Mà se il rifaccimento potesse venire prestato solamente in parte, in tal'evento farà da procedersi colla pena à misura del rimanente danno, e per conseguenza, quando l'importo del non risarcito danno raggiugneste, o forpassasse la somma delli fiorini 150., determinata per la pena di morte, dovrà il malfattore per gravezza del delitto esser giustiziato col laccio.

Quoad perfidiam illorum officialium, qui crimine repetundarum se reddunt obnoxios, prescriptum Art. 65ti observandum est.


§. 8. Toccante la quarta specie di questo malfaccimento, cioè l'infedeltà di quelli, che si lasciano corrompere in affari del loro ufficio, noi abbiam già di sopra all' Art. 65. prescritta misuratamente tutta la norma da osservarsi, la dove di seguito vogliamo con ciò averci riportata.

Qui extra has 4. perfidia species dolum in officio admittunt, pro re nata arbitrariè puniendi sunt.

§. 9. Ciò finalmente che concerne la 5. classe, o sia specie d'infidi uffiziali, cioè quelli, che fuori delle sumentovate dislealtà mal operano altrimenti nel loro ufficio in notabile detrimento di questo, o che ben'anche affatto vi commetteffero del dolo, ed inganno, sì fatti immemori delle loro incombenze, e per lo più anche spergiuri uffiziali sono à misura della gravità della colpa, dell' usato inganno, e dolo, e così anche secondo la qualità del danno, che ne risulta, da punirsi arbitrariamente, ed anzi secondo le circostanze colla deposizione dall'ufficio, colla dichiarazione d'invalidità ad ulteriori cariche, od impieghi, colla dichiarazione d'infamia, con una pena pecuniale, colla prigione, col bando dal paese, o con lo sfratto dalla giurisdizione, o dalla città, o con altre commensurate pene corporali; potendo venire anche gaffigati nella vita secondo lo stato delle cose, quallor per via dell'azione, o sia fatto fraudolento venisse cagionato gran danno, e disordine, o vi concorressero per altro circostanze di assaiissima aggravazione.

Quoad circumstantias aggravantes, & lenientes sit remissio.

§. 10. Le circostanze aggravanti e mitiganti sono da desumerfi à sufficienza da quanto sin qui si è detto e trattato in materia d' altri affini, e somiglievoli delitti.



ARTICOLO NOVANTESIMO OTTAVO

ARTICULUS 98.
de
plagiariis.

De' pigliatori, ò sia arrestatori della gente, e del ratto
d' uomini.

S o m m a r i o.

- §. 1. Descrizione del ratto d' uomini, e come questo sia da punirsi?
§. 2. Eia. peramento della pena in certi casi.
§. 3. Circa il ratto di donne, ed anche,
§. 4. Rispetto a' falsi ingaggiatori, ed emissari vi si raporta altrove.

§. 1. **C**hi sulle strade pubbliche, in campagna, ne' vignali, od altrove per guadagno, ò per altri cattivi fini, e motivi piglia, ed arrefta dolosamente la gente, siano uomini, ò donne, ed anco fanciulli, conducendoli via con arte, e forza, occultandoli, e negoziandoli, un tale commette un ratto d' uomini, ed è da giustiziarfi col ferro unitamente a' suoi ausiliatori; dovendo pur essere caricato di simile pena quel tale, che scientemente compra, od acquista un' uomo stato in tal maniera condotto via, e rubbato.

§. 2. Questa pena è da aumentarsi, e da condannarsi il malfacciente in vece del ferro alla pena del fuoco, ò della ruota, se da giudei venissero pigliati de' fanciulli cristiani, ò se taluno vendesse un cristiano à etnici, ò sia gentili, giudei, ò turchi, singolarmente se ciò seguiffe per parte de' genitori, curatori, precettori, e simili.

§. 3. Del rubbamento ò sia ratto di donne, che commettesi per fini impuri, ò per carpire un maritaggio, si è già trattato precisamente di sopra all' Artic. 79. la dove di seguito vi si rapporta. Toccante poi

§. 4. Li falsi ingaggiatori, ed in generale tutte le spie forestiere, li segreti inframmettenti e mezzani, che rubbano, e conducono via li sudditi, ed abitatori dello stato Nostro à servizio militare altrui, od à straniero soggiorno, ò che gl' inducono à sloggiare, ò sia emigrare, si dovrà (come già si è mentovato di sopra all' Articolo 73. §. 15.) attenersi esattamente à quanto già per norma, e legge ordinato abbiamo col mezzo delle patenti Nostre separatamente spacciate, e debitamente promulgate in tutti li Nostri stati ereditarj per rapporto à falsi ingaggiatori, ed emissarij di esteri stati.

Descriptio, & pœna plagii ordinaria.

Gravior pœna infligenda est, si in ethnicos, turcas, aut judæos facta sit christianorum venditio, aut si quis hominem suæ potestati, & curæ subiectum supprefferit.
Quoad raptum fœminarum, uti &

Quoad clancularios militum conductores, & emissarios, qui hujates subditos abducunt, sit remissio.



ARTICULUS 99.
de
incendiariis.

ARTICOLO NOVANTESIMO NONO

Degl'incendiarij, e dei butta fuoco.

S o m m a r i o.

- | | |
|---|-------------------------------|
| §. 1. Cosa venga inteso per gl'incendiarij, e li butta fuoco? | §. 4. Interrogatorj speciali. |
| §. 2. Indizj all' inquisizione, e cattura; | §. 5. Pena degl' incendiarij. |
| §. 3. Indizj alla tortura. | §. 6. Circoſtanze aggravanti, |
| | §. 7. Circoſtanze mitiganti. |

Quemadmodum hoc crimen contrahatur?

§. 1. **S**otto gl'incendiarij, e li butta fuoco vengono intesi tutti quelli, che ascosamente, ò pubblicamente con animo deliberato e doloſo (ſia poi di mandato, ed iſtigazione altrui, ò di proprio moto, per odio, ira, invidia, nimicizia, per deſiderio di rubbare durante l'incendio, per inſolenza, e petulanza, ò per qual ſi ſia pravo diſegno) mettono fuoco in caſe, edifici, ſelve, biade, foraggj, mucchi di legna, ed altra robba altrui, ò propria, tanto in luoghi di città, che fuori in luoghi, e villagi &c.

Indicia ad inquisitionem, & capturam,

§. 2. *Gl' indizj all' inquisizione, e cattura* (cioè ſe l' incendio foſſe notorio, e l' incendiario all' oppoſto ſoltanto in ſoſpetto) poſſon' eſſere preſſo à poco li ſeguenti.

Primo: Se il ſoſpetto foſſe un vagabondo ſfacendato, ò ſia ozioſo, un pitocco da calle che va in ronda, un zingaro, ò per altro una perſona tale, la qual poteſ' eſſere creduta capace di ſimil delitto.

Secondo: Se in un tale, coſtituito ed interrogato del ſuo fare, operare, e modo di vivere, non ſi ſcorgeſſe una coſtante uguale riſpoſta, ed inappreſſo vi ſi ritrovaſſero delle arme inſolite, de' fucili, ed ordigni incenditivi, lettere ſoſpette oſtili, od altre inuſitate coſe; ouero ſe egli foſſe viſſuto in diſcordia e nimicizia col ſuo vicino, od all' incendimento di repente inſorto ſi foſſe reſo inviſibile, e fatto in diſparte &c. dovrà eſſere da quell' ora ſubito fatto prigionero, e viſitato attentamente per ogni dove.

..... ad torturam.

§. 3. *Indizj poi ne inſorgono alla tortura*, ſe preſſo d' un uomo talmente ſoſpetto veniſſe ritrovata della polvere d' archibuſo, pece, miccia, eſca, ed altre coſe ſimili atte all' incendio, ò veniſſe convinto d' eſſere ſtato minaccevole poco prima dell' incendio ò con parole, ò con diſide in iſcritto, ò d' aver trattato delli fuochi artificiali inſoliti e ſoſpetti, colli quali ſi ſuol bruciare di naſcoſto, nè poteſſe il ſoſpetto dimoſtrare con credibile apparenza, d' aver eſercitate lecitamente tali coſe, nè far conſtare altrimenti la ſua innocenza.

Interrogatoria ſpecialia.

§. 4. *Speciali interrogatorj ſono:*

Per via di qual occaſione egli abbia meſſo il fuoco? in che ſito? à che tempo?

Che forte di fuoco ſia ſtato? e da chi preparato?

Dove abbia preſo il materiale, come à dire, la polvere d' archibuſo, miccia, eſca, e ſimili? ſe l' abbia fatto, ò comprato lui? e da chi? dove ſiaſi da principio avampato il fuoco? come ſi ſia reſo paleſe? chi à ſpegnarlo, ò ſia à ſmorzarlo abbia preſtato il primo auſilio?

Cosa lo abbia moſſo à tal fatto? ſe taluno gli abbia commeſſo, ò ſia ordinata cotale impreſa? chi? e coſa per ciò gli ſia ſtato promeſſo?

Se non abbia avuto qualche compagnia? come ſi chiamino li compagni? come ſieno veſtiti, e formati? di che fare eglino ſiano? dove ſi trattengano? ove ſieno da indagarſi?

Dovendo parimente di ſeguito dietro il depoſto, e rilevato contro gli auſiliatori, ò complici, eſſere queſti fatti prigionero, e proceſſati criminalmente.

§. 5. Se quindi il committitore fosse confessò , o convinto del fuoco messo *Pœna incendiariorum.*
à doloso , e malizioso disegno , ouero dell'assistenza prestatavi scientemente , e di
proposito , e tale anche dietro il rilevato si ritrovasse la faccenda , dovrà un tal mali-
zioso incendiario unitamente colli suoi ausiliatori essere giustiziato da vita à morte col
fuoco senza riguardo : se l' apprestato incendio sia stato impedito à caso , o per
opera e difesa altrui , ed anche senza riflesso al rifaccimento del danno , che venisse
offerito.

§. 6 Tal delitto vien' aggravato , se da qualcuno fossero stati maliziosamen- *Circumstantiæ aggravan-*
te patrati , od orditi più incendimenti ; tanto più se detestabili malvagj si lasciassero *tes,*
spedire , e adoprare dal nemico à buttar e metter fuoco per ogni dove , indi poi con
denaro , e porgimento delle micce , e simili , stimolassero , ed istigassero altri ad incen-
diare , ed in tal maniera parte loro stessi , e parte anche per altri mettesero fuoco in
città , e borghi , od altri luoghi , e così non solo gli edifizj , mà ben' anche molti uo-
mini ne venissero ruinati , od altresì uccisi ; avendo per conseguenza tali butta fuoco
ed incendiarij ad essere pizzicati con tanaglie ardenti , infrante le membra loro colla ruo-
ta , ed indi gettati vivi nel fuoco.

§. 7. All' opposto vien rimessa la pena del vivo abbrucciamento.

Primo: Se il committitore adducesse una causale , dalla quale prudentemente
fosse da desumerfi , di non aver egli eccitato con tanta malizia l' incendio ; del pari


Secondo: Se un tal delinquente fosse ancor troppo giovine , ed il giudice non
ritrovassè in esso lui una malizia sì grande , che altresì negli altri ; ouero

Terzo: Se subito nell'atto primo , avampandosi il messo fuoco , avesse di mo-
strato una vera pentigione , ed inappresso fosse stato col suo cooperamento sopito , o
sia ammorzato il fuoco senza singolar danno.

In tali casi dovrà prima un tal incendiario essere giustiziato col ferro , ed indi
abolito il di lui cadavere col mezzo del fuoco , ouero secondo lo stato delle cose ,
specialmente nel terzo caso , caricato soltanto d'una pena esstraordinaria.

Quarto: Più mitemente ancora ed in niun modo colla morte , mà arbitra-
riamente soltanto da punirsi sono quei tali , che non di pravo proposito , mà so-
lo per punibile inauvertenza , trascuraggine , od ubbriachezza cagionato avessero un
incendio.

Questi ed altri simili possono à savia misurazione dell' arreccato danno , dell'
usata inauvertenza , e di tutte le circostanze precedutevi essere condannati per caso d'
esempio ad una pena pecuniale , ed al rifaccimento del danno , e se non sono in gra-
do di rifarlo , caricati d'una pena corporale commensurata al lor reato , in evento ban-
diti dalla giurisdizione , od altrimenti castigati , come conviene.



ARTICULUS 100.

de

injuriiis, calumniis, &
diffamationibus.

ARTICOLO CENTESIMO

Delle ingiurie, oltraggi, calunnie, ed anche pungenti
diffamazioni.

S o m m a r i o.

- §. 1. In quanti modi venga commessa una ingiuria, affronto, o diffamazione?
 §. 2. Differenza trà le ingiurie più lievi, e quelle più gravi.
 §. 3. Le ingiurie, ed offese semplici e leggiere sono da discutersi civilmente davanti al giudice, o sia magistrato ordinario.
 §. 4. Contro le più gravi però è da procedersi criminalmente.
 §. 5. Circa gl' indizj, ed interrogatorj, vi si riporta altrove.
 §. 6. Punimento delle ingiurie, e diffamazioni più gravi.
 §. 7. Circoſtanze aggravanti,
 §. 8. Circoſtanze mitiganti.

Quotupliciter injuriæ
inferantur?

Differentia inter injurias
leviores, & atroces, cu-
jus rei cognitio potiffi-
mum à judicis arbitrio
dependet.

Injuriæ leviores coram
magistratu civili discu-
tiendæ sunt: ubi ejus-
modi leviorum injuria-
rum exempla subjiciun-
tur:

1mò. Si injuria inter pa-
ris conditionis homines
interceſſerit; & eò magis
2dò. Si intra personas
infimæ plebis ejusmodi
injuriæ obortæ ſint;
3tiò. Si injuriæ altioris,
injuriatus verò inferioris
conditionis ſit.

4tò. Diſteria pungentia,
& alluſiones æquivocæ,
quæ in jocum, vel ſen-
ſum innocuum deſecti
poſſunt.

5tò. Convicia, & expo-
brationes, quæ nullum
factum criminale, ſed vel
leviora errata, vel deſec-
tus naturæ continent.

Atroces verò injuriæ cri-
minaliter perfequendæ
ſunt; quarum atrocium
injuriarum aliqua quo-
que exempla referuntur.

1mò. Si injuria, aut ca-
lumnia ſuperioribus,
præpoſitis, privilegiatis,
vel in gradu, & cha-
ractere altiori conſti-
tutis perſonis, vel

2dò. Alicui dicaſterio,
formato officio, integræ
tribui, vel collegio, vel

3tiò. In loco publico,
aut privilegiato, aut in
corona multorum homi-
num illata, vel

§. 1. **S**ebbene poſſa eſſere nominato per ingiuria tutto ciò, che à torto
vien fatto à qualcuno circa il corpo, o la robba ſua, tuttavolta
per una vera ingiuria, e ſmacco preſiſo farà da reputarſi quella

biaſmevole azione, mercè cui taluno venga o con parole od in ſcritto malizioſamente
punto, diſcreditato, ed oltraggiato nel ſuo buon nome, condizione, onore, e fama,
ouvero anche attaccato, e ſfregiato con baſtonate, od altre procedure di fatto.

§. 2. Le ingiurie ſono o più lievi, o più gravi ſecondo la qualità delle cir-
coſtanze, ed in propoſito deve arbitrare ſaviamente il giudice: ſe lo ſmacco e ſfregio
arreccato ſia da reputarſi per una ingiuria grave, o lieve ſecondo la qualità delle per-
ſone, del luogo, e tempo, e della procedura di fatto? ſtantechè la medefima azio-
ne può eſſere una ingiuria o più grave, o più leggiere ſecondo la diverſità delle poc-
anzi mentovate circoſtanze, comme appunto nel codice Noſtro civile vien dichiarato
il di più circa la proprietà, e differenza delle ingiurie.

§. 3. Ingiurie, offeſe, ed oltraggi ſemplici e lievi ſono per lo più.

Primo: Detti e parole oltraggioſe e diſpregevoli trà gente di pari, o di non
troppo diſſimile condizione; tanto più

Secondo: Se inſorgono trà la plebaglia, o ſia il popolaccio; ouvero

Terzo: Se l'ingiuriante è di ſuperiore, e l'ingiuriato d'inferior condizione; e
coſì anche

Quarto: Detti pungenti, ed equivoche pregiudiciali alluſioni, che à ſerioſa in-
terrogazione poſſon' eſſere rivolte in iſcherzo, od in ſenſo innocente; ed in generale

Quinto: Quelle tali villanie, e rimproveri, che non contengono alcun mal-
faccimento criminale, mà ſolo errorucj, o ſia traſcorſi minori, o puramente difetti
della natura.

Queſti, e ſimili più lievi oltraggi e ingiurie (quando per altro non vi concor-
rano circoſtanze di aggravazione) non ſono da proceſſarſi criminalmente, mà bensì ad
iſtanza della parte oltraggiata ed offeſa, da diſcuterſi civilmente davanti al giudice or-
dinario dell'ingiuriante nel modo e forma diſteſamente preſcritta ed ordinata nel preci-
tato Noſtro codice civile. Per lo contrario

§. 4. Le ingiurie, villanie, e diffamazioni più gravi ſono ſoggette alla diſamina
criminale, come farebbero

Primo: Quelle, che ſi commettono inſolentemente, e malizioſamente verſo i
ſuperiori, e præpoſiti, verſo perſone privilegiate, od in conſiderazione dell'oltraggiato-
re conſtituite in grado, e carattere aſſai più ſublime; ouvero

Secondo: Contro intieri Dicaſterj, uffizj, o contro intiere tribù, o ſia arti,
o lodevoli collegj; ouveramente

Terzo: In piazze, e luoghi publici, o privilegiati, od in preſenza di mol-
te perſone; o pur

Quarto: Con aguato, con effettivo ferimento, ò con altra procedura di fatto; ouvero

Quinto: Se per via di tal' oltraggiosa azione fosse inforto nella comunità gran movimento, e scandalo; ò se taluno

Setto: Si fosse gloriato d'aver usata carnalmente od arruffianata ad altri una femina di buona condotta; ò se alcuno

Settimo: Accusa di malizioso proposito giudizialmente, od efragiudizialmente qualcuno d'un delitto criminale, e tal' accusazione poscia vien ritrovata falsa; ed in generale

Ottavo: Se l'oltraggiatore studiosamente divulga, e sparge per ogni dove la sua villania, e maldicenza in iscritto, od in voce per discreditò dell'oltraggiato. A tali più gravi ingiurie appartengono bensì anche

Nono: Li cartelli, e libelli famosi, de' quali però verrà trattato specialmente nell' Articolo seguente dappresso.

Si fatte abominevoli, soppragravi, e pungenti ingiurie e calunnie intimamente offensive dell'onore, e buona fama del prossimo, sono da trattarsi criminalmente, e da punirsi con ogni rigore.

§. 5. *Gl'indizj, ed interrogatorj* scaturiscono principalmente dalle differenti circostanze, e convengono in gran parte con quelli, che faremo per addurre nel seguente Articolo dei cartelli infamatorj.

§. 6. *La pena* delle gravi ingiurie, villanie, punteggiamenti d'onore, diffamazioni, e calunnie verbali, scritte, ò reali è da misurarsi dietro la qualità della procedura di fatto, e secondo le circostanze dell'offesa persona, del tempo, e luogo, e singolarmente dietro il pravo proposito dell'offenditore, e così secondo lo stato delle cose ad arbitrario giudicial ritrovamento da dettarsi al delinquente od una considerabile pena pecuniale, ò la prigione ad un commensurato tempo, ò per altro una sensibile corporale, con-ò senza dichiarazione d'infamia, e col bando dal paese, ò dalla giurisdizione; restano inappreso riservata all'oltraggiato ed offeso non solo la richiesta della palinodia, ò sia ritrattazione, e deprecazione, e d'un particolar sodisfaccimento, mà ben' anche nel caso, che l'offeso volesse dal suo canto rimettere affatto l'oltraggio fattogli, sarà nondimeno à misura delle circostanze da intraprendersi ex officio il condegno gastigo per publica sodisfazione.

§. 7. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se dal malizioso oltraggio fosse inforto un tumulto, ò rissa, ò qualch' altro male, ò sciagura.

Secondo: Se la calunnia fosse seguita con deliberata invenzione di falsi reati sopra qualcuno, con istudiato divulgamento di questi, con doloso procacciamento di falsi testimonj, con proposito di privare il calunniato delle sue fortune, onore, ò vita, od altresì con una escogitata straordinaria malizia.

§. 8. *Circostanze mitiganti*, per le quali anche in cause di oltraggj più gravi è da procedersi alquanto più lievemente col castigo, sono

Primo: Se l'ingiuriante, ò sia l'offendente, pria della querela portatane in giudizio, avesse fatta all'offeso una spontanea deprecazione, e ritrattata seriosamente l'ingiuria, dove la sparso.

Secondo: Se l'oltraggioso detto fosse derivato piuttosto da insolenza e petulanza, che da serio proposito d'ingiuriare e scemare l'onore altrui.

Terzo: Se taluno avesse sparso bensì semplicemente la calunnia senza riportarfi al detto altrui, dopoi però ne dimostrasse il suo autore, da cui l'avesse udita.

Quarto: Se l'ingiuriato ed offeso avesse perdonato e rimesso dal canto suo il ricevuto oltraggio all'ingiuriante.

4to. Infidiandò in via, vel cum vulneratione, aut per aliam violentam manus injectionem commissa; aut

5to. Si magnum ex contumelioso facto scandalum in communitate enatum fuerit; aut

6to. Si quis honestam faminam stuprasset, aut alii cuidam per lenocinium conciliasset falso se iactaverit; aut

7mo. Alicui crimen capitale affinxerit; aut

8vo. Si injurians probrum objectum studiosè ubique divulgaverit. Quod denique

9no. Libellos famosos attinet, de iis in subsequo articulo speciatim tractabitur.

Ratione indiciorum, & interrogatorum fit remissio.

Pœna injuriarum atrocium, & calumniarum est arbitraria, pro qualitate facti, & circumstantiarum commensuranda.

Circumstantiæ aggravantes,

1mo. Si ex facto injurioso tumultus, rixa, aut aliud malum exortum; 2do. Si calunnia insigni cum improbitate in perniciem injuriati adornata, & extremè exagitata fuit.

Circumstantiæ lenientes. 1mo. Si injurians ante captum judicium veniam injuriæ petiit, eamque revocavit;

2do. Si injuria magis ex petulantia, quàm ex serio injuriandi animo profecta fuit;

3tio. Si quis injuriæ, quam simpliciter protulit, postea alium auctorem fuisse edoceat.

4to. Si injuriatus injuriam remisit, & satisfactioni renunciaverit.



ARTICULUS 101.
de
famofis libellis.

ARTICOLO CENTESIMO PRIMO

De' cartelli famofi, e libelli infamatorj.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Defcrizione de' cartelli famofi, e libelli infamatorj. | §. 4. Indizj all'inquifizione, e cattura. |
| §. 2. Di questo delitto s'incontra pure la colpa col divulgamento di effi, e col prenderne parte in altra guifa. | §. 5. Come anche alla tortura. |
| §. 3. In questo delitto, à riserva delle lievi caufe, e da procederfi regolarmente colla difamina criminale. | §. 6. Interrogatorj fpéciali. |
| | §. 7. Pena degli autori, e fpargitori di fimili fcritture famofe. |
| | §. 8. Circoftanze aggravanti, |
| | §. 9. Circoftanze mitiganti. |

Atrociffima injuriarum
fppecies funt famofi li-
belli.

§. 1. **L**a fpécie più atroce, e più abominevole delle ingiurie, ed offefe vien commeffa da quei tali, che con ifcritti e libelli infamatorj oltraggiano qualcheduno di maliziofo propofito nella fua riputazione: e fotto tali fcritti famofi compresi vengono tutti li cartelli, fatire, ò fia poefie mordaci, favole, canzoni, effigie, ò fia pitture, ed altre delineate figure infamatorie affiffe pubblicamente, od in altra maniera divulgate, tanto fe vi fia, che non vi fia aggiunto il nome del loro autore.

Cujus criminis non tan-
tùm authores, fed &
omnes, qui ad libelli fa-
mofi propalationem con-
currunt, reos fe faciunt.

§. 2. Di questo delitto fi fa reo non fola l'autore, mà anche ciafchedun altro, il quale fcientemente divulga, ò difparge altrove fimili criminofe fcritture, e tofto che capitano nelle fue mani, non le lacera, abolifce, e fopprime, od in evento del minimo apparente pregiudizio, che ne veniffe al pubblico ftato, immantinente, mà in tutta fegetezza non le infinua, consegna, e fpedisce al fuo magistrato.

Hoc delictum regulari-
ter ad judicium crimina-
le pertinet, exceptis fo-
lummodo caufis leviori-
bus.

§. 3. E quantunque contro gli autori, e difpargitori di fi fatti cartelli famofi, ed oltraggiofi difegni fia da procederfi regolarmente in via criminale, tutta via quefta regola patifce una limitazione in picciolezze, e caufe di mera petulanza ed infolenza, per efempio: fe trà giovinaftri infolenti e licenziofi, ò da plebei, ò perfone di ugual condizione, ouvero da perfone di grado maggiore verfo inferiori foftero ftate concepite, e difperfe per ifcherzo, infolenza, per critica, per difprezzevole beffa, ò per altro petulante attentato, delle fpiritofe fcritture, pitture, ritratti, canzoni, verfi, poefie, ò figure, non contenenti però oggetto alcuno d'un vero criminale delitto: effendo tali pafquinate, e fcritture famofe in caufe più lievi da difcuterfi fo- lamente davanti al giudice civile del reo nel modo e forma, come fi è ordinato di fopra all' Art. 100. §. 3. delle ingiurie più leggiere, e da appianarfi all' amichevole, ò da punirfi condegnamente fecondo lo ftato delle cofe.

Indicia ad inquifitionem,
& capturam,

§. 4. *Indizj all'inquifizione, e cattura* fono preffo à poco quefti:

Primo: Se la perfona fofpetta ha in ufo per altro di fparlare facilmente, e nudrifce anche del rancore verfo il calunniato, od aveffe fatto delle minaccie contro lo fteffo.

Secondo: Le prefunzioni poffon' effere anco derivate, e defunte dalla fcrittura, carattere, carta, e da altri contralfegni. Particolarmente però

Terzo: è da concepirfi il fofpetto inverfo di quegli, preffo cui fi ritrovano de' famofi cartelli; ed un tale è tenuto ed obligato di nominarne, e pruovarne il fuo datore, e quefti pure quel tale, da cui le ebbe, e così di fequito, finche fi giugne al primo motore, e principiatore. Dovendofi anche catturare e porre à confronto de' testimonj, che vi foftero, non che tener prigione un tal poffeditore del famofo cartello (quando altresì poffa effere creduto capace d'una fimile azione) finchè manifesta il fuo mallevadore.

§. 5. Se quindi l'indiziata persona non sapesse indicare alcun datore, e vi fosse dappresso un idoneo testimonio, od altri indizj bastevoli alla tortura, ed il cartello famoso fosse anche così condizionato, che persone di alto rango ne fossero attaccate, od inforto un gran malanno nel publico, od in una intiera provincia, e generalmente, se il fatto fosse sì pravamente qualificato, che in caso di provazione si potesse passare contro l'infamatore e calunniatore alla pena di morte, sarà contro un tal negante commettitore da intraprenderfi il criminal costituito.

§. 6. *Interrogatori speciali* sono

Come, quando, dove, ed in che maniera egli abbia formato il libello, o pittura famosa, e simili?

Interrogatoria specialia.

Se ciò sia stato concepito, o fatto da un'altro? chi egli sia? dove sia da ritrovarsi?

In che maniera abbia egli manifestati, e divulgati tali cartelli, e pitture? per opera di chi? chi altresì l'abbia affittito?

Se gli abbia spacciati, o spediti in più luoghi? dove, ed a quali persone.

Cosa l'abbia mosso a tutto ciò? e cosa in oltre può essere somministrato dalle circostanze.

§. 7. Un tal malizioso calunniatore, che compone, o disperge scientemente simil sorta di famosi libelli, quando sia confesso, o convinto del misfatto, dovrà a misura delle circostanze, e qualità del suo delitto esser messo alla berlina, scoppato pubblicamente, e colla nota, o sia dichiarazione d'infamia bandito in perpetuo da tutti gli stati ereditarij, o se fosse un terriere, condannato, oltre la nota d'infamia, per più anni al travaglio in una fortezza, ergastolo, o ad altro publico lavoro, o secondo la qualità delle circostanze ad una sensibile pena pecuniale, non che nel caso, che il cartello o disegno famoso ridondasse in obbrobrio, e disonore de' Nostri ministri, configlieri, o de' Nostri Tribunali, ed uffizj provinciali, o ben'anche affatto in oltraggio della Nostra sovranità, o il fatto per altro onerato fosse di pravissime circostanze, giustiziato col ferro, e preventivamente ogni volta abbruciato in publico dal carnefice il cartello famoso, od il libello infamatorio: dove per lo contrario nel caso, che il delinquente fosse fuggiasco, e sopra le affisse edittali citazioni contumace, sarà in tanto d'affigerfi il suo nome sulla forca, sinche possa essere ridotto nelle forze, ed eseguita contro di lui la publicata sentenza di condanna.

Pœna libellos famosos componentium, & spargentium.

§. 8. *Le circostanze aggravanti* riferite nell' antecedente Artic. sono pure applicabili a questo, e trà le altre anche questa sarà rimarcabile: se per via del malizioso attentato del calunniatore ne fosse avvenuto al calunniato gran danno, ed incommodo, od inforti affatto degli omicidj, delle inquietudini nel paese, o delle discordie trà persone di alta condizione, o con estranei stati.

Circumstantiæ aggravantes.

§. 9. *Circostanze mitiganti* all'opposto sono:

Primo: Se uno avesse dimostratamente soltanto trovati, o pruovasse d'aver acquistati d'altronde simili pericolosi cartelli d'obbrobrio, da quali possa inforgere gran male, e senza propria cattiva partecipazione per pura inauvertenza, per semplicità, ed ignoranza, gli avesse lasciati vedere ad altri, o dati attrove.

Circumstantiæ mitigantes.

Secondo: Se il commettitore in un libello famoso avesse tacciata una persona bassa d' un picciol crime.

Terzo: Se il crime divulgato da qualcuno per via d'una pasguinata, o cartello famoso, fosse stato ritrovato tale in verità: In questi, ed altri simili casi la pena è alquanto da mitigarsi.

Chi poi denuncia simili delinquenti, e complici, acciocchè vengano condannamente castigati, dovrà conseguire una convenevole ricompensa sopra la robba del delinquente, che ne fu la cagione, à misura della di lui facoltà.



ARTICULUS 102.
de
receptatoribus facinoro-
forum.

ARTICOLO CENTESIMO SECONDO

Degli occultatori, e ricettatori di gente facinorosa e
sospetta.

S o m m a r i o.

- §. 1. Differenza trà gli auiliatori, ed occultatori.
§. 2. Per i compiaci del delitto sono già state prescritto altrove le opportune regole direttive.
§. 3. Qui si tratta unicamente degli occultatori, e ricettatori.
§. 4. Il punimento di essi è arbitrario, mà secondo la qualità delle circostanze egli può ferire anche il corpo, e la vita.
§. 7. Circostanze aggravanti,
§. 8. Circostanze mitiganti.

Facinorosorum receptatores distinguendi sunt à criminum adjutoribus.

§. 1. **Q**uì è da notarsi previamente la necessaria differenza, che far si debbe trà gli auiliatori, e gli occultatori. Gli auiliatori de' malfaccienti sono quelli, esse stessi cooperano al misfatto; per gli occultatori, e ricettatori all' opposto vengono quivi propriamente intesi quei tali, che stessi bensì non prestano assistenza alcuna all' effezione del malfaccimento, mà solo trattengono presso di se, albergano, e ricettano gente facinorosa, e sospetta con-ò senza aver cognizione del già patrato, od intenzionato loro misfatto, ò che di proposito li trafugano, perchè non possan' essere ridotti nelle forze; ò che anche scientemente, e dolosamente dissipano, celano, sotterrano di nascosto uccisi cadaveri, ovvero occultano, sopprimono, comprano, vendono, trasportano, ò comunque per favorire i malfaccienti, pongono in disparte robba rubbata, e rapita.

De concursu ad crimina, & auxiliatoribus jam alibi actum.

§. 2. Toccante gli auiliatori, si sono già di sopra all' Art. 3. §. 8. fino al 12. prescritte le normali regole direttive, in che maniera quei tali, che nella commissione d' un crime cooperano avanti - nel-ò dopo il fatto, si facciano partecipi mediante la loro cooperazione del medesimo delitto, e siano da considerarsi per complici e compagni del crime? si è anche nel decorso di questa seconda parte fatta in varj delitti l' opportuna determinazione del punimento de' complici: dovendosi per ciò regolarli rispetto agli auiliatori dietro all' ordinato di sopra all' Art. 3. della cooperazione in generale, ed à ciò, che fù ordinato in specie degli auiliatori in più luoghi di questa seconda parte.

Hic præcisè de illis agitur, qui sine concursu ad ipsum crimen facinorosis celandi causà refugium præstant.

§. 3. Quivi adunque il ragionamento puramente si è de' precisi occultatori, e ricettatori. E da che uon v' ha dubbio, che i ladri, rubbatori, malandrini, ed altri facinorosi, e birbanti intraprendono ed efeguiscono più liberamente, e più arditamente le loro pravità, quando ritrovino de' ritiri segreti, ò sia nascondigli, dove gli venga dato alloggio e ricetto, e dove poscia, sottratti alla giusta persecuzione, possano starsene sicuri, dividere ò nascondere quietamente le rapite, ò rubbate lor cose, e di seguito scorrere di là nuovamente con maggior aggio e comodo ad altre nuove sceleratezze; così la pubblica sicurezza richiede, che del pari contro pericolosi occultatori, e ricettatori di facinorosa e sospetta gente venga proceduto criminalmente con ogni rigore; e tanto più, quantochè Noi già sopra all' Art. 28. §. 3. fino al 7., per intimorire e distornare con maggior efficacia gente malvagia dal criminoso suo disegno, e per trarla in evento con maggior speditezza allo specchio-ga gaffigo, abbiam ordinato giustissimamente, che la giudiziale denuncia delli cognitivi, ò già commessi od imminenti misfatti abbia per l'appunto ad incombere à ciascheduno qual stretta obbligazione, e l' omissione di questa ad essere condegnamente punita. Essendo del rimanente anche cosa certa, che dal doloso occultamento, e ricettacolo di facinorose persone insorga pure una gagliarda presunzione del cooperamento al misfatto commessosi.

§. 4. Noi abbiain ritrovato spediante di riportarci per maggior brevità in questa seconda parte all' Artic. 63. §. 10, ed all' Artic. 73. §. 15. circa il punimento di varj delitti influenti nella pubblica sicurezza, nella politica, o sia ragione di stato, nello scemamento de' camerali Nostri proventi, e fimili, ad alcune espresse costituzioni ed ordinazioni appartatamente ormai promulgate, per lo che appunto cotali Nostre appartate normali determinazioni dovran' essere anche esattissimamente osservate, in quanto che siano determinative d' una precisa pena contro gli occultatori, e ricettatori.

Fuori di questo però vogliamo aver rimesso il gastigo degli occultatori, e ricettatori (proiche il loro dolo, malizia, e reità può essere à condizione delle cose o minore, o maggiore, o ben' anche affatto giunta al sommo) al prudente misuramento del giudice, in maniera che in caso di gravissime circostanze possa essere inflitta à medesimi la pena di morte, e ben' anche affatto quella più acre specie di supplizio, che meritato avrebbe il malfacciente occultato, ascosamente sostenuto, e sottrattosi dalla pena.

§. 5. *Circostanze aggravanti* sono:

Primo: Se gran malvaggj, come farebbero li micidiali, assassini, rubbatori, ladri &c. fossero stati scientemente celati, ed aiutati alla fuga; tanto più

Secondo: Se fossero malfattori tali, dal cui sfuggimento potesse sovraffare ancor gran pericolo al paese, ed alla gente.

Terzo: Se il ricettatori, non avendo anche cooperato al misfatto, tuttavia acquistato avessero scientemente checchessia della robba rapita, o rubbata in ricompensa dell' albergo, e ricetto datogli.

Quarto: Se il ricettacolo ed occultamento di tal facinorosa, e sospetta gente fosse stato praticato già per molto tempo, e li ricettatori cercato avessero per via di tal albergazione il loro guadagno, e sostentamento, facendone quasi professione; ovvero

Quinto: Se il ricettatore non volesse rilasciare al giudice ordinario l' albergo malfacciente, o la robba rubbata, mà lo difendesse ben' anche affatto violentemente.

§. 6. *Circostanze mitiganti* sono:

Primo: Se il ricettatore avesse potuto bensì concepire un qualche sospetto verso l' albergo persona, mà nulla di preciso saputo avesse delle prave di lei azioni.

Secondo: Se taluno abitasse in sito fuori di mano, e per tema d' incendio, o di qualch' altro minacciato male non si fosse fidato di ricusare l' albergo alli consaputi malfaccienti, e di portarne la denuncia.

Terzo: Se taluno avesse bensì illecitamente, e contro le ordinazioni politiche accordato l' alloggio à straniere persone senza presaputa del giudice, mà non saputo però, che gli ospiti fossero birbanti, o robbe rubbate quelle cose dategli in custodia.

Quarto: Se taluno ben consapevole d' un misfatto commesso da un suo vicino consanguineo, o prossimo cognato, spinto da commiserazione lo avesse nascoso, e trafugato via; come del pari si è ordinato già di sopra all' Art.c. 28. §. 7. della denuncia de' malfaccienti.

Circumstantiæ aggravantes,


..... mitigantes.



ARTICULUS 103.
de
delictis infamantibus in
specie.

ARTICOLO CENTESIMO TERZO

Quali delitti delli finquì addotti tirino doppo di fe
l' infamia.



S o m m a r i o.

- §. 1. Dell' infamia risultante dagli atroci, ò sia sopraggravi delitti, si è già statuito di sopra all' Art. 10.
- §. 2. In generale tutti li delitti capitali, per i quali taluno vien condannato à morte, sono soggetti all' infamia.
- §. 3. Oltre à questi vene sono certi altri sottoposti alla perdita dell' onore, quantunque non vengano caricati della pena di morte; con questa distinzione però:
- §. 4. Che per alcuni di questi debba essere il reo dichiarato infame nella sentenza;
- §. 5. E per altri all' opposto possa venire dichiarato infame soltanto secondo la qualità delle circostanze ad arbitrio del giudice.
- §. 6. Annotazione: in che casi sia d' uopo, d' esprimere nella sentenza l' infamia del reo?
- §. 7. ed 8vo: Regole modificative per quei casi, in cui è rimessa al giudiciale arbitrio la dichiarazione d' infamia.
- §. 9. Avvertimento: che i giudici nelle relazioni degl' interposti ricorsi debbano pure fare menzione di quelle causali, per le quali talor fosse al reo da indugersi l' infamia in via di grazia?

Atrociorum delictorum
reos infamia affici, jam
supra sancitum est.

§. 1. **D**ell' infamia in generale, e delli suoi effetti, non che come nuovamente venga levata? fu già statuito di sopra all' Art. 10., ed ivi pure stabilito al §. 3., che tutti gli atroci, ò sia sopraggravi delitti, cioè quando un malfacciente secondo lo statuto Nostro vien condannato con giudiciale sentenza ad un' inasprita pena di morte, ouvero ad una pena di morte bensì ordinaria, mà con acri aggiunte, portino l' infamia indosso, e tanto debb' avere onninamente la sua sussistenza. Ora siccome appunto medesimamente quivi al §. 4. in proposito delli restanti delitti, cioè quali di questi siano da caricarsi coll' infamia? ci siam rapportata alla seconda parte di questa criminal costituzione; così ordiniamo ulteriormente in generale:

§. 2. Che tutti que' gravi malfaccimenti, che ò à tenore della chiara determinazione della medesima Nostra legge, ò che secondo l' arbitrio in questa tribuito al giudice, vengono con giuridica sentenza caricati della pena di morte, siano da considerarsi per infami, ed abbiano à soggiacere agli effetti legali dell' infamia.

§. 3. Ora sebbene dietro cotesta regola quei delitti, che non sono sì pravaamente qualificati, che in via di giustizia possa esservi inflitta una pena di morte, non tirino seco la legale infamia, tuttavolta questa regola patisce una generale limitazione in certi suffeguenti delitti, ai quali, quantunque per via di giudiciale condanna non venissero caricati di pena di morte, mà solo d' una corporale, nulladimeno sovrafa la perdita dell' onore; dovendo alcuni di essi, oltrel' aggiudicata pena corporale, essere ogni volta dichiarati infami, ed altri all' opposto potendo solo à giudiciale arbitrio venire oltre la pena corporale dichiarati medesimamente per infami secondo la qualità delle circostanze.

§. 4. Sotto la prima specie di tali eccettuati delitti Noi vogliam con ciò espressamente avere compresi li seguenti misfatti, i quali per la loro interna malizia, e dolo, non conciliabili con alcun animo onorato, in se stessi sono infami universalmente: cioè

La bestemmia immediatamente diretta contro Dio, e suoi Santi (Art. 56.)

L' apostasia, ò sia il totale abbandona della Sede Cristiana. (Art. 57.)

Il falso testimonio, e lo spergiuro. (Art. 59.)

Il crime di lesa mondana Maestà, e di tradimento dello stato, come pure di pubblica rivolta e sollevazione tendente contro lo stato (Art. 61.). quivi appartengono anche

Hic porro statuitur, omnes ex quocunque crimine ad mortem damnatos, infamiam contrahere.

Sunt & alia delicta, quæ etsi poenam mortis non mereantur, nihilominus per legem notantur, eorumque delictorum rei vel jussu legis debent, vel pro arbitrio judicis possunt infames declarari.

Recensentur delicta, ex quibus rei, etsi ad mortem non condemnentur, in sententia infames declarari debeant.

Blasphemia.

Apostasia.

Falsum testimonium, perjurium.

Crimen læsæ Maj. & perduellionis, item seditio- nis, & rebellionis contra statum.

- Li desertori, e quelli, che prendono il partito del nemico (Art. 73. §. 15.)
 Falsi ingaggiatori di soldati, ed emissarj, che via conducono li sudditi dallo stato (Art. 73. §. 15.)
 Esplosatori, ò sia spie ostili (Art. 73. §. 15.)
 E tutti quelli, che contro le loro incombenze prestano ajuto dolosamente al nemico (Art. 73. §. 15.)
 Li falsamonete (Art. 63.)
 Quelli, che rei si fanno d'una disfida, e rinuncia d'amistà (Art. 73. §. 5.)
 La supposizione di parti alieni (Art. 72. §. 4.)
 Sodomia, ò sia lussuria contro natura (Art. 74.)
 L'incesto nefario trà ascendenti, e descendenti (Art. 75.)
 Lo stupro violento (Art. 76.)
 Lenocinio, ò sia ruffianesimo (Art. 77.)
 Il parricidio, figlicidio, ò conjugicidio (Art. 86. e 87.)
 L'aborto procurato à disegno (Art. 88.)
 La riduzione d'un uomo, ò donna all'impotenza e sterilità (Art. 88.)
 La pericolosa esposizione degl'infanti. (Art. 89.)
 Il latrocinio, e micidio proditorio (Art. 90.)
 L'affassinio, ò sia micidio appostato tanto rispetto ai mandanti, che ai mandatarj (Art. 91.)
 L'attoffimento (Art. 92.)
 Li propicidae, che di malizioso proposito si levano stessi di terra, vale à dire, si uccidono (Art. 93.)
 La rubberia di strada, ed ogni furto, che sia criminale, unitamente cogli affiliatori (Art. 94. 95. 96.)
 Il ratto d'uomini (Art. 98.)
 Li buttafuoco, ò sia incendiarij, e mettitori di fuoco à disegno (Art. 99.)
 Dovranno quindi cotesti poc' anzi accennati delitti, senza riguardo alcuno: se à condizione delle cose vi sia tallor statuita dallo statuto Nostro una pena di morte, ò soltanto una minore, ò sia arbitraria? ouvero se anche la statuita pena di morte sia stata secondo il permesso delle Nostre leggi mediante il giudiciale arbitrio commutata per le influitevi circostanze di mitigazione in una specie di più leggiero castigo? essere tutti, ed in generale soggetti all'infamia, e suoi legali effetti, ed il commettitore condannabile per un tal delitto dichiarato inappresso ogni volta infame nella sentenza da proferirsi.
- §. 5. Riguardo alla seconda specie, ponderando Noi graziosissimamente, comechè alcuni altri delitti rassembrino bensì in generale dannevoli al pubblico, mà siano tuttavia si qualificati, che non vengano sempre commessi di malizioso, e doloso proposito, mà talvolta per semplicità, ed inconsiderazione, od insolenza, ed essendo anche qualche volta il danno ò l'offesa arrecata in proposito di niun riflesso, e così ritrovando noi non essere ragionevole, di caricare semplicemente, ed universalmente coll'infamia, ed in tal maniera di lasciar dichiarare indifferentemente nella condanna per infamanti cotali malfaccimenti, che à misura del grado della malizia, e delle circostanze posson'essere, ò più gravi, ò più leggieri. Vogliam quindi in simil sorta di delitti, sopra i quali non sia espressamente statuita qui sopra la perdita dell'onore, ed anzi nominatamente ne' misfatti vegnenti subito dappresso, aver rimesso con ciò, e tribuito al prudente arbitrio del giudice di potere nella sentenza dichiarare ad un tratto per infame il delinquente secondo la qualità e gravità delle circostanze.
- Tali delitti rimessi, in quanto alla dichiarazione d'infamia, al buon ritrovamento del giudice sono li seguenti;
- Sollevazioni, tumulti, ammutinamenti, che seguono verso persone private, Tumultus privati.
 ò semplicemente per insolenza (Art. 62.)
 Gli spenditori di false monete, item quelli che tofano, od altrimenti adulterano, ò diminuiscono le monete legittime (Art. 63.)
 Il crime d'ambito, ò sia lo sconvenevole, e disonesto procacciamento d'impieghi, ed uffizj (Art. 64.)

Desertores militiæ, ad hostem transfugæ.
 Clancularii militum conductores, & emissarii, qui hujates subditos abducunt, & ad emigrandum permovent.
 Exploratores hostiles. Qui hostibus quoquo modo opem ferunt.
 Crimen falsæ monetæ.
 Crimen diffidationis.
 Suppositio partûs alieni.
 Luxuria contra naturam.
 Incestus nefarius.
 Stuprum violentum.
 Lenocinium.
 Parricidium, conjugicidium.
 Procuratio abortûs.
 Inductio impotentix, & sterilitatis.
 Expositio periculosa infantum.
 Latrocinium, & homicidium proditorium.
 Affassinium.
 Veneficium.
 Propricidium.

Prædones, & fures cum adjutoribus

Plagium.

Incendiarii.

Adducuntur & illa delicta, quæ quidem generaliter non infamant, sed propter quæ reis ex prudenti judicis arbitrio infamia per sententiam irrogari potest.

Expositio falsæ monetæ, & qui radunt monetam, vel aliò modò valori detrahunt.
 Crimen ambitûs.

Crimen repetundarum.

Revelatio secreti judicialis.

Crimen concussionis publicum.

Concussio privata.

Crimen prævaricationis.

Crimen falsi.

Vis publica, cum speciebus eò pertinentibus.

Quò pertinent etiam delicta in statum politicum, & securitatis publicæ incidentia.

Violatio, & spoliatio sepulchrorum.

Flagellatores annonæ.

Ufuraria pravitas.

Duellum.

Qui periculose tranquillitatem publicam turbant.

Qui statui sanitatis publico accersunt periculum.

Crimen residui, & perfidia officialium.

Atroces injuriæ, calumniæ, & diffamationes honoris.

Libelli famosi.

Receptatores facinororum.

Observanda: quando opus sit, declarationem infamiæ in sententia exprimi, vel non? videlicet

1.º. In criminibus poenam mortis ingerentibus, & eò ipso jam infamantibus, declaratio infamiæ in sententia haud est necessaria.

2.º. In delictis, quibus, etsi poena mortis non sequatur, hoc tamen jure infamiæ generatim inusta est, declaratio infamiæ in sententia semper difertè exprimenda est, nisi per Principem præviè remissa sit.

3.º. In delictis, quorum intuitu irrogatio infamiæ arbitrio judicis relicta est, omisso declarationis infamiæ id operatur, ut condemnato fama salva permaneat; ac tandem

La corruzione de' giudici, ed anche que' giudici, che si lasciano corrompere (Art. 65.)

Rivelazione de' segreti del consiglio, ed uffizio (Art. 66.)

Il crime di pubblica concussione, ò sia quelli, che si abusano del loro uffizio per vendetta, ed estorsione di denaro (Art. 67.)

Il crime di privata concussione, ò sia quelli, che per estorquere, checchessia à qualcuno, falsamente si spacciano per persone d'uffizio (Art. 68.)

La dislealtà de' caudidici, e procuratori, che operano, ed agiscono à danno dei loro clienti, ò sia il crime di prevaricazione (Art. 69.)

Ogni sorta di commissioni di falso, come furono accennate all' Art. 72.

Il crime di pubblica violenza colle appartenenti sue specie mentovate all' Art. 73.

Dovendovi esser anche annoverati li delitti mentovati all' Art. 73., che incidono nello stato politico, ò della sicurezza pubblica, come sarebbe

La violazione, e spogliazione di sepolcri (Art. 73. §. 11.)

Gli incettatori di vettovaglie, cioè quelli che incariscono i viveri, facendone monopolio (Art. 73. §. 15.)

Gli usurarj (Art. 73. §. 15.)

Il combattimento à due, ed il duello (Art. 73. §. 15.)

Quelli che pericolosamente perturbano la pubblica tranquillità, e sicurezza (Art. 73. §. 15.)

Quelli, che in tempo di maligna peste, ò d'altri mali attaccicj, ouvero in emergenze di caduta di bestiami contravengono alle leggi, e commettono checchessia di comunque pericoloso allo stato pubblico di sanità (Art. 73. §. 15.)

Il disleale adoperamento di denari dell'uffizio, e del pubblico: sia per usurpazione, ed intacco di cassa, per intercezione, e soppressione di pubblici proventi, ò per trafugamento di affidate pubbliche suppellettili (Art. 97.)

Gravi ingiurie, calunnie, e pungenti diffamazioni (Art. 100.)

Cartelli infamatorj, e libelli famosi (Art. 101.)

Occultatori, e ricettatori di facinorosa gente (Art. 102.)

§. 6. Del rimanente avrà il giudice circa la dichiarazione d'infamia à porre mente alle seguenti regole, e temperamenti; cioè

Primo: Ne' misfatti atroci, ò sopragravi, come anche in que' gravi delitti, sopra i quali con giudiziale pronunziamento vien dettata la pena di morte, non è d'uopo, di dichiarare specialmente nella condanna, che il malfattore si sia attirata la macchia d' infamia: posciacchè qui sopra al §. 1. & 2. Noi abbiam già ordinato in generale, che tutti li delitti, e malvagità, per cui taluno vien condannato in vigore di legge alla morte, siano da considerarsi generalmente per infami; dal che per conseguenza ne viene, che ad un delinquente condannato per un tal delitto alla morte, abbia à restar attaccata l' infamia con tutt' i legali suoi effetti senza farne singolar espressione nella sentenza.

Secondo: Tocante poi quei delitti, che generalmente anche nel caso di nuova inflittavi pena di morte, abbiam soggettati qui sopra al §. 4. alla nota d' infamia, qui vogliamo Noi, che il giudice, non ostante questo perdimento d' onore statuito dalla medesima Nostra legge, sia obligato ognivolta nella sentenza da proferirsi (tolto, se in una, ò l' altra contingenza venisse da Noi à misura delle cose diversamente ordinato) di dichiarare il malfattore espressamente per infame, e che indi soltanto tal dichiarazione d' infamia contenuta nella sentenza debba tirare doppo di se l' effetto dello statuito infamamento.

Terzo: Ciò che riguarda inoltre quei delitti, sopra i quali à tenore della determinazione seguita di sopra al §. 5., non è bensì col mezzo dello statuto Nostro imposta la perdita dell' onore, mà riservato al saggio arbitrio del giudice, di poter dichiarare infame il reo secondo la qualità, e gravità delle circostanze, qui è onninamente di mestieri, che la dichiarazione d' infamia venga espressa nella sentenza; essen-

do

do in difetto di tal' espressione da crederfi concludentemente, che le circostanze del fatto non sieno state sì dolosamente e pravamente conditionate, che avessero meritato d'essere dichiarate pregiudiziose all'onore. Intendendosi per conseguenza da per se:

Quarto: Che, potendo l'infamazione aver luogo soltanto in quei delitti, sopra i quali emana la sentenza di morte, e così anche in quelli, per cui incombe al giudice nel modo ordinato di sopra ò di esprimerla in forza del suo ufficio, ò di dettarla a saggio suo conoscimento in seguela dell'arbitrio concessogli, e che pur viene effettivamente espressa nella condannaione; tutte quelle altre punibili persone, le quali per il commesso lor delitto non furono caricate nè colla pena di morte, nè secondo le leggi Nostre dichiarate per infami, debbano onninamente restarsene onorate, e come tali venire da ciascheduno tenute.

§. 7. Affinchè però il giudice nelle cause, dove rimessa viene al savio suo arbitrio la dichiarazione d'infamia, possa per sua direzione normalmente sapere: quando un delinquente pel delitto commesso sia da dichiararsi per infame, ò no? avrà egli principalmente à badare: se quel delitto sia stato commesso con matura premeditazione, e previo malizioso proposito di fare à taluno del danno notabile nel corpo, e vita, ne' beni, ò sua riputazione? avendo in tal caso il giudice, quando sussista la seria premeditazione, ed il preceduto doloso proposito, ed anche il danno, od offesa arrecata sia considerabile, à passare con buon fondamento alla dichiarazione d'infamia, più ancora, se vi si accostassero ancor altre aggravanti circostanze.

§. 8. Per lo contrario è da risparmiarsi il delinquente colla dichiarazione d'infamia, quando non vi concorra alcun proposito di sì fatta condizione, e con bastevole maturità premeditato, ò niun danno, ed offesa considerabile. Per caso d'esempio *primo*: se il malfaccimento fosse insorto più per smoderata colera, e precipitanza, che di studiato proposito; come pure *secondo*: quelle insolenze, che fossero state intraprese non tanto con matura premeditazione, di far danno à qualcuno, mà piuttosto per petulanza, pravità di costumi, pertinacia, e per uno spirito inquieto. Come anche *terzo*: quelle sebben premeditate, tuttavia più leggiere ingiurie ò sia torti, danneggiamenti, ed offese, che riscontrate vengono con una pena pecuniale, brieve arresto, lavoro in un ergastolo, od altro publico travaglio per qualche settimana, ò con altro arbitrario più leggiere castigo, e che in seguito per la leggierezza del danno non meritano in alcun conto una sì grave penale aggiunta, com'è la perdita dell'onore. Tanto meno *quarto*: puon tirare dietro à se una nota d'infamia quei delitti criminali, che accadono per semplice colpa, crasso errore, giovenile imprudenza, stolidità, ò colpevole omiffione.


§. 9. Del rimanente, sicome la perdita dell'onore secondo la determinazione seguita di sopra all'Artic. 10., tira dietro di se de'sensibili effetti legali, e Noi per lo contrario onninamente siamo inclinata à fare sì, che tali persone incorse nella pena, quando siavi speranza d'una seria loro emenda, possano per sovrana Nostra clemenza, e in via di grazia profittare à misura delle cose, in quanto sia fattibile, della remissione d'infamia; così vogliamo aver ingiunto con ciò à giudici in generale, di dovere sopra i ricorsi interposti dai rei condannati, aggiugnere ogni volta alle relazioni da darfi, il loro parere sopra la circostanza: se ed in che maniera tallor possa il supplicante di grazia venir sollevato dalla macchia d'infamia?

4to. Per reliqua delicta legibus non notata, nulla incurritur juris infamia.

Regulæ directivæ, ad quas iudex in casibus, ubi declaratio infamiæ in ipsius arbitrium remissa est, attendere debeat: ita, ut vel expressim reum in sententia infamem esse pronunciet;

Vel pro qualitate circumstantiarum lenientium expressionem infamiæ penitus intermittat.


Præterea monentur iudices, ut dum à reis, quibus infamia per condemnationem irrogata est, recursus interponitur, in suis relationibus ad id simul advertant: an motiva suppetant, quæ Principem ad remissionem infamiæ permovere queant?



ARTICULUS 104.
& ultimus
de
delictis in hac ordinatio-
ne non expressis.

ARTICOLO CENTESIMO QUARTO, E FINALE

Come abbiassi à regularsi in emergenze di delitti non espressi nomatamente in questa criminal costituzione.



S o m m a r i o.

§. I. Sopra casi di malefizio esstraordinarj è da pronunciarfi secondo l'analogia, o sia à similitudine delle leggi, dovendo però essere in un tal caso specifico, e per con-

seguenza eccettuato presentata la sentenza al giudice o sia Tribunal superiore avanti la sua pubblicazione.

In ejusmodi delictis ex-
traordinariis judex ex
analogia juris judicet
quidem pro casu specifi-
co, sed sententiam ante
publicationem judici su-
periori porrigat, & si
forfitan in posterum san-
ctione generali opus fue-
rit, casus ad aulam per-
terendus est.

§. I. **I**n questa Nostra universale criminal - costituzione si è discussa e ventilata bensì la più parte de' delitti, che per ordinario accadono, essendosi trattato degli uni per disteso, e degli altri con espressa relazione ad altre Nostre già rilasciate, e vigenti leggi ed ordinazioni. Mà se nondimeno venisse in sul tappeto un fatto malvagio, il quale à misura della sua pravità meritasse benissimo d'essere criminalmente trattato e punito, mà in questo criminale statuto non fosse affatto, o non chiaramente à sufficienza espresso; in tal'evento ordiniamo con ciò, che ben ponderate in proposito tutte le circostanze del dolo occorrevi, del meditato proposito, dell'infortone publico scandalo, e del danno publico, o privato tallor cagionatone, debba un tal caso, doppo averlo pria rilevato qual grave maleficio, essere per quella volta da ogni curia criminale deciso à similitudine delle regole e principi fondamentali contenuti in questo statuto, mà considerato un tal'emergente, come un caso di maleficio eccettuato, e così spacciata e sottomessa la concepita sentenza avanti la sua pubblicazione al Tribunal superiore, e più alto suo conoscimento; ed in quel caso poi, che per temibile frequente reiterazione d'un tal misfatto venisse creduto d'uopo di statuire, e determinare una precisa pena generale, esequibile contro simili malfaccenti in tutt'i Nostri stati ereditarj, dovrà tal' emergenza dal Tribunal superiore essere riferita alla corte, per ottenerne la sovrana Nostra risoluzione.



PRODOTTE

APPARTENENTI

ALLA

PRIMA PARTE.

All' Articolo XIII^{vo} §. XIV.

Esemplare e Norma

Del Catalogo, ò sia della lista, che ogni quarto d'anno al I^{mo} di Febbrajo, I^{mo} di Maggio, I^{mo} d' Agosto, e I^{mo} di Novembre debb' essere spacciata al Tribunal superiore per parte delle curie criminali, che trovansi in cittadi, e per tutta la provincia.

Numero delle persone, che si trovano nell' inquisizione, od accusa criminale.	Nome, ed età delle medesime: giorno, ed anno della seguita loro cattura, e se non fossero prigioni, causa: per cui gli sia concesso di purgarsi à piè libero? ed anche giorno, ed anno dell' incominciata inquisizione, ò dell' accusa, ò sia querela datane.	Per qual delitto vengano processate?	Dove sia giunta l' inquisizione, ò accusa criminale, e di cosa per ora trattata?	Se, ed à qual pena tallor sia stato di già condannato il delinquente, e se sia stata in lui eseguita, ò se sia stato assolto?	Se la condannaione, od assoluzione sia seguita di voci unanime, ò maggiori, e per via di quante?

XIV

NORME

che trovansi in cittadi, e per tutta la provincia, e 1^{mo} di Maggio, 1^{mo} d'Agosto, e 1^{mo} di Novembre debb' esse

<p>la pena in tal caso, o se la licenza, e per via di qual criminali, e di colla per ora nel condanno il delinquente, e se non ha forza di o se, ed a qual pena egli sia stato condannato, o se non di anno</p>		
--	--	--

Num. II^{do}.

ALL' ARTICOLO XXVI. §. XVII.

I S T R U Z I O N E.

Come, ed in che maniera sia da rilevarsi ordinatamente il corpo del delitto in casi d'un'omicidio, ò ferimento violento, e come debban' essere regolate sù di ciò le relazioni del visoreperto, e delle scoperte ferite?



Per occorrere in avvenire ai visoreperti, e rapporti, che rispetto a' cadaveri, e ferite, spacciati vengono più volte, parte senza la debita precisione, e parte fuor di forma, con ritardo del criminale processo, vien ingiunto con ciò precisamente a' tutti e cadauno de' medici, e cerusici chiamati, ò costituiti espressamente dalla giustizia al visoreperto d'un cadavere, e così anche nel caso, che questi non potessero in tali contingenze essere avuti, a' bagnajuoli di dover sempre alla presenza delli deputativi della giustizia, e secondo le regole dell' arte anatomica, e chirurgica intraprendere positivamente, con buona coscienza, ed imparzialità una si fatta perquisizione e visoreperto d'un corpo ferito, ò difanimato (in cui si manifestasse il sospetto d'una seguita violenza, e per conseguenza avesse il giudice ad istradare, e formare l'inquisizione dietro li rapporti delle ferite da rilevarsi col mezzo del visoreperto) e poi metter in iscritto il rilevato, se sia possibile, dimostrativamente, vale à dire: con chiara dimostrazione, e non presuntivamente, ò sia con sole congetture, in forma d'una positiva testimonianza, coll' aggiunta delle precise causali: se, e per qual fondamento sia la ferita ò affolutamente mortale, ò pericolosa, e il più delle volte mortifera, ouvero in se leggiera, ed accidentalmente soltanto mortale (id est, vulnus per se, & necessariò lethale, vel ut plurimum lethale, vel tantum per accidens lethale?) denominando la specie della ferita, con indicarne la sua forma, lunghezza, larghezza, e profondità assieme colla parte offesa, ò colla quantità di sangue, ò di qual' altra materia ritrovatavisi; rimarcando eziandio gli squarcj, e le fenditure; se, e quali parti contigue per l'impedita circolazione del sangue, per l'arrestato respiro, per l'interrotta consonanza e compaginamento delle parti principali, ò per mancanza d'ajuto, ò per lor cooperazione abbiano tirata seco la morte? item se, e perche sia stata impedita la circolazione del sangue? esprimendo inoltre presso à poco l'età del defunto colla sua struttura, e complessione, e coll'aspetto esteriore del cadavere; come pure la condizione delle parti interne rimaste intatte dalla ferita; e prendere tal loro ritrovato à norma dello prescritto di sopra all' Artic. 26. §. 16. ò sopra l'obbligo del giuramento già prestato in virtù del lor ufficio, ò convalidarlo in evento giuratamente in giudizio, e non dar occasione, che si abbia da chiedere poscia in emergenza di qualche difficoltà un parere ulteriore ò sovraarbitrio dalla facoltà medica, e di aumentare con ciò alla giustizia gli alimenti del carcerato, ed altre spese, di prolungare l'arresto all'inquisito, ouver anche di poter impugnare il corpo del delitto, e l'inquisizione. E siccome tali visoreperti sono per lo più indispensabilmente necessarij in casi d'omicidj, d'auvelenamenti, e d'infanticidj; così prescritta viene singolarmente rispetto à questi 3. delitti una esatta norma direttiva, comme siegue:

Quoad homicidium.

Toccante l'omicidio è da osservarsi *1mo.* la proprietà della parte offesa, se sia una delle parti più nobili, indispensabilmente necessarie per mantenimento della vita? *2do.* la grandezza, profondità, e qualità della ferita; item se sia una ferita retta, od obliqua? *3rzo.* l'impossibilità della prestazione di qualche ajuto, e medicamento. *4to.* La morte tosto suffeguitane. Inappresso hanno li periti nell'arte à visitare soprattutto esattamente il cadavere, e all'apertura di quello ad esaminare li tre vani, ò sia cavità principali, cioè: del cranio, del torace, ò sia petto, e del addomine, ò sia ventre inferiore, ed à osservare: se la ferita sia nella carne, ò nell'ossa, ò se una ò più, ò tonde siano le ferite? se non sia leso il celabro, od il ventricolo, vale à dire, quella membrana del corpo, dove si fa la prima concozione degli alimenti, e se di sopra, ò di sotto, per dove penetra il succo del cibo nelle budella, vale à dire, il piloro, ò sia il destro, od inferior orifizio dello stomaco? e se sia tocco il pericardio, vale à dire, quella pelle, che avvolge il cuore, e fors'anche la nicchia, ò sia il ventricolo del cuore principalmente dalla parte sinistra: ò la sua arteria, il diaframma, ò sia pannicolo, che separa il petto dall'addomine, vale à dire, quel muscolo, che divide il ventre infimo dal petto, ò le tendini nelle carnose lor parti, i polmoni, e i loro rami principali, la vena pulmonaria, quella del fegato ò dell'esofago? ouvero, se non erano già pria guastate le parti interne, e quali? ò se non vi sia stato ascoso un qualch'altro segno mortal, e tocco per esempio: una pericolosa piaga di petto, od escrescenza, ò qualch'altro mortale affetto, ò sia indisposizione? se il ferito con fermargli più opportunamente il sangue, con impedire la temibile febre ulcerosa, lo spasimo, ò cancrena, ò con una cavata di sangue, non si sarebbe potuto salvare affatto, ò quanto tempo? se la ferita nella testa abbia offeso solamente gl'integumenti esterni (id est, integumenta exteriora?) se il vibrato colpo sia stato veemente, ò mite, con-ò senza scuotimento, con-ò senza spargimento di sangue? se abbia lesi li muscoli temporali, l'ossa del cranio, la dura, ò pia madre, ò sia quelle due membrane, che cuoprono il cervello, ò ben'anche il celabro stesso? se siano state lese le arterie, ò sia li vasi grandi, ò piccioli del sangue, e con ciò impedito il moto, ò sia la circolazione, allorchè non potendosi sedare il sangue, ò consolidare, e chiudere la vena, ne nasce un travasamento, ed il sangue riempie la cavità del petto? e sarebbe stato possibile di estrarre il travasato sangue, ò materia, e così d'impedire l'avanzamento della corruzione? ouvero se la ferita nella testa sia stata picciola, e fonda, e per conseguenza di non agevole dilatazione? se i nervi cardiaci, frenici, od intercostali, che vanno al cuore, polmone, e diaframma, siano stati tocchi? se forse ed in che maniera sarebbe stata curabile la ferita non assolutamente mortale? dovrà eziandio il cerusico, potendosi aver un medico all'atto del visoreperto, non intraprendere l'apertura pria del li lui arrivo, e così anche superflua è pria del taglio l'imprudente indagine della profondità della ferita con la tenta, od altro inusitato stromento, per via del che più volte vien dilatata la lesione, ò cagionata una nuova piaga, in tempo che l'apertura del cadavere chiarisce sufficientemente la profondità della ferita; incomberà tuttavia ad essi periti soprattutto di paragonare subito diligentemente colla ferita lo stromento offensivo tallor esistente, per desumere, se vi corrisponda, e se sia atto all'uccisione? con aggiugnere al lor sentimento la relazione dell'aspetto esteriore del cadavere, ed aprire nel visoreperto tutte le parti circonvicine, e di divedere, se cotesco uomo abbia dovuto puramente, ed inevitabilmente morire dall'acquistata ferita? dandosi poi, che non si rauvisasse anche all'esterno nel cadavere alcuna visibile procedura di fatto, ò sia violenza, vi fosse il grido però, che tal' uomo non sia morto naturalmente, dovrà nulladimeno esser'aperto, ed esaminato il suo corpo, onde vedere, se l'ucciso non abbia acquistato un colpo, od urto ò si contusione nella pozza dello stomaco, od in vicinanza (id est, læsum scrobiculum cordis) od una fianchata, ò calcio negl'ipocondrij, vale à dire, ne'vuoti, ò nel fianco sinistro, dove giace la milza, che da ciò si gonfia, e per essere cinta d'una pellicina assai sottile, ed anche per lo travasamento, che ne viene nel basso ventre, può facilmente spaccarsi? essendovisi forse accoppiato un deliquio, colpo, od impedimento di respiro, spantosi copiosamente il sangue, derivatane una soffocazione, ò scoppiata la vescichetta del fiele (id est, vesicula fellea) ouveranche la vescica dell'ori-

na. Ed essendovi nel corpo trè cavità, sapranno quindi li periti nell'arte, come contenerfi, e pria di imbaccuccare, ò sia d'accingerfi al taglio, ed al rispettivo vi-foreperto, informarsi per quanto sia possibile, dell'età, e disposizione del ferito, dello stromento adopratosi à ferirlo, od ucciderlo, della dieta, assistenza, e maniera di medicarlo usatafi, e del tempo della morte seguitane, indi poi non solo esaminare tutt'i lineamenti delle ferite, mà eziandio aprire nella surriferita maniera tutte le cavità del corpo, per poter nella relazione ò testimonianza da darfi in iscritto, più sicuramente dire ed asseverare, se il ferito sia precisamente morto dalla ferita? essendo soprattutto ciò da formarfi esattamente, e sinceramente la relazione, od il ritrovato in iscritto tanto più, che doppo il decorso di qualche tempo, marcendosi intanto, e putrefacendosi il cadavere, difficile sarebbe, per non dire affatto impossibile, l'investigare per via d'un successivo superior parere della facolta medica la condizione della ferita, non rettamente pria rilevatafi, e così pure lo spedire debitamente l'inquisizione; ciò che quinci per l'auvenire in casi d'omicidj, e ferimenti dovrà esser onninamente osservato.

Quoad veneficium.

Toccante il veleno inghiottito in qual si sia maniera, pondereranno i ragguagliatori con diligenza le circostanze, se all'uomo sia stato dato il veleno, ò se questo abbia la sua origine dall'interno (id est: an sit venenum naturale, vel morbosum) ed in che guisa produca la sua operazione? perchè quella di questa posteriore (videlicet, veneni morbosum) conviene assai coll'operazione dell'antérieure, consequentemente ha il medico con il chirurgo ad indagare, per quanto sia possibile, il preciso temperamento del defunto, la sua sensibilità, ò sia la veemenza dell'extraordinarie sue passioni d'animo, vale à dire: il modo de'sensi, e dell'animo, da cui forse il defunto fosse stato abbattuto, ed à scoprire la qualità, ò sia specie, ed operazioni del veleno, come quello, che venendo principalmente preso alla grossolana, opera per lo più con corrosione, od infiammazione, ò con una fermentazione, e vaporosità ò effluvj (id est, corrosione, fermentatione, vel vaporibus). Per ragione di ciò egli è d'uopo, che si percorra ed esamini bene al di fuori il corpo, e che si rimarchi fedelmente il ritrovato, indi si dia di piglio al taglio, e si visitino tutte le parti interne, e contiguità loro, onde scoprire e conoscere, se le tracce, ò sia segni esterni corrispondano agl'interni? consistendo tali segni, ò sia vestigi principalmente in questo, che si offervi, e si badi al contrassegno del veleno corrosivo, specialmente nelle fauci, nel esofago, nelle crasse, ò sottili budella, ò (se il veleno fosse stato dato in un clisterio, ò sia lavativo) nelle reni, negli ureteri, ò sia canali lunghi, pe'quali passa l'orina dalle reni alla vescica, ò nella vescica, nell'esofago, ò nel ventricolo stesso; ouvero se trà altri segni intorno il ventricolo ed intestino duodeno, cioè budello di dodici dita, si presenti al di fuori una grand'infiammazione od infocazione, ed al di dentro del ventricolo, un liquor acre e rossiccio, comme il vino? e quantunque cadessero negli occhi tallor de'segni esteriori, non è però da fidarsene, perchè appunto tali effetti possono derivare per esempio: da una morsicatura ò puntura velenosa. Per altro la cognizione de'medici, e chirurghi consiste in questo, ch'eglino indaghino diligentemente la complessione dell'uomo, come pure se? e qual mortifero veleno abbia lo stesso inghiottito, ò siagli stato dato? di che forza sia tal veleno? e quanto vene abbia voluto per uccidere, specialmente cotal individuo? dovrà pure il medico, e chirurgo all'apertura sollecitamente esaminare, ed investigare, se l'acciaccato e morto non abbia forse presa una qualche medicina in se stessa non venefica, né tallor grossiera, mà polverizzata, e non preparata ordinatamente, per conseguenza più dissolutiva, ed affatto anche superflua? poichè simili medicine smisuratamente adoperate e prese rodono lo stomaco, lo infiammano con un mal di cuore, e col tempo puon partorire la morte.

Ora li segni esteriori particolari dell'acquistato veleno, che doppo morte si manifestano esternamente, trà altri son'anche li seguenti, cioè: la gonfiezza del basso ventre, l'enfiagione troppo grande dello stomaco, e delle budella, le macchiette turchine-nericcie, ò sia livide sulla schiena, e piedi, e simili macchie anche, doppo aperto il corpo, nel ventricolo, nelle budella, e nelle viscere, cioè nel polmone, fegato, milza, e reni &c. La macerazione del ventricolo tallor rimasta, specialmente dal veleno corrosivo, un liquore corrotto, puzzolente, nericcio, dolorifico, e sanguinoso, ò che si trovino le reliquie ò sia raschiature (id est ramenta) del veleno,

un cuor flacido ed increspato, ò sia ritirato insieme, nella nicchia, ò sia ventricolo del cuore un notabile coagolo di fangue, nella testa, e principalmente anzi nelle prime arterie del collo, ò vene jugulari una gran singolar copia di fangue quagliato, ò sia coagulato. Dovranno quindi li periti nell'arte confiderare appuntamente gli antecedenti, e fuffeguenti contrasfegni; cioè

1mo. Come già fu mentovato di sopra, la difpofizione, e proprietà dell'uomo, che natural egli abbia avuto, e come sia ftato condizionato e complesso?

2do. Indagare, se sia possibile, da quelli, che affiftero al morto, che accidenti poco prima di morire, gli fiano sopraggiunti? se di repente, inaspettatamente, e per così dire di sano corpo sia spirato? ò se, e qual difgrazia gli abbia accelerata la morte? se tosto doppo presa la vivanda ò bevanda si sia sentito una grave tosse, sputo di fangue con fetore, e ritenzione d'urina? e se sia ftato sorpreso da dolor enorme, da gran calore, tremito, moti convulfivi, finghiozzo, vessichette acquose, ò sia bolle acquajuole, calore in bocca, frequente sputacchiamento, gran fete, nausea di stomaco, dolore, pizzicore, e morficamento nel ventre e per la vita, orina, e fluffo, ò sia diffenteria gagliarda, e fanguigna, maggior affanno ed ansietà di cuore, respiro grave, sudor freddo, ed angoscia, contorcimento d'occhj, ritiramento delle dita, raffreddamento delle parti esteriori, con ugne dolenti, e labra tremolanti? se in faccia non sia ftato piombino e terriccio, e se anche di tal indifpofizione non si sia potuto investigare altro chiaro manifesto motivo, ò caufa?

3rzo. Se nel corpo vi si sia rauvifata una gagliarda e gran gonfiezza di tutto, od almeno del baffo ventre? se il cadavere sia ftato d'aspetto giallo, e verde, tericcio, e giallo piombino, item la faccia bruna, ò sia di color nereggiante, e gonfia, la lingua nera, grossa, e pendente in fuori? se per la vita, e specialmente sul petto vi si fiano scoperte delle più grandi, ò più picciole nerice-giallicce-rofficie, od altre macchiette?

4to. Si dovrà badar bene, se nello stomaco, ò sia ventricolo vi sia un qualche vestigio, ò zavorra, ò sia depofizione di veleno (id est, faburra venenosa) e come le viscere fiano condizionate.

Quoad infanticidium.

Finalmente trattandosi di rilevar il corpo del delitto in emergenze d'infanticidi, due questioni occorrono: *1mo.* se l'infante sia venuto alla luce vivo, ò morto? *2do.* se l'infante sia morto per mano violenta? per ifcoprire adunque con fidanza lo ftato positivo delle cose, dovrà per tempo essere promosso il visoreperto esteriore, ed interiore, perche appunto varie cause, e circostanze parte del corpicello, e parte dell'intemperie dell'aria ò sia del tempo puonno eccitare una mutazione accidentale, dovendosi anche al taglio ed apertura offervare: se? e quali affetti vi fossero nel corpo, li quali avessero forse potuto cagionare all'infante la morte primatticcia, ò sia avanti'ltempo? con abbadare inoltre, se il morto infante sia ftato ritrovato in un luogo immondo, fuccido, caldo od umido? egli é d'uopo anche di ben visitare in un morto infante la fontanella, le tempie, il cranio, se sia schiacciato colle dita, ed esistano li segni impressivi dalle dita? facendo pure esatta offervazione alla parte di dietro della testa, ed alla nuca, ò sia parte posteriore del collo: se? e qual violenza vi sia da rimarcarsi? se il fanciullino sia compreso nello scroto ò sia borsetta de'testicoli, gonfio, rosso, ò livido? se all'infante sia ftato strappato vicino al corpo, ouver legato, ò nò il cordoncino dell'ombelico? item se sia ftato leso nell'intestino retto, ò sia nel terzo intestino grosso, in sphinctere musculus constrictor, cioè quel muscolo dell'ano, che ferra, e stringe insieme, e la vessica con una bacchettina, ò verghetta grapposa per il membricciolo, ò soffocato da un fetore di solfo, ò da un fumo acuto, od ucciso con smoccolatura di candela, ò lucerna ardente, ò con veleno instillatogli per le narici, ò sia buchi del nasino? se le macchie livide rimaste al collo dell'infante fiano da reputarsi per una procedura di fatto derivante dalla madre, ouvero da crederfi, che provengano da un grave e difficil parto? fuol'essere anche comunemente preso il pretesto da luffuriose femine, che l'infante sia morto nel ventre della madre, ò nell'atto del parto istesso; mà per investigare, se l'infante abbia vissuto fino al parto, ò doppo il parto? è di mestieri, che si offervi:

1mo. Se l'infante sia di giusta lunghezza, e robustezza, perfetto di membra, fornito d'ugne alle mani, e piedi, non che di capelli in testa, e debitamente formato?

2do. Se il cordoncino dell' ombelico sia fresco, nodoso, netto, e di color vivace?

3ro. Se gli astanti subito doppo il parto si siano accorti, che l'infante fosse ancor caldo?

4to. Se dal legato ombelico sia traboccato copiosamente il sangue? se nel cospicuo, o nelle parti interne dello spirato infante non vi si trovi alcun, o poco sangue?

5to. Se durante la gravidanza, ed anzi principalmente verso gli ultimi giorni del vicino parto non sia stata la creatura da caso non preveduto, o dalla madre per via d'una grave alzata, o conquassamento di corpo, o di medicine abortive, di superflue, sospette, e gagliarde cavate di sangue, di gagliardo stranuto, spavento, collera, e d'extraordinario digiuno, rovinata, o debilitata, e così resa incommoda ed inconcia al parto?

6to. Se la creatura, essendovi stata tallor al parto delle persone, non si sia durante questo spinta soltanto da un lato all' altro, mà non già mossa vivamente, e tanto anche sia stato osservato dalla madre, e dagli astanti? se facilmente, o difficilmente abbia partorito, o se durante il parto abbia avuto un notevole profluvio di sangue? se doppo il parto sia seguita facilmente la secondina?

Oltre à tutto ciò dovranno riflettere li ragguagliatori non solo alla complessione della madre partorienti tallor la prima volta, mà eziandio all' infante, se non sia una creatura languidetta, miserabile, lieve, piccinnina, tenerella e deboletta? e formare di seguito con maturo pensiero, ed in ordine al loro giuramento, la legale lor relazione si bene in questo crime d'infanticidio, che nelli succennati delitti d'omicidio, e avvelenamento coll'aggiunta delle causali e ragioni del lor parere, tratte dall' arte loro.

A questa istruzione vien'anche aggiunto il susseguente

UTILE AUVERTIMENTO

circa la qualità delle ferite da esprimersi ogni volta nelle relazioni de' visoreperti.

Al visitamento d'un uomo disgraziato, e lesò, hanno li medici e chirurghi affontivi, à determinare negli attestati, che danno, non solo del ferito, o morto il nome, età, sesso, costituzione di corpo &c. mà soprattutto anche la specie della ferita, o sia lesione: se questa sia lieve, pericolosa, o mortale affatto? inappresso debbe il chirurgo servirsi sempre di dovuti ed acconci stromenti, colli quali è solito d'istituire l'esamina delle ferite, e l'apertura de' corpi morti, perchè per altro posson' essere commessi molti errori; dovrà medesimamente badar bene anche allo stromento lesivo, con cui fu recata la ferita, perchè appunto da questo può essere più speditamente arguita, e giudicata la veemenza del colpo.

Una ferita non è altro notoriamente, che una fresca sanguinosa disunzione si delle parti molli, come sono le cuticose, carnose, nervose, che delle parti dure, come à dire, delle ossa, e cartilagini, che vien cagionata con un aspro stromento, qual'è una spada, coltello &c.

Quivi è da farsi anche una differenza trà ferite, che furono apportate da uno stromento mozzo, o sia spuntato, ouvero da percosse, cadute, lanciate, morsiature, archibusate, e quelle che provenute fossero da bestie rabbiose.

Specialmente per rapporto alla ferita stessa è da farsi riflesso alla differenza della sua situazione, esterior aspetto, grandezza, e profondità, dal che tosto può conchiuderli: quali parti, e come siano state offese?

Dacchè però lese venir possono tutte le parti del corpo umano, così fuol farsi la partizione in ferite di testa, collo, petto, ventre, e parti superiori, ed inferiori; e ciò secondo la lor situazione.

Partitio vulherum.

Per riguardo al pericolo poi ripartite vengono le ferite in lievi, pericolose, e mortali. E secondo tal ripartimento può sempre ogni chirurgo riferire debitamente al giudice lo stato della ferita, e confermare nella relazione del suo ritrovato: se le ferite sian mortali, ò nò? e se il ferito abbia potuto esser curato, ò nò?

Vulnus leve quid sit?

Una lieve ferita non è altro, che una fresca cruenta disunzione de' comuni esteriori integumenti, la quale doppo aver sanguinato un poco, possa essere pressochè da se stessa, oppure con poco ajuto guarita.

Vulnus periculosum quid sit?

Una ferita pericolosa poi comprende già in se le ferite de' muscoli, loro tendini (tendo) nervose espanzioni (aponeurosis) lesione de' nervi, e vasi notabili nelle parti del corpo umano, dove un chirurgo deve andar molto cauto nel giudizio, predizione, e curazione, perchè appunto soglion succedere più volte cattivi accidenti, come: infiammazione, dolore, spasimo, cancrena, e la morte stessa, quallor tali ferite non vengano ben legate, e trattate colli dovuti rimedj. Similmente non è anche da prestare fidanza alle ferite per altro leggiere di testa, perchè ben di sovente soglion tirar dietro di se de' pessimi avvenimenti.

Vulnus lethale quid sit?

Per lo contrario una ferita mortale è una lesione tale, per cui l' uomo ò vien à perdere, ò affatto già perse la vita.

Triplex species vulnorum lethaliū.

Ora per ben' intendere quest' ultima specie di ferite, si deve fervirsi delle regole generali, e considerare, che si danno ferite mortali di triplice specie; come
1^{mo} Quelle, che nominate vengono assolutamente mortali (vulnera absolute lethalia) per cui il ferito deve morire, se anche s' impiegasse ogni remedio, ed assistenza.

2^{do}. Quelle, che di lor natura sono similmente in se, e per se mortali (vulnera per se, & ex sua natura lethalia, vel ut plurimum lethalia) mà che nondimeno possono cessare d' essere mortali medianti gli opportuni rimedj, ed assistenza.

3^{zo}. E quelle tali ferite di lor natura non mortali, mà che divengono mortali per accidente, se ò per parte dell' infermo, ò da canto del cerusico nasce, ò sia nato un qualche sbaglio, ò mancanza (vulnera per accidens lethalia).

Exempla vulnorum absolute lethaliū.

Alla prima specie delle assolutamente mortali, annoverate vengono le seguenti ferite.

Primo: Dove il sangue, per qualunque mezzo si usi, non può essere sedato, e per conseguenza seguir debbe inevitabilmente la morte, come sono tutte le ferite, che vanno à dare nella cavità del cuore, ò suoi orecchj. Item tutte le ferite delle viscere, dalle quali sian stati offesi grossi vasi sanguigni, come le grandi, ò profonde ferite de' polmoni, del fegato, della milza, de' reni, dell' omento, dello stomaco, ò ventricolo, degl' intestini, del pancreas, del mesenterio, dell' utero, delle grosse vene del cuore, delle arterie epigastriche, ed ippogastriche, delle arterie iliache, delle emulgenti, dell' arteria meseraica superiore, ed inferiore, delle arterie jugulari, e vertebrali; della vena cava, della vena jugulare interna, delle vene iliache, delle vene emulgenti, della vena porta, delle vene, ed arterie subclavie, e di tutte quelle vene interne, alle quali il chirurgo non può arrivare, od applicare li necessarj rimedj.

Secondo: Quelle ferite, che impediscono gli spiriti vitali, ò animali in modo, che dal cervello non possano scorrere al cuore, come le profonde ferite del cervello stesso, tutte le ferite del cervelletto, della midolla oblungata, della midolla spinale, come pure tutte quelle ferite de' vasi sanguigni, per cagione delle quali il sangue si raccolga sotto la base del cervello, e nel fondo del cranio, e per conseguenza non si può in alcun modo, nè per qualunque diligenza evacuare. Qui pure debbono riferirsi le ferite de' nervi dell' ottavo pajo, del grande intercostale, e delli nervi del cuore.

Terzo: Ogni sorta di ferite, che impediscono, ò sia, levano la respirazione in guisa, che l' uomo ne debbe morire: cioè quando l' aspera arteria è intieramente tagliata à traverso, e la parte inferiore si ritira in modo, che l' aria non può più entrarvi.

vi. Le ferite, che penetrano da amendue le parti nella cavità del petto, e che sono di maggiore dimensione di quello sia la fessura del capo dell'aspra arteria, o sia della fessura della glottide (rima glottidis) o una ferita di tale grandezza, la quale, ancoracche penetri da una sol parte nella cavità del petto, pure nello stesso tempo passando attraverso il mediastino, fa luogo all'aria esterna di penetrare in amendue le cavità del petto, d'onde li polmoni restano compressi, ed il ferito deve soffocarsi.

Quarto: Del pari assolutamente mortali sono quelle ferite, le quali impediscono, che il succo nutritivo, o sia il chilo, non possa passare nel sangue. Tali sono le grandi ferite dello stomaco, e principalmente del fondo; degl'intestini tenui, e sottili, ne' quali dallo stomaco il chilo primieramente sen viene; della cisterna, o sia ricettacolo del chilo; del canale, o condotto toracico; delle grandi vene lattee, come pure l'intero taglio dell'esofago &c.

Quinto: Qui pure debbono riferirsi quelle ferite, che cagionano lo stillicidio, o flusso di un qualche umore in una cavità, senza che il chirurgo possa porvi riparo, e fermare tale stillicidio. Tali sono le ferite della borsetta del fiele, e de' suoi condotti; le ferite della vesica dell'urina, & de' suoi condotti; le ferite dello stomaco, e degl'intestini, e di qualunque altra parte, d'onde in una cavità stilla un qualche umore, senza che tale stillicidio possa essere fermato. Questi umori stagnanti assieme colle parti vicine passano in putrefazione, e così sebbene al quanto più lentamente, con certezza però traggono doppo di se la morte.

Doppo aver scorse le ferite assolutamente mortali, fa d'uopo anche di considerare quelle ferite, le quali, ancoracchè siano per loro natura mortali, pure col mezzo dell'arte, e coll'applicazione de' necessarj e convenienti rimedj possono guarirsi. Tali sono: quando si ritrova del sangue stravasato sotto del cranio, o egualmente sotto la dura madre in sito e luogo tale, in cui si possa fare la trapanazione; quando è offesa l'arteria, che sta sotto le coste; e quando non è stato legato il cordone, o funicolo ombilicale. Di più appartengono a questa classe tutte le ferite delle arterie, e vene, alle quali il chirurgo può arrivare, od applicare con le sue mani li necessarj mezzi; come le arterie temporali, i rami dell'arteria jugulare esterna, l'arteria brachiale, del cubito, del femore, la poplitea, e crurale &c.

Exempla vulnerum per se quidem lethaliū, sed tamen curabiliū.

Devesi parimente considerare la ferita mortale per accidente. Questa è una ferita, la quale con sicurezza e senza pericolo avrebbe potuto essere guarita, quando l'ammalato, o il chirurgo commesso non avessero un qualche errore.

Exempla vulnerum per accidens lethaliū.

Per ispiegazione di queste si aggiungono le seguenti osservazioni.

1^{mo}. è obbligo del chirurgo di ripulire le ferite da tutte le impurità, frà le quali sono da annoverarsi arena, sassi, ferro, palle, pezzi di vestiti, sangue &c.

2^{do}. Che egli nell'essaminare la ferita non adopera ruvidamente li suoi istromenti, e quindi non giri, urti, o laceri, potendo con ciò cagionare non solo dolori, mà anche maggiori lesioni, emorragie, spasimi, cancrene, ed anche la morte stessa.

3^{zo}. che ripulisca convenientemente la ferita dalla marcia soprabbondante, perchè in difetto di ciò la marcia assorbita entra dalle vene nel sangue, e può accadere un'emaciamento, e confunzione.

4^{to}. Quando il chirurgo non applica alla ferita li convenienti rimedj, o in vece vi applica cose irritanti, o corrosive, le quali sogliono cagionare non solo dolori, infiammazioni, spasimi, convulsioni e cancrene, mà ben' anche la morte stessa.


5^{to}. Quando il chirurgo non abbia estratto a dovere il sangue in gran quantità raccolto, ed effuso nella cavità del ventre, o del petto, e che abbia troppo presto chiusa la ferita; poichè per tal'errore, e negligenza incomincia il sangue stagnante a imputridire, intacca, e corrode le parti vicine, e cagiona all'uomo la morte.

6^{to}. Si deve ancor avere attenzione, che non sia stato commesso un qualche errore nelle sei cose dette non naturali, cioè nell'aria, nel mangiare, e bere, nel moto, e nella quiete, nelle passioni dell'animo &c. Perchè quanto e quali malattie possano apportare gli errori commessi in queste cose, è senza di questo già noto a ciascuno. Quando adunque da un ferito vien'errato in queste cose, anche una leggiera ferita può cagionare all'uomo la morte.

7mo. Nè basta offervare tutto questo, mà di più ancor è da saperfi, e da esaminarsi: cioè, se il corpo del ferito sia per altro sano, oppure pieno di cattivi umori, per esempio, inclinante all'idropisia, alla tifichezza, allo scorbuto, ò ad affezioni veneree &c. ouvero se forse egli non abbia una qualche particolare disposizione, ò idiosyncrasia, cioè una tale particolare natura, còsicchè la più leggiera cosa, che ad un tal uomo accada, ponga il di lui sistema nervoso in tal mutazione, e movimento, ch'egli cada in deliquij, in spasimi, ò rigidità, e convulsioni, e che anche per tal cagione possa morire. In conseguenza vede ciascun chirurgo, che egli con somma diligenza debb' avere attenzione à tutto, e scorge egualmente, che deve esporre tutto questo nella sua relazione, e dire: se l' ammalato abbia commesso qualche errore, ò se possa incolparfi la sua natura, ò pure se il chirurgo abbia fallato?

E questa stessa distinzione e divisione sin qui fatta delle ferite serve ancora per tutto ciò, che riguarda le contusioni, ò ammaccature.

Da quanto sin qui si è detto, e rimarcato, vede il chirurgo, che nella sua relazione deve notare ed esporre tutto, cioè il nome, l'età, il sesso, lo stato, e condizione del corpo, qual parte sia stata ferita, quanto profonda, larga, e grande ella sia, e quando sia possibile di conoscersi, con qual sorta d'istromento sia stata fatta, e finalmente, in qual modo sia stato il ferito afflito, e trattato? così pure se la ferita sia leggiera, pericolosa, ò mortale, ed à qual grado, e classe di mortalità precisamente appartenga?



N u m e r o. III^{zo}.

al §^{pho}. XVII^{mo}. dell' Articolo XXXVIII^{vo}.

DISEGNAZIONE, E DICHIARAZIONE

D E L L E

Specie di tormenti, e del modo, come queste sogliono venire intraprendute nella città di Praga, metropoli del regno di Boemia presso cotesti magistrati civici.

A N N O T A Z I O N E.

La descrizione della tortura solita da applicarsi nel regno di Boemia in questa traduzione Italiana si è omessa espressamente: giache nei paesi Austriaci, dove si parla la lingua Italiana, e pel comodo ed uso de' quali precisamente fù ordinata questa traduzione, anzi generalmente negli stati ereditari Austriaci la tortura Boemica è incognita, e perciò la descrizione di essa per questi paesi sarebbe inutile, e soverchia.

Numero III.

del Anno XVII. dell' Anno XXXVIII.

DISSEGNAZIONE

DICHIARAZIONE

Specie di tornata, e del modo, come queste s'ognano venire interpretate nelle città della Toscana, metropolitane del regno di Boemia.

ANNUNTAZIONE

La dettatione della lettera sopra da appiccata nel regno di Boemia, in questa traduzione Italiana si è omessa o pretermissione, giacchè nel paese Austriaco, dove si parla la lingua Italiana, è per questo modo ed uso de' quali prestante che si osserva questa traduzione, anzi generalmente negli stati ereditari Austriaci la tornata, in Boemia è inosservata, e perciò la dettatione di essa per que' li paesi sarebbe inutile, e superflua.

Numero IV^{to}.

al §^{pho}. XVII^{mo}. dell' Articolo XXXVIII^{vo}.

DISEGNAZIONE,
E
DICHIARAZIONE
DELLE

Specie di tormenti, e del modo, come queste sogliono venire intrapredute nella città, e Cesareo-Regia Residenza di Vienna presso cotesto Cesareo-Regio giudizio criminale civico, e provinciale.

Numero IV.

al n. XVII. dell'Anno XXXVIII.

DISEGNAZIONE


E

DICHIARAZIONE


DELLA

Specie di tormenti, e del modo, come queste sogliono venir praticate nelle città, e Castelle Regie Residenza di Vienna, nello corso Cesareo-Regio, giurisdizione criminale civile, e provinciale.

Lo strettojo de' pollici, ò li cosidetti fibili.




Misura d'un mezzo piede di Vienna.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.



- A. Due ferri piatti, lunghi sei oncie e tre quarti, e grossi mezz'oncia, li quali sono da vederfi quì da un lato.
- B. Le due fusa dello strettojo à guida.
- C. Le madrealti.
- D. La chiave dello strettojo, con cui si stringono le madrealti à vicenda d'intorno alle fusa, venendo per via di ciò attratto il piatto ferro superiore sopra l'inferiore, vale à dire, ristretti assieme li ferri piatti.
- E. Li denti fitti al di dentro di tutti e due li ferri piatti, rilevati una schiena gagliarda di coltello incirca, e spuntati, li quali non si riscontrano l'un l'altro, mà mordono e penetrano insieme dappresso, vale à dire, quelli di sopra non si oppongono, mà danno luogo à quelli di sotto.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. Li due appiattati ferri, larghi un oncia e trè ottavi, come al di dentro sieno formati?
 E. Li denti infittivi à guisa d'una cruda raspa, mà spunti per la limatura della loro punta ed asprezza.
 B. Le fusa dello strettojo à guida, rassodate al ferro di sotto.
 C. La madre vite
 D. La chiave dello strettojo } tutte due nella loro vera grandezza, ed essenza.


La mettitura, ed affettamento de' pollici.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- F. Il ferro piatto di sotto.
 G. Il sito, dove soglion'esser posti li pollici.
 H. La prima inodatura del pollice, fino alla quale, e non più oltre ci vengono posti dentro i pollici.

Rappresentazione del preciso applicamento de' fibili, colle persone, che vi abbisognano.




DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.



- A. L' inquisito sedente sul banchetto, ò sia seggiolo disegnato più distesamente qui subito dappresso.
- B. Il carnesice, che colla mano sinistra tiene da una estremità lo strettojo, e poi coll' altra maneggiando la chiave in guida, à vicenda per le fusa, e stringe sempre più e più assieme amendue li ferri piatti.
- C. Il famiglio del carnesice, che col braccio destro tiene l' inquisito per lo spallaccio, e colla mano sinistra lo strettojo dall' altra estremità.
- D. Le mani dell' inquisito.
- E. Una cintura, con cui sono assibbiati assieme i piedi dell' inquisito.

$\frac{1}{2}$ piede de Vienna.

Li requisiti appartenenti all'allacciatura.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. Il banchetto, ò sia il feggiolo, sopra cui siede l'inquisito tanto, quando gli si applicano i sibili, che i legaccj.
- B. Un cordone della miglior canape di dodici fili, grosso diametralmente un quarto, e circolarmente trè quarti d'oncia, il cui pendaglio, che qui si presenta, è della lunghezza d'un mezzo piede di Vienna, e principiandosi da questo, la parte più corta di questo cordone vien'ad essere lunga 3. piendi ed un oncia, e la più lunga all' opposto 3. piedi, e 10. once.
- C. Li torcitoj ò sia randelli fortemente annodati alle due estremità di questo cordone, li quali servono al carnefice per allacciare.
- D. Un raffio, ò sia rampino di ferro rassodato in terra, ò nel solajo, in cui attaccasi il pendaglio del cordone.




Rappresentazione dell'allacciatura colle persone, che vi abbilognano.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. L'inquisito.
 B. Il carnefice.
 C. Il famiglio del carnefice.
 D. Il feggiolo, ò sia banchetto, sopra cui siede l'inquisito.
 E. La cintura, colla quale sono affibbiati amendue li piedi dell'inquisito.
 F. Il raffio di ferro rassodato nel pavimento.
 G. Il pendaglio del cardone, com'egli è attaccato al raffio.
 H. Amendue le mani dell'inquisito, come queste vengano dal famiglio del carnefice affettate insieme per di dietro colla loro superficie, e talvolta pure mosse durante l'allacciatura, spingendo l'una al quanto in giù sopra l'altra, per cagionare con tal commovimento un maggior dolore.
 I. Il cordone, che col pendaglio attaccato al raffio è applicato teso sopra la giunture di tutt' e due le mani.
 K. Il torcitojo, ò sia il randello, per cui il carnefice attira con tutt' e due le mani il cordone, e talvolta di nuovo al quanto lo molla.


Figurazione visibile delle mani allacciate con il cordone.



DICHIARAZIONE DELLE LETTRE.

- A. La congiunzione delle mani in maniera, che la superficie di esse venga a consolidarsi al di dentro, e le palme restino al di fuori.
- B. Le giunture di tutt' e due le mani, sopra le quali giace il cordone.
- C. L' ossa presso le giunture delle mani, che impediscono la retrocessione del cordone, e per conseguenza non debbon' essere medesimamente coperte, ò sia allacciate con il cordone.
- D. La prima legatura con semplice applicazione della parte più corta del cordone.
- E. La seconda e terza legatura con doppio giro, ò sia intreccio della parte più lunga del cordone.

3. piedi di Vienna.




L'eculeo, e corda rispettiva, ò sia machina per elevare in alto, e sfendere per aria, con li pesti, che vi abbisognano.

DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.




- A. Due travi di larice, alti da terra 7. piedi, e 2. once, larghi 11. once, e grossi once $6\frac{1}{2}$., raffodati in terra, e distanti l' uno dall' altro 2. piedi, ed un oncia e mezza.
- B. Una spranga, e rispettiva trabe commessa, ò sia incastrata di traverso, grossa $\frac{1}{2}$ piede, e tanto appunto anche larga.
- C. Una burbera di legno appunto di larice, grossa nel suo diametro once $7\frac{1}{2}$., mà in tutto il suo cerchio once $22\frac{1}{2}$.
- D. La ruota di legno di rovere, con cui vien girata la burbera, essendovi connessi assieme i gattigli con rampiconi di ferro.
- E. Una forte latta di ferro raffodata alla burbera con denti aguzzi, piegati all' insù, e limati à sguancio, ò sia obliquamente.
- F. Un ferro alquanto curvo, largo due once circa, infitto con un chiodo gagliardo fumante, il quale cade negli anzidetti denti, e tiene immovibile la burbera, quando questa non venga raggirata à bella posta.
- G. Un contrapeso di sassò pesante di libbre 25. di Vienna } con i loro anelli di ferro impiombativi, ed
- H. Un detto più grande del peso di libbre 46. di Vienna } uncini attaccativi.

L'argano, ò sia machina disciolta per elevare in alto, con altre appartenenze.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- I. Li due buchi incavati à scarpello nelle travi di traverso, entro de' quali vien posta la burbera.
- K. Il fuso, ò sia la cavicchia di legno della burbera, tirata, ò sia travagliata à quadrangolo, à cui vien' affissa la ruota.
- L. Un buco quadrangolato nel fusto della ruota, in cui la cavicchia della burbera incastratavi deve posare fermamente, acciò si giri la burbera, e non la ruota.
- M. Un picciol buco incavato à scarpello nel fusto della ruota, e nella cavicchia della burbera, per cui la ruota per fermezza sempre maggiore vien' affissa, e raffodata con un chiodo di ferro.
- N. Un chiodo capitato di ferro forte, raffodato nella burbera, à cui si attacca il pendaglio ben fatto coll' estremità del canapo levatore, e col mezzo del fermo suo ritegno vien' attorniato il canapo sopra la burbera.
- O. Il canapo levatore, lungo passi 8. e grosso diametralmente un' oncia, e mezza.
- P. Il ruffio di ferro, che trovasi raffodato à questo canapo, e che vien' attaccato al pendaglio del cordone, con cui si legano all' inquisito le mani insieme.
- Q. Un pendaglio lungo 2. piedi d' un cordone di canape, grosso per diametro tre ottavi d' oncia, abbisognandone due di questi, l' uno de' quali vien messo frà le mani legate all' inquisito insieme con un' altra funicella, ò sia corda, e l' altro frà i piedi legati appunto già insieme sopra la legatura in guisa, che si l' uno, che l' altro formi un doppio pendaglio, ed in quel doppio pendaglio alle mani possa venire attaccato il raffio, ò sia uncino del canapo levatore, ed all' opposto in quello ai piedi gli uncini delli contrapesi di fasso.



Rapresentazione dell' inquisito, che stà presto ad essere elevato
in alto.

DICHIAZIONE DELLE LETTERE.




- A. L'inquifito.
- B. Le mani legategli infieme alla fchienu con un cordone di canape della groffezza diametrale d'un quarto d'oncia, intorticciato due volte colla lor fuperficie al di dentro, e con le palme al di fuori.
- C. Li piedi legati infieme con un cordone appunto fimile, ed intorniato due volte.
- D. Il doppio pendaglio pofto frà le mani.
- E. Il canapo levatore attaccato coll'uncino à quefio doppio pendaglio.
- F. La girella di metallo raffodata fopra nella volta, e racchiufa con maglie di ferro, affinché il canapo non poffa diloggiare, ò fia fcoftarfi.
- G. La machina, ò fia argano levatore.
- H. Il carnefice, che afferra i raggi della ruota per elevare in alto.

DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.



- A. L' inquisito pendente in aria, la prima volta libero senza contrapefo.
- B. Il doppio pendaglio ò sia appicagnolo meffo fopra la legatura frà li piedi legati affieme.
- C. Il piccolo contrapefo da effere appiccato à tal doppio pendaglio al fecondo elevamento.
- D. Il contrapefo maggiore da effere attaccato appunto à tal doppio pendaglio alla terza elevazione, levato via pria il contrapefo minore enunciato poc' anzi.



Rapresentazione dell inquisito già elevato in aria.




DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.



- A. Il ferro piatto di sotto, lungo ott'onze e mezza, e grosso $\frac{2}{3}$ d'oncia.
- B. Il ferro di sopra, lungo appunto ott'onze e mezza, e grosso $\frac{2}{3}$ d'oncia, che forma un'arco, il quale ha di latitudine onze $4\frac{1}{4}$, e di altezza nel mezzo dal ferro di sotto onze $1\frac{1}{2}$.
- C. Li denti incavati colla lima in amendue li ferri della profondità al di dentro d'un ottavo d'oncia.
- D. Le fusa dello strettojo fatte à guida.
- E. Le madremiti.
- F. La chiave dello strettojo, con cui vengono le madremiti strette, e torcigliate à vicenda intorno alle fusa dello strettojo, venendo il ferro superiore col mezzo di tal torcitura sempre più e più premuto in giù verso l'inferiore.


Mifura d'un mezzo piede di Vienna.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. Il ferro piatto di sotto, d'un' oncia e un quarto di latitudine.
 B. Li denti incavativi colla lima in guisa di croce, e nel mezzo alquanto aguzzi.
 C. Il ferro curvo di sopra, della latitudine appunto d'un oncia, e un quarto.
 D. Li denti grinzosi, o sieno le grinze lunghette, alquanto taglienti, incavate obliquamente di traverso in questo ferro à forza di lima.
 E. Le fusa dello strettojo, raffodate nel ferro di sotto.
 F. La madre vite.
 C. La chiave dello strettojo } amendue nella loro vero grandezza ed essenza.

Rappresentazione del preciso applicazione dello strettojo della gamba, e delle persone, che vi abbisognano.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. L'inquisito sedente sopra una scranna d'appoggio ordinaria.
- B. Il piede dell'inquisito disteso sopra un banchetto, ò sia seggiolo alquanto basso.
- C. Un famiglio del carnefice, che al di dietro rattien giù per tutt'e due le mani l'inquisito sopra la scranna.
- D. Un'altro famiglio del carnefice, che colla mano sinistra tien giù fermo il piede dell'inquisito sopra il seggiolo, e con la destra lo strettojo verso la parte del carnefice.
- E. Il carnefice, che colla mano sinistra tien lo strettojo, e con la destra mediante la chiave di esso pigia, ò sia tira sempre più e più insieme tutti e due li ferri à vicenda.
- F. Lo strettojo applicato al piè dell'inquisito in maniera, che il ferro piatto inferiore vien' à poggiar sotto al polpaccio, e l'arco del ferro superiore à giacer sopra il fusolo, ed osso della gamba.

Numero V^{to}
all' Articolo XL^{mo} §. III.

Formulari,

Come in succinto, e con chiarezza sieno presso à poco da concepirsi in diversi casi penali le sentenze condannatorie, od assolutorie degl' incolpati malfattori.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|--|
| §. 1. Sentenza di morte à vivo fuoco. | §. 19. Sentenza contro un defunto delinquente in casi di spavento ed errore da eccitarsi. |
| §. 2. Auvertimento: allorquando il Principe accordi una mitigazione della pena del fuoco. | §. 20. - - di esecuzione della pena nell' effigie d' un fuggitivo delinquente. |
| §. 3. Sentenza d' abbrucciamento dopo la premessa decapitazione. | §. 21. - - di frusta col bando dallo stato, bollo, ed orfeda. |
| §. 4. - - di combustione, precorsa la pena del laccio. | §. 22. - - di condannazione in una fortezza, con ò senza bando generale. |
| §. 5. - - di semplice squarcio. | §. 23. - - - di condannazione al travaglio publico dominicale con ò senza bando particolare dal distretto. |
| §. 6. - - di squarcio esasperato. | §. 24. - - di perpetua confinazione, ò sia di dover dimorare vita durante in un certo assegnato luogo. |
| §. 7. - - di ruotamento da sotto in sù. | §. 25. - - di continuazione d' arresto con restrizione d' alimenti, e menfrea castigazione. |
| §. 8. - - di ruotamento da sopra in giù. | §. 26. - - ad indeterminato tempo in un ergastolo, spedale &c. |
| §. 9. Aggiunta, quallor il malfattore abbia insieme rubbato. | §. 27. Decreto interlocutorio di minacciata tortura, |
| §. 10. Sentenza di forca; | §. 28. - - di effettiva tortura |
| §. 11. - - del taglio di testa. | §. 29. Sentenza difinitiva sopra il confesso fatto dall' inquisito nella tortura; |
| §. 12. Esasperamento delle pene di morte. | §. 30. - - sopra il misfatto da lui negato nella tortura. |
| §. 13. - - con istrappate di carne à tenaglie roventi, con svellimento di coreggie della pelle, estrafrascinamento al luogo del supplizio. | §. 31. Sentenza assolutoria, |
| §. 14. - - con sol pizzico di tenaglia rovente. | §. 32. - - ò dal malfaccimento istesso, |
| §. 15. - - con istrascinamento, e strappata della lingua. | §. 33. - - ò dall' incaminato processo. |
| §. 16. - - con istrappata delle mammelle. | |
| §. 17. - della pena della ruota con istrappate di carne à tenaglie roventi. | |
| §. 18. - - della pena del ferro. | |

§. I. **S**entenza condannatoria alla pena del fuoco.

Sententia ad poenam vivicomburij.

Il malfattore N. debba per condegna pena del commesso suo delitto essere condotto al solito luogo del supplizio, ivi giustiziato da vita à morte col fuoco, abbrucciato e ridotto il cadavere in polvere e cenere, e sparfa la cenere nel fiume N. (se v' è una corrente dappresso) ed in mancanza di questa, disperfa per aria.

Ouvero la N. malfattrice debba pel commesso suo misfatto essere abolita, e disfatta dalla terra à vivo fuoco, e sparfa la cenere per aria, ò (secondo l' opportunità del luogo) in una corrente.

§. 2. Venendo però ad un contrito e penitente malfattore per evitazione d' ogni temibile pusillanimità, e pericolo dell' anima, concessa per sovrana grazia una mitigazione del vivo abbrucciamento, dovrà allora il Tribunal superiore intimare in segreto, ed in termini ben chiari e percettibili al subalterno foro criminale gli op-

Quidfi Princeps vivicomburium per mortis accelerationem leniri indulserit ?

portuni auvisi, e auvertimenti: con quali mezzi precisi abbia ad essere disposta, ed accelerata la morte al delinquente?

Sententia ad combustionem prævia decollatione,

§. 3. Sentenza d'abbruciamiento del cadavere doppo la preceduta decapitazione, se vi concorrono per esemplo circostanze di mitigazione del reato.

Il reo N. debba esser condotto al luogo solito del supplizio, ivi col ferro tratto da vita à morte, indi posto il cadavere sopra un mucchio di legna, confunto dal fuoco, e dispersa la cenere &c. ouvero

Il malfattore N. debba essere &c. &c. giustiziato, indi poi dato il cadavere alle fiamme unitamente à quella bestia N., colla quale peccando si rese reo di bestialità, e disperse le ceneri &c.

aut prævio suspensio in furca supra rogam erecta.

§. 4. Sentenza d'abbruciamiento del cadavere d'un delinquente pria impiccato, allorchè vi concorra pure il crime di furto, dovendosi ergere in tal caso una mezza forca nel mucchio di legna.

Il delinquente N. debba essere condotto al luogo solito del supplizio, ed ivi sopra una separata forca costrutta nel mucchio di legna, giustiziato col laccio, indi arso, e ridotto in cènere il cadavere, e gettata e dissipata la cenere nel fiume N. corrente dappresso.

Sententia ad diffectionem in 4. partes.

§. 5. Sentenza di semplice squarcio.

Il malfattore N. debba essere condotto al solito luogo del supplizio, ivi tutt'il suo corpo tagliato in quattro parti, e così punito à morte, indi ad orrore appesa ogni parte sopra ad una separata forca nelle quattro strade principali, e la testa sopra un palo affissa; ò secondo la qualità delle circostanze al malfattore N. debba essere troncata la testa, squartato il corpo, ed esposte le 4. parti in 4. strade.

Quæ ipsa diffectionis poena nonnunquam exacerbatur.

§. 6. Sentenza di squarcio con esasperamento, quando le circostanze del delitto sieno assai gravi, per caso d'esemplo un tradimento di stato, e specialmente contro li micidiali di donne gravide.

Il delinquente N. debba essere condotto sulla solita piazza del supplizio, ivi strapatogli fuori primieramente il vivo suo cuore, battutoglielo intorno al muso, poi fatto à quarti il corpo, e appese ed impiantate le 4. parti in 4. strade, singolarmente però la testa, il cuore, e la destra insieme à publico orrore e spavento.

Sententia ad contusionem membrorum per rotam, aut fursum incipiendo à crurifragio,

§. 7. Sentenza d'arruotamento da sotto in sù, che è il più grave.

Il malfattore N. debba essere condotto al solito luogo del supplizio, schiacciate ivi colla ruota da sotto in sù le sue membra per tutto il corpo, e così giustiziato da vita à morte, indi poi intrecciato il difanimato cadavere sulla ruota.

Aut deorsum incipiendo à confractioe gutturis.

§. 8. Sentenza d'arruotamento da sopra in giù, che è più mite.

Il delinquente N. debba essere condotto al solito luogo del supplizio, ed ivi colla ruota da sopra in giù schiacciatogli primieramente il collo, indi il cuore, poscia tutte le membra, e così tratto da vita à morte, ed in seguito intrecciato il cadavere sulla ruota.

Augmentum demonstrationis publicæ, si rotæ reus simul furta commiserit.

§. 9. Con auvertimento, che avendo tallor il malfacciente commesso in appresso de' furti, si ordini una piccola forca da ergerli sulla ruota, e si formi presso à poco la sentenza come siegue:

Il delinquente N. debba essere menato al luogo solito del supplizio, ivi giustiziato à morte colla ruota da sopra in giù, indi intrecciato sù d'una ruota il di lui cadavere, e costruttavi sopra una forca col laccio pendolante.

Sententia ad poenam patibuli;

§. 10. Sentenza di forca.

Il reo N: debba essere condotto al solito patibolo, ed ivi giustiziato da vita à morte col laccio (ed in evento attaccata la catena)

Sententia ad poenam gladii.

§. 11. Condannazione al taglio della testa,

Il malfattore N. debba essere condotto al luogo solito del supplizio, ed ivi giustiziato da vita à morte col ferro.

Exasperationes suppliciorum mortis.

§. 12. Essendo tallor i delitti assai gravi, accompagnati da enormi circostanze, ò di queste alcune concorrendovi, può essere à giudicial temperamento esasperata la pena di morte colle seguenti pene in singolare, ò con più ad un tratto.

Per adustionem forcipibus candentibus, loro- rum ex corpore excisionem, & impositionem tabulæ cumulatim;

§. 13. Esasperamento con istrappate di carne à tenaglie roventi, svellimento di correggie dalla pelle, e strascinamento al luogo del supplizio.

Il delinquente N. debba per gli enormi, ed orribili suoi misfatti venir posto sopra un carromato, condotto in giro per la città, ed anzi da principio nel primo luogo essergli data con tenaglie roventi una pizzicata nella poppa destra, poscia in altro luogo (NB. il luogo vuol' essere ognivolta denominato) tagliata una correggia dalla parte sinistra del dorso, e poi nel terzo luogo essergli data un'altra pizzicata nella poppa sinistra, e finalmente nel quarto luogo tagliata fuori di nuovo una correggia dalla parte destra del dorso, indi messo sopra un asse o sia tavola, strascinato fuori di città fino al luogo del supplizio, ivi troncata la destra assieme colla testa, e poscia intrecciato il cadavere sulla ruota. NB. questo è da intendersi, quando fosse un uomo; mà essendo una donna, debbono indi amendue le parti cioè la mano e la testa essere impiantate sopra una ruota vicino alla strada, ed il corpo morto all'opposto sepolto nel luogo del supplizio,

§. 14. Il delinquente N. debba essere messo sopra un carromato, ed in passando avanti alla casa di Dio da lui spogliata, pizzicato una volta nel petto con una tenaglia rovente, poscia condotto al luogo solito del supplizio, ed ivi col fuoco &c. Vel per unam solam exasperationis speciem;

§. 15. Esasperazione con i strascinamento, e strappamento della lingua. Vel per raptationem ad supplicium, & linguæ ex faucibus extractionem;
Il reo N. debba essere strascinato da cavalli al luogo del supplizio, ed ivi primieramente strappatagli la lingua dalle fauci, indi giustiziato da vita à morte col fuoco.

§. 16. Con i strappata delle poppe, o sia mammelle. Vel mammarum evulsionem.
La malfattrice N. debba essere condotta al luogo solito del supplizio, strappate ivi alla medesima con tenaglie roventi amendue le mammelle, e di seguito tratta da vita à morte col ferro.

§. 17. Esasperamento della pena della ruota. Exacerbatio pœnæ rotæ per præviam ustulationem.
Il reo N. debba esser messo sul carromato, dopoi nel luogo N. pizzicato nella poppa destra con una tenaglia rovente, di seguito condotto al solito luogo del supplizio, ivi giustiziato à morte colla ruota da sopra in giù, intrecciato il cadavere sulla ruota, e costruttavi sopra una forca col laccio pendolante.

§. 18. Il delinquente N. debba essere condotto al solito luogo del supplizio, ed ivi giustiziato da vita à morte col ferro, indi messo il busto sulla ruota, impiantato il teschio sul palo, e costruttavi di sopra una forca col laccio pendolante. Exasperatio pœnæ gladii, truncum corporis, & caput rotæ imponendo;

Item: La malfattrice N. debba essere condotta al solito luogo del supplizio, ivi giustiziata col ferro, piantata la testa sopra un palo, ed interratavi sotto il busto. Vel caput palo,

La rea N. debba essere condotta &c. ivi decapitata, e troncatale ad un tratto la destra, poscia affissa questa col teschio sulla ruota. Aut caput, manumque rotæ infigendo,

Il malfattore N. debba essere condotto &c. ed ivi giustiziato da vita à morte col ferro, ed anche troncatagli insieme la destra, indi poi attaccata la medesima ad un palo. Vel manum amputatam numellis appendendo.

§. 19. Per eccitamento di maggior orrore posson' anche in più modi essere intraprese le pene à misura delle circostanze, e per quanto sia possibile, contro li cadaveri de' malfattori defunti, per esempio: debba il cadavere del malfattore N. ucciso nelle carceri, trattandosi d'un sì grave abominevole misfatto, essere à maggior terrore condotto dal carnefice sopra un carro ordinario al mucchio di legna, ed ivi abbruciato colla bestia N., con cui peccando si rese reo di bestialità, e dispersa pure la polvere, e le ceneri nel fiume. Ouvero Sententia contra defuncti delinquentis cadaver.

Il cadavere del delinquente N. debba essere messo sul carruccio dello scorticatore, condotto fuori al luogo solito del supplizio, e ivi interrato.

§. 20. All' Art. 48. si è dichiarato distesamente, in che casi sia da procedersi colla pubblicazione, ed esecuzione d'una definitiva sentenza contro malfattori affenti, e fuggitivi? venendo quivi intanto aggiunta trà le altre anche una si fatta sentenza. Sententia contra fugitivum, ut fiat executio in effigie.

Il delinquente N. debba primieramente essere deposto da tutti suoi uffizj, ed onori, dichiarato per infame, indi secondo lo stile letta giù pubblicamente la sentenza di forza, concepita contro lo stesso, e tal condannaione eseguita nella di lui effigie, per motivo della presentanea sua assenza fino alla di lui forpresa, quindi in cotal forma condotto fuori al luogo solito del supplizio, ed in questa sua effigie appiccato ad una mezza forca ivi da ergerfi; e da lasciarvisi stare trè giorni, consecutivamente fatta pubblica,

blica, e palese tal condannazione con succinta narrazione de' cotanti e si gravi commessi suoi delitti col mezzo delle consuete gazzette, e coll' aggiunta distesa descrizione della sua persona, per auvertire di questo ingannatore anche gli esteri, acciocchè in evento di sorpresa possa essere imprigionato, e datone à questa volta il pronto rapporto.

Sententia ad fustigationem cum relegatione, stigmatum, & urpheda.

§. 21. Sentenza di scopa col bando dallo stato, bollo, e prestazione d'orfeda.

Il reo N. debba essere condotto al luogo del supplizio, ivi frustato del carnefice con una intiera (ò mezza) scopa, indi bollato colla solita marca penale, e prestata da lui l'orfeda, esiliato perpetuamente si dalla provincia N., che da tutti gli altri stati ereditarij di germania, ed anche dall'aulica Residenza, ovunque esistente.

Ouvero la rea N. debba per condegno suo castigo essere pubblicamente frustata fuori dal carnefice con un' intiera scopa &c. &c.

ò pure: Il reo N. per i suoi furti replicatamente commessi debba essere messo alla berlina, ivi dal boja frustato con un' intiera scopa, ed indi &c.

Ad fortalitium cum, vel sine relegatione.

§. 22. Condannazione in una piazza di frontiera con-ò senza bando dallo stato.

Il malfacciente N. debba, prestata pria l'orfeda, e sostenuto il solito bollo, non che sodisfatte le spese giudiziali, e cibali, essere mandato in una casa di frontiera ongarese, ivi obbligato al publico travaglio pel corso di otto anni in ferri, ed in appresso bandito da tutto il paese N., come anche dalle provincie, e regni ereditarij di germania &c.

Il reo N. debba per questo suo delitto essere mandato nella fortezza N. ed ivi obbligato per 10. anni in ferri al travaglio di cotesta fortificazione.

Ad operas dominicales cum, vel sine relegatione.

§. 23. Condannazione al travaglio publico dominicale con-ò senza bando dal distretto, ò dallo stato.

La malfattrice N. debba coll'aggiunta d'un ceppo, esser obbligata per un anno al travaglio publico dominicale, e poscia risarcite pria le spese criminali, sfrattata dal distretto, ò contro la prestazione dell'orfeda, bandita in perpetuo dal distretto (città, ò borgo) ò pure indi, doppo risarcite le spese giudiziali, essere dimeffa dall'arresto.

Ad confinementem, seu deportationem ad certum locum.

§. 24. La sentenza di confine, ò di relegazione in un certo paese, forte, ò distretto à fine d'ivi accasarsi, ò sia dimorarvi, è del seguente sostanziale tenore: che un tal condannato venga sotto sicura scorta ò solo, ò con moglie, e figli spedito e ricapitato in un certo luogo, e là messo in libertà, onde possa stesso cattarsi il pane, dovendo egli però prima riversarsi mediante una obbligatoria sua fidagione prestabile in mani della giustizia, di non voler diloggiare di là vita sua durante; con auvertimento in appresso, che la destinazione del distretto di confine, ò del luogo di dimora dipenda ogni volta dalla sovrana risoluzione del principe territoriale; come pure, che la predetta fidagione del non disloggio dall'assegnato luogo di dimora abbia regolarmente à seguire, e ad essere prestata senza previa delazione d'un attual giuramento, sempre per superiore, ò sovrano espresso commandamento non debba essere giuratamente affermata; come già di sopra fu ordinato il di più all' Artic. 46. delle orfede.

Ad continuationem arresti, cum aliquo poenae augmento.

§. 25. Sentenza penale d'arresto con restrizione d'alimenti, e menstua castigazione.

Il reo N. debba, l' oltre l'arresto di già sofferto, essere ritenuto prigioniero in ferri e scarsamente cibato ancor per 6. mesi, ed in appresso dallo sbiro, ò sia servo di giustizia ben sensibilmente castigato ogni mese una volta con 15. nervate, ò staffilate, ed indi dimeffo dall'arresto.

Condemnatio sine praefinitione temporis.

§. 26. Condannazione à tempo indeterminato.

La rea N. debba essere mandata all'ergastolo, ivi costretta ad un travaglio commensurato alle sue forze, e successivamente di mezz'anno in mezz'anno dato rapporto della sua condotta al Tribunal superiore (questo sarà ogni volta da denominarsi, come per esempio: al Tribunal Regio-Boemico delle Appellazioni, alla Regenza dell'Austria inferiore &c. &c.

Il reo N. debba essere di presente mandatò allo spedale N., ivi tenuto sotto sollecita cura, adopratì a prò suo non solo li dovuti rimedj, e medicamenti, mà ben' anche accordatigli zelanti religiosi, che lo indirizzino a miglior vita, ed in seguito di 6. in 6. settimane alla più lunga riferito al giudice criminale, e di là al Tribunal superiore il di lui stato diporto, e condotta per ulterior provvedimento.

§. 27. Sentenza d'interlocuzione minaccevole di tortura.

Sententia interlocutoria ad territionem,

L'inquisito N. debba essere minacciato del carnefice, questo presentatogli innanzi, condotto indi lo stesso alla solita cava di martoro (luogo di tortura) e colla dimostrazione de' tormentosi stromenti costretto à confessare la verità sopra brevi acconci interrogatorj, da formarli dietro la difesa istruzione data di sopra all' Artic. 38. §. 9.

§. 28. Decreto d'interlocuzione di effettiva tortura.

Ad torturam.

La inquisita N. debba esser messa alla tortura, *minacciata prima del carnefice, questo presentatole innanzi, poscia dal medesimo afferrata, condotta al solito luogo del tormento, ivi dimostrati à lei li consueti tormentosi stromenti*, indi poi (quì seguono i soliti gradi del torturale costituito) e à cia^ohedun periodo ò sia intervallo di tortura costretta à confessare la verità sopra brevi quesiti adeguati al soggetto. Dovendosi rimarcare in proposito, che ciò, che contengono le parole notate e distinte con lettere majuscole, quand' anche nel decreto non fosse espressamente ordinato, sia tuttavia da intraprenderli, e da premetterli ogni volta qual preparamento all' effettiva tortura. Come tanto già si è statuto debitamente di sopra all' Artic. 38. §. 15. Ouvero

L'inquisito N. debba esser posto all' torturale costituito, tormentato per tutti i gradi di tortura, e costretto ad ogni fermata à confessare la verità sopra brevi acconci interrogatorj. E qui è da notarsi, che sotto questa espressione sono compresi tutti i gradi, ed intervalli di tortura, li quali però posson' essere nel decreto nominatamente specificati di grado in grado; anzi nel caso, dove dell' attitudine e destrezza del subordinato giudice criminale non è onninamente da fidarsi, dovranno' essere con molta avvedutezza espressi di grado in grado.

§. 29. Sentenza definitiva doppo 'l torturale costituito; allorchè l' inquisito al bia confessato nel tormento.

Definitiva, si inquisitus in tortura factus est;

Sopra la tortura decretatafi contro il delinquente, e sopra la consecutiva confessione deposta, ed anche confermata dal medesimo nel suffeguitone costituito sentenziamo, e pronunziamo, ò si sentenza, e pronuncia definitivamente, che &c. NB. quì siegue la dovuta condannaione.

§. 30. Sentenza definitiva, quando abbia negato nella tortura.

Si torturam negativè pertulit.

Sopra l' interlocutoria sentenza di torturale costituito uscita contro l' inquisito, e sopra la tortura sostenuta in seguito dallo stesso sulla negativa (ò sia sotto costante contraddizione e negazione del misfatto imputatogli) pronunziamo ulteriormente, e definitivamente giudichiamo, ò si pronuncia, e giudica definitivamente: comechè l' inquisito N. siasi mediante la sostenuta tortura sufficientemente purgato del delitto N., che tendea à suo carico; perciò quindi, e con ciò venga di ragione assolto, e liberato da ogni pena, salvo l' risarcimento delle spese giudiziali.

§. 31. Se l' incolpato è d' assolverli e liberarli, convien anche regolare acconciamente il tenore della sentenza à seconda della di lui innocenza; perchè appunto in tal caso, facendosi riflesso alla conclusione finale della causa, non vi ha delitto, nè delinquente. La onde la sentenza da publicarsi non può essere agevolmente di altro tenore, fuorchè: nell' intrapresa ricerca, ò sia nella causa d' inquisizione il sospetto N. ò l' inquisito N. venga riconosciuto libero e sciolto dal delitto imputatogli di N.

Sententia absolutoria

Quivi poi, come si è fatta menzione di sopra all' Art. 39. §. 3. vers. 6., non sono da porsi in oblio le spese, l' affronto, ed il danno, in cui l' accusatore ò sia l' attore fosse condannabile; potendo anche ad una ò l' altra parte venire riservata la civile azione secondo lo stato delle cose.

§. 32. La sentenza quinci vuol' essere od assolutoria totalmente dal malfacimento istesso (cioè quando l' inquisito sia stato ritrovato veramente innocente, od abbia snerbati al meno à sufficienza gl' indizj, di cui ne andava aggravato) e concepita presso à poco nella forma seguente:

L'inquisito N. abbia sufficientemente purgata, e rettificata, come di ragione si conviene, la sua innocenza, e però sia libero, e sciolto da ogni pena e castigo.

L'inquisito N. sia con ciò assolto e dichiarato immune dalla complicità, e partecipazione imputatagli del delitto N., ed in conseguenza subito da liberarsi dall'arresto.

L'inquisito N. vada bensì immune e libero da ogni pena, debba però (un pazzo, furioso) affinché in avvenire non possa apportar danno à se stesso, nè ad altri, essere consegnato e ricapitato al suo dominio per debita cura, e custodia.

ab instantia.


§. 33. è soltanto d'interinale liberazione, o sia rilascio dal presentaneo criminale procedimento, allorchè non esista di presente alcuna pruova giuridica e bastevole alla condannaione dell'inquisito, addietro però rimangano tuttavolta contro lo stesso non leggieri indizj, e de' sospetti, che non possan' essere sventati. Per esempio:

L'inquisito N. sia con ciò dichiarato libero dall'inquisizione addossatagli, e debba quindi, rifarcite le inforse spese giudiziali, essere dimesso dall'arresto; ouvero semplicemente soltanto:

L'inquisito N. debba, rifarcite pria le spese criminali, essere dimesso dall'arresto.

L'inquisito N. sia per ora da porsi in libertà, tenuto però ad ogni requisizione di presentarsi per questa causa in giudizio senza ricusazione.

L'inquisito N. debba per ora, fino ad altri più gagliardi occorrenti eventuali indizj, essere risparmiato, e sciolto dall'incominciata inquisizione.



SEGUONO LI NOMI

degli consiglieri Aulici, scelti dall' eccelsa imperiale Regia Cancellaria Aulica di Bohemia, e d' Austria, e dall' eccelso Imperiale Regio supremo Tribunale di giustizia, che assiederono nell' Aulica Commissione stata sovraneamente ordinata ed istituita alla consulta, scrutinio e compimento di questa universale criminal costituzione.

PRESIDENTE.

Sua Eccellenza il Sig. Michaelè Giovanni, del S. R. I. Conte di Althann, Libero Barone di Goldberg, e Muhrstetten, padrone della signoria, ed isola Murakös nel Regno d' Ongheria, come anche della signoria fideicommissaria Swoyschiz nel Regno di Boemia, grande di Spagna della prima classe, Cavaliere del Toson d' oro, Consigliere actual' intimo di sua Imperial-Regia Apostolica Maestà, ciambellano, e Vice-Presidente del supremo suo Tribunale di giustizia, coppiere ereditario del S. R. I., Come Presidente dell' aulica commissione stata sovraneamente ordinata alla compilazione del Codice Terefiano.

ASSESSORI.

Sua Eccellenza il Sig. Antonio Casimiro del S. R. I. Conte di Hartig, signore di Schrattental, e Raigerstorf, Consigliere actual' intimo di sua Imperial-Regia Apostolica Maestà, ed Affessore nel supremo Tribunale di giustizia.

Il Sig. Ermanno Lorenzo Libero Barone di Kannegiesler, signore di Dallefchiz, Slawetiz, e Strajowiz, Consigliere attuale aulico di amendue le Imperiali Regie Maestadi, e Referendario nella Imperial-Regia Cancellaria Aulica, Boemo-Austriaca, ormai defunto.

Il Sig.

Il Sig. Carlo Giuseppe Cetto di Kronstorf, Consigliere attual' aulico di sua Imperial - Regia Apostolica Maestà, e Referendario nella Imperial - Regia Cancellaria Aulica, Boemo-Auftriaca, ormai defunto.

Il Sig. Gian Giorgio di Müllensdorf, Consigliere attual' aulico, di sua Imperial-Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia.

Il Sig. Gian Giorgio Haan, Consigliere attual' aulico di sua Imperial-Regia Apostolica Maestà, nel supremo Tribunale di giustizia, ormai defunto,

Il Sig. Gian Leonardo di Pelfer, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia.

Il Sig. Gian Bernardo di Zenker, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà, e Referendario nell'aulica Cancellaria Boemo-Auftriaca.

Il Sig. Gian Francesco Bourguignon di Baumberg, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia, ed anche Prefide, e Direttore dello studio giuridico nell'università di Vienna.

Il Sig. Giuseppe Ferdinando Holger, stato Rettore dell'università di Vienna nell'anno 1752., Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia, Referente, e Compilatore.

Il Sig. Ferdinando Maria di, ed in Goldegg, e Lindenburg, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia.

Il Sig. Francesco Antonio di Nell, nobile di Nellenberg e Damenacher, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà nel supremo Tribunale di giustizia.

Il Sig. Antonio nobile di Curti, Consigliere attual' aulico di sua Imperial Regia Apostolica Maestà, e Referendario nella Cancellaria Aulica, Boemo-Auftriaca.





0001104738



157

706291
BCC F
256

UNED